Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno 69° | Roma - Lunedì, 23 aprile 1928 - Anno VI | Numero 95

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I).	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	140	80	50

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso l'**Amministrazione della « Gazzetta Ufficiale » — Ministero delle Finanze** (Telefono 33-686) — ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

USO DEI CONTI CORRENTI POSTALI
NEI PAGAMENTI DELLO STATO ED ALLO STATO

In esecuzione del R. decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2609, è stato aperto, con effetto dal 1° marzo 1928, un conto corrente postale a favore della Tesoreria Centrale e di ciascuna Sezione della R. Tesoreria Provinciale, in modo che i correntisti potranno ottenere che le somme ad essi dovute dallo Stato vengano accreditate al loro conto corrente o potranno, con semplice postagiro, effettuare versamenti alla Tesoreria. I non correntisti, invece, potranno versare le somme da loro dovute alla Tesoreria, presso qualsiasi Ufficio postale.

Il citato decreto-legge, con le disposizioni relative al pagamento delle imposte dirette, della tassa scambi e di altri tributi mediante postagiro e con quelle riguardanti il pagamento, in conto corrente postale, degli affitti di immobili urbani, degli stipendi e delle pensioni, è destinato, in breve, ad aumentare il numero dei correntisti e ad accrescere il volume delle operazioni in conto corrente postale.

L'utilità dell'apertura di un conto corrente, per le aziende e per i singoli cittadini, è tanto maggiore quanto più grande è il numero dei correntisti; onde è che, a seguito del previsto incremento dei conti correnti postali, risulteranno anche più apprezzabili i benefici del postagiro, quali: l'eliminazione dei rischi inerenti al materiale invio del denaro o di titoli equivalenti; il risparmio di tempo derivante dall'evitare l'accesso agli sportelli degli Uffici contabili, per le riscossioni e per i pagamenti; la precostituzione di una prova scritta degli avvenuti pagamenti, all'infuori delle quietanze dei creditori.

Il largo impiego del postagiro, inoltre, realizzando la possibilità di compiere una grande quantità di transazioni senza l'uso effettivo della moneta, si traduce in un evidente vantaggio per l'economia del Paese.

L'utile individuale ed il vantaggio della generalità concorreranno, adunque, alla maggiore diffusione del postagiro, assecondando l'impulso ad uno sviluppo sempre più rapido ed ordinato, della nostra economia.

L'apertura del conto corrente postale può essere ottenuta, con tenue spesa, presso qualsiasi Ufficio postale del Regno.

TUTTI I VERSAMENTI DI SOMME AL CASSIERE DEL PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO per inserzioni, abbonamenti, acquisti di pubblicazioni o per altri motivi, DEBBONO ESSERE FATTI A MEZZO DI POSTAGIRO AL C/C 1-2640.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 1190.

LEGGE 29 marzo 1928, n. 779.

Proroga del termine d'attuazione del piano regolatore edilizio e di ampliamento della parte piana della città di Torino.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il termine stabilito per l'attuazione di ciascuna delle tre zone in cui si divide il piano generale edilizio e di ampliamento della parte piana della città di Torino, approvato con legge 5 aprile 1908, n. 141, e successive modificazioni, è prorogato per tutte e tre le zone fino al 13 aprile 1958.

Art. 2.

Alle parole: « nuove vie, piazze e corsi » degli articoli 4 e 7 della legge 5 aprile 1908, n. 141, ed alle parole: « l'indennità di espropriazione del suolo destinato a vie, piazze e corsi » dell'art. 5 della legge stessa, sono aggiunte le parole: « parchi, giardini ed aiuole ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 marzo 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

GIURIATI.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.

Numero di pubblicazione 1191.

REGIO DECRETO 9 aprile 1928, n. 782.

Approvazione del regolamento per il personale del Banco di Napoli.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 47 dello statuto del Banco di Napoli, approvato con R. decreto-legge 2 giugno 1927, n. 829;

Veduto il R. decreto-legge 5 agosto 1927, n. 1418, col quale sono conferiti al direttore generale del Banco di Napoli i poteri del Consiglio di amministrazione;

Veduta la deliberazione adottata il 27 gennaio 1928 dal direttore generale del Banco di Napoli;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Ministro per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' approvato l'unito testo di regolamento per il personale del Banco di Napoli, visto, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Art. 2.

Il presente decreto avrà vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 aprile 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 aprile 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 271, foglio 181. — CASATI.

Regolamento per il personale del Banco di Napoli.

CAPO I.

CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE.

Art. 1.

Gli impiegati del Banco si distinguono nelle seguenti categorie:

I. Impiegati di ruolo;
II. Impiegati a contratto;
III. Impiegati avventizi.

Gli impiegati di ruolo sono quelli i cui rapporti col Banco, i diritti e gli obblighi vengono determinati dal presente regolamento.

Gli impiegati a contratto sono quelli i cui rapporti col Banco, i diritti e gli obblighi vengono singolarmente determinati da apposito contratto stipulato con l'Amministrazione del Banco.

Gli impiegati avventizi sono quelli assunti precariamente, con rimunerazione giornaliera e con facoltà di licenziamento in qualsiasi momento.

Art. 2.

Gli impiegati di ruolo si distinguono nelle seguenti categorie e gradi:

RUOLO ORDINARIO.

Personale direttivo.

Direttore generale	(grado 1°)
Direttori centrali, (ragioniere generale, ispettore generale, provveditore)	(grado 2°)
Direttori di sede	(grado 3°)
Ispettori	(grado 4°)
Direttori di succursale	(grado 5°)
Direttori di agenzie, vice-direttori	(grado 6°)

Personale amministrativo-contabile.

Capi di ufficio, capi contabili, agenti	(grado 7°)
Ufficiali	(grado 8°)
Alunni, alunne e dattilografe	(grado 9°)

Personale di cassa.

Cassieri principali	(grado 6°)
Cassieri	(grado 7°)
Vice cassieri	(grado 8°)
Aiutanti di cassa	(grado 9°)
Commessi di cassa	(grado 10°)

Personale subalterno.

Uscieri capi	(grado 10°)
Uscieri, custodi, conducenti di automobili, telefoniste	(grado 11°)

RUOLI SPECIALI.

Personale dei Monti di pietà.

Guardaroba	(grado 7°)
Vice guardaroba	(grado 8°)
Aiutanti guardaroba	(grado 9°)
Estimatori di oggetti preziosi	(grado 8°)
Estimatori di pannine	(grado 9°)

Personale del credito agrario.

Ispettori	(grado 4°)
Consulenti tecnici superiori	(grado 5°)
Capi sezione	(grado 6°)
Consulenti tecnici	(grado 7°)

Personale tecnico.

Avvocati capi	(grado 4°)
Avvocati	(grado 5°)
Avvocati aggiunti	(grado 7°)
Ingegneri capi	(grado 4°)
Ingegneri	(grado 5°)
Ingegneri aggiunti	(grado 7°)
Assistenti tecnici	(grado 8°)

L'ordine sopra stabilito, con le progressioni e le equiparazioni indicate, determina la gerarchia fra le categorie ed i gradi.

Nello stesso grado, la gerarchia è determinata dall'anzianità nel grado; nel grado iniziale, dalla graduatoria conseguita nei concorsi e dalla precedenza nella nomina; a parità di ogni requisito, dall'età.

Art. 3.

Il numero dei posti per ogni grado è fissato dall'allegata tabella *A*. Essa può essere variata con deliberazione del Consiglio di amministrazione.

CAPO II.

AMMISSIONI IN SERVIZIO.

Impiegati di ruolo.

Art. 4.

Per essere ammesso a far parte del personale di ruolo, occorre:

a) essere cittadino italiano;

b) avere età non inferiore ai 21 nè superiore ai 30 anni;

c) essere di sana e robusta costituzione fisica, da accertarsi mediante visita di un sanitario di fiducia dell'Amministrazione;

d) risultare di condotta morale e politica incensurabile;

e) essere fornito dei seguenti titoli di studio:

1° licenza tecnica, ginnasiale o complementare, titolo di ammissione al liceo o all'istituto tecnico superiore, od altro titolo equipollente, per la nomina ad alunno, aiutante di cassa, aiutante guardaroba, estimatore, dattilografa;

2° licenza elementare o certificato di promozione del corso elementare superiore, per la nomina a commesso di cassa e telefonista;

3° diploma di maturità, per la nomina ad usciere e custode;

4° laurea o diploma di studi superiori specializzati, per la nomina a capo sezione del credito agrario ed a consulente tecnico;

5° laurea ed iscrizione nell'albo professionale da almeno due anni, per la nomina ad avvocato aggiunto;

6° laurea, per la nomina ad ingegnere aggiunto;

7° diploma di geometra, per la nomina ad assistente tecnico.

Limitatamente alle filiali all'estero il Consiglio di amministrazione può assumere personale di nazionalità non italiana.

Art. 5.

Il personale femminile non può occupare che i gradi di alunna, dattilografa e telefonista.

Art. 6.

Le assunzioni sono fatte dal Consiglio di amministrazione, su proposta del direttore generale, come segue:

1° Ai gradi di alunno, aiutante cassiere, aiutante guardaroba, estimatore di oggetti preziosi e di pannine, capo sezione e consulente tecnico del credito agrario, avvocato aggiunto ed ingegnere aggiunto, assistente tecnico:

a) mediante concorso per titoli e per esame, le cui condizioni e modalità saranno di volta in volta fissate, con apposito bando, dal Consiglio di amministrazione;

b) mediante nomina in pianta stabile di impiegati avventizi che siano provvisti dei requisiti di idoneità di cui all'art. 4 e che abbiano prestato non meno di due anni di servizio straordinario, conseguendo la qualifica di « ottimo ».

2° Ai gradi di dattilografa, telefonista, usciere e custode: mediante nomina in pianta stabile di avventizi, che abbiano prestato non meno di due anni di servizio straordinario conseguendo la qualifica di « ottimo ».

Impiegati a contratto.

Art. 7.

Il Consiglio di amministrazione può provvedere a coprire non più di un quarto dei posti in qualunque grado della pianta organica, mediante assunzione per chiamata, a contratto individuale, di aspiranti che soddisfino ai requisiti prescritti dal presente regolamento, per essere assunti al servizio del Banco, con esonero dal limite di età, e che siano stati impiegati presso pubbliche Amministrazioni o presso altri istituti di credito e risultino forniti di particolare preparazione per determinati cómpiti. Il contratto individuale stabilirà la rimunerazione, le condizioni ed i limiti della eventuale ulteriore carriera, la durata del servizio ed il trattamento in caso di cessazione dal servizio.

Impiegati avventizi.

Art. 8.

Gli impiegati avventizi sono nominati dal direttore generale, per chiamata, allo scopo di supplire a temporanei bisogni di servizio.

Giuramento.

Art. 9.

Tutti gli impiegati, all'atto della loro nomina in pianta stabile, dovranno prestare giuramento davanti al capo della filiale da cui dipendono ed a due testimoni, secondo la seguente formula:

« Giuro che sarò fedele al Re ed ai suoi Reali successori; che osserverò lealmente lo Statuto e le altre leggi dello Stato; che adempirò a tutti gli obblighi del mio ufficio con diligenza e con zelo, per il pubblico bene e nell'interesse dell'Amministrazione, serbando scrupolosamente il segreto di ufficio, e conformando la mia condotta, anche privata, alla dignità dell'impiego.

« Giuro che non appartengo nè apparterrò ad associazioni o partiti la cui attività non si concili coi doveri del mio ufficio. Giuro di adempiere a tutti i miei doveri, al solo scopo del bene inseparabile del Re e della Patria ».

Del prestato giuramento viene redatto apposito verbale.

Sono esonerati dal giuramento gli impiegati di nazionalità straniera che venissero assunti a norma del secondo comma dell'art. 4.

CAPO III.

NOTE INFORMATIVE — QUALIFICHE.

Art. 10.

Per ciascun impiegato, anche in esperimento od avventizio, sono compilate, entro il mese di febbraio di ogni anno, le note di qualifica su apposito modulo stabilito dall'Amministrazione. Per il personale avventizio e in esperimento esse debbono essere compilate anche alla fine del periodo di avventiziato o di prova.

Le note di qualifica devono comprendere le notizie riguardanti le condizioni fisiche e le qualità intellettuali dell'impiegato, la sua condotta in ufficio e quella privata, la diligenza e la operosità, nonchè tutte le speciali circostanze riguardanti il disimpegno del servizio cui è addetto, l'attitudine alle fun-

zioni del grado superiore ed ogni altra annotazione ritenuta opportuna.

Per gli uscieri si farà menzione delle speciali attitudini che essi possano avere rispettivamente per le funzioni di custode e di commesso di cassa.

Le note di qualifica sono compilate e firmate, fino al grado 6° inclusivamente, dal capo dello stabilimento dal quale l'impiegato dipende.

Per i gradi superiori al 6°, le note di qualifica sono compilate e firmate dal direttore generale.

Art. 11.

Il giudizio complessivo è espresso con le qualifiche di: « ottimo, distinto, buono, mediocre, cattivo ». Esso viene comunicato su apposito foglio all'impiegato, che vi appone la propria firma. Non può essere qualificato ottimo l'impiegato che sia incorso in una sanzione disciplinare nell'anno a cui la nota si riferisce; non può avere qualifica superiore a buono l'impiegato a cui sia stata inflitta una punizione superiore alla censura nell'anno predetto; non può avere qualifica superiore a mediocre l'impiegato a cui, durante l'anno, sia stata inflitta la sospensione dal grado con privazione dello stipendio.

Art. 12.

L'impiegato può, entro 15 giorni dalla comunicazione di cui all'articolo precedente, ricorrere al direttore generale, per i gradi fino al 6°, ed al Consiglio di amministrazione, per i gradi superiori al 6°.

La deliberazione adottata sul ricorso, rispettivamente dal direttore generale o dal Consiglio di amministrazione, determina la qualifica definitiva.

CAPO IV.

PROMOZIONI.

Norme generali.

Art. 13.

Le promozioni hanno luogo a giudizio insindacabile del Consiglio di amministrazione, su proposta del direttore generale, per merito comparativo o per anzianità congiunta al merito.

Alle promozioni per merito comparativo si procede scegliendo nel grado precedente i maggiormente meritevoli e stabilendone quindi l'ordine di merito.

Per essere promovibile per merito occorre aver conseguito nell'ultimo triennio qualifiche non inferiori a « distinto ».

Alle promozioni per anzianità congiunta al merito si procede secondo l'ordine di anzianità nel grado precedente, fra coloro che abbiano nell'ultimo triennio riportate qualifiche non inferiori a « distinto » e nel biennio precedente non inferiori a « buono ».

Art. 14.

Per tutti i gradi e posti a cui le promozioni debbano effettuarsi per merito comparativo, il Consiglio di amministrazione potrà, in ogni caso in cui lo giudichi opportuno, prescrivere esami di concorso, fissandone le condizioni e le modalità.

Personale direttivo.

Art. 15.

Le promozioni al grado di direttore centrale sono effettuate a scelta, per merito comparativo, fra i direttori di sede.

L'ispettore generale potrà essere prescelto anche fra gli ispettori.

Art. 16.

Le promozioni al grado di direttore di sede sono effettuate a scelta, per merito comparativo, fra i direttori di succursale e gli ispettori.

Art. 17.

Le promozioni al grado di ispettore sono effettuate a scelta, per merito comparativo, fra i direttori di succursale e vice-direttori.

Art. 18.

Le promozioni al grado di direttore di succursale sono effettuate a scelta, per merito comparativo, fra i vice-direttori.

Art. 19.

Le promozioni al grado di direttore di agenzia e vice-direttore sono effettuate a scelta, per merito comparativo, fra i capi di ufficio, capi contabili ed agenti, provvisti di laurea o di diploma di istituto superiore, che abbiano non meno di tre anni di permanenza nel grado e che siano stati per tre anni consecutivi dichiarati idonei da una commissione di avanzamento nominata ogni anno dal Consiglio di amministrazione, presieduta dal direttore generale e composta da due direttori centrali, due direttori di sede od ispettori e due direttori di succursale.

Personale amministrativo-contabile.

Art. 20.

Le promozioni al grado di capo ufficio, di capo contabile e di agente sono conferite per due terzi in base ad anzianità congiunta al merito e per un terzo in base a merito comparativo agli ufficiali provvisti di licenza di liceo, di licenza di istituto tecnico, di licenza di istituto commerciale di pari grado, di diploma di maturità classica o scientifica, di diploma di abilitazione tecnica, o di altro titolo equipollente e che abbiano non meno di tre anni di anzianità nel grado.

L'anzianità minima di grado è ridotta a due anni per gli ufficiali muniti di laurea.

Art. 21.

Le promozioni al grado di ufficiale sono conferite per due terzi in base ad anzianità congiunta al merito e per un terzo in base a merito comparativo agli alunni che abbiano non meno di tre anni di anzianità nel grado. La permanenza minima nel grado è ridotta a due anni per i laureati.

Personale di cassa.

Art. 22.

Le promozioni al grado di cassiere principale sono conferite per merito comparativo ai cassieri.

Art. 23.

Le promozioni al grado di cassiere sono conferite per merito comparativo ai vice-cassieri forniti di uno dei titoli di studio indicati all'art. 20 e che abbiano non meno di tre anni di anzianità nel grado.

Art. 24.

Le promozioni al grado di vice-cassiere sono conferite per due terzi in base ad anzianità congiunta al merito e per un terzo per merito comparativo agli aiutanti cassieri, che abbiano non meno di tre anni di anzianità nel grado.

Art. 25.

Le promozioni al grado di commesso di cassa sono conferite per anzianità congiunta al merito agli uscieri capi ed agli uscieri, che abbiano almeno tre anni di servizio nel grado, con costante qualifica di « ottimo ».

Personale subalterno.

Art. 26.

Le promozioni al grado di usciere capo sono conferite per due terzi in base ad anzianità congiunta al merito e per un terzo per merito comparativo agli uscieri che abbiano non meno di cinque anni di anzianità.

Personale dei Monti di pietà.

Art. 27.

Le promozioni al grado di guardaroba sono conferite ai vice guardaroba con le modalità di cui all'art. 23.

Art. 28.

Le promozioni al grado di vice-guardaroba sono conferite agli aiutanti guardaroba, con le modalità di cui all'art. 24.

Personale del credito agrario.

Art. 29.

Le promozioni al grado di ispettore sono conferite per merito comparativo ai capi sezione ed ai consulenti tecnici superiori.

Art. 30.

Le promozioni al grado di consulente tecnico superiore sono conferite per merito comparativo ai consulenti tecnici.

Personale tecnico.

Art. 31.

Le promozioni ai gradi di avvocati capi ed ingegneri capi sono conferite, per merito comparativo, rispettivamente agli avvocati e agli ingegneri.

Le promozioni ai gradi di avvocati ed ingegneri sono conferite, per merito comparativo, agli avvocati aggiunti ed agli ingegneri aggiunti, che abbiano almeno tre anni di permanenza nel grado.

Passaggi di categoria.

Art. 32.

Il Consiglio di amministrazione può consentire il trasferimento dai gradi di aiutante di cassa e di vice-cassiere rispettivamente ai gradi di alunno e di ufficiale, e viceversa.

Art. 33.

I commessi di cassa, gli uscieri capi e gli uscieri, che siano provvisti dei requisiti di idoneità di cui all'art. 4, lettera e) paragrafo 1, e che vengano proposti a scelta dai direttori degli stabilimenti da cui dipendono, potranno essere nominati alunni, aiutanti-cassieri e aiutanti-guardaroba.

CAPO V.

PERIODO DI ESPERIMENTO — PREFERENZE.

Art. 34.

Tutte le nomine e tutte le promozioni sono fatte a titolo di esperimento per un anno.

L'esperimento può essere prolungato per un altro anno con deliberazione del Consiglio di amministrazione.

L'impiegato che durante il periodo di esperimento per nuova assunzione non corrisponda, per qualsiasi ragione, alle esigenze del Banco, viene esonerato dal servizio durante il corso od al termine dell'esperimento, senza che perciò abbia diritto ad alcun compenso speciale, indennizzo, o risarcimento di danni. Il Banco non ha obbligo di dare ragione o conto delle decisioni prese al riguardo del licenziato.

Gli impiegati di ruolo che abbiano compiuto con esito negativo l'esperimento per promozione nel grado superiore ritornano nel grado di provenienza, assumendo l'anzianità che avrebbero conseguita in detto ultimo grado ove vi fossero rimasti.

Il periodo di esperimento è valido per il calcolo della anzianità di servizio e di grado, a tutti gli effetti.

Durante il periodo di esperimento per promozione l'impiegato mantiene lo stipendio del grado inferiore e consegue invece il supplemento di servizio attivo e le indennità pertinenti al grado superiore.

Art. 35.

In corrispondenza dei posti di ruolo lasciati vacanti dagli impiegati promossi in esperimento al grado superiore, potranno effettuarsi nomine a tali posti, indipendentemente dall'esito dell'esperimento.

Art. 36.

Nei concorsi, nomine, assunzione di avventizi, a parità di ogni altra condizione, si applicheranno le seguenti preferenze:

1° a favore dei mutilati e degli ex combattenti, in conformità delle disposizioni di legge;

2° a favore dei figli di impiegati del Banco, non oltre uno per famiglia.

CAPO VI.

STIPENDI — AUMENTI PERIODICI — INDENNITÀ.

Art. 37.

Gli stipendi, i supplementi di servizio attivo, gli aumenti periodici, le indennità per il personale di ruolo sono indicati nelle tabelle *B* e *C* annesse al presente regolamento.

Art. 38.

Il supplemento di servizio attivo e le indennità di rappresentanza e di rischio assegnate all'impiegato sono corrispo-

ste rispettivamente soltanto quando l'impiegato stesso sia in attività di servizio e quando eserciti effettivamente le funzioni del suo grado, eccezione fatta pel periodo di congedo ordinario.

Durante il tempo in cui l'impiegato adempie le funzioni del grado superiore riceverà le indennità assegnategli di rappresentanza e di rischio nella misura fissata per tale grado.

Le indennità di rappresentanza possono essere assegnate ai funzionari che ricoprono posti a cui siano inerenti spese di rappresentanza e solo se ed in quanto tali spese siano effettivamente sostenute. Esse quindi possono essere concesse, sospese o soppresse a giudizio insindacabile del Consiglio di amministrazione.

Art. 39.

Spettano ad ogni impiegato di ruolo:

a) una mensilità di stipendio ed accessori, pagabile nel mese di dicembre di ciascun anno, con le modalità da stabilirsi dal Consiglio di amministrazione;

b) il premio di rendimento di cui all'art. 45 dello statuto, nella misura che il Consiglio di amministrazione, a suo insindacabile giudizio e su proposta del direttore generale, stabilirà per ogni anno, dopo avvenuta l'approvazione del bilancio dell'esercizio precedente, tenendo conto dell'attività, capacità, diligenza e produttività di ogni impiegato rispetto al proprio grado e dei risultati ottenuti da ciascun stabilimento del Banco.

E' in facoltà del Consiglio di rifiutare il premio di rendimento agli impiegati che, a suo esclusivo giudizio, ritenga immeritevoli.

Art. 40.

L'impiegato consegue l'aumento periodico di stipendio dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si compie il necessario periodo di anzianità.

Il Consiglio di amministrazione delibera il conferimento dell'aumento, e può rifiutarlo a chi non abbia dimostrato idoneità, diligenza e buona condotta.

Gli anni pei quali l'impiegato abbia conseguito una qualifica inferiore a « buono » non sono computati per gli aumenti periodici di stipendio.

L'impiegato a cui sia stato dal Consiglio rifiutato l'aumento può, dopo un anno, chiedere di essere nuovamente giudicato.

Gli aumenti di stipendio possono essere anticipati di un anno per merito speciale, su deliberazione del Consiglio di amministrazione. Si avrà particolare riguardo a chi abbia tenuto la reggenza di stabilimenti o di uffici, od assolto funzioni del grado superiore o speciali incarichi conferiti dall'Amministrazione.

L'anticipo degli aumenti di stipendio non sposta l'anzianità complessiva di servizio e di grado e quindi l'ordine di iscrizione in ruolo.

Art. 41.

L'impiegato che alla data della promozione abbia uno stipendio maggiore di quello iniziale del nuovo grado, mantiene lo stipendio di cui è provvisto. La differenza è assorbita dai successivi aumenti.

Art. 42.

Per la determinazione dell'anzianità agli effetti degli aumenti periodici, si detrae tutto il tempo durante il quale l'impiegato sia stato in aspettativa per ragioni di famiglia, o sospeso dal grado senza che la sospensione sia stata posteriormente revocata.

L'aspettativa per infermità o per servizio militare non produce riduzione di anzianità.

Art. 43.

Per gli impiegati a contratto, la rimunerazione complessiva stabilita nel contratto non dovrà, di regola, essere superiore a quella spettante agli impiegati di ruolo di pari grado. E' data facoltà al Consiglio di amministrazione di stabilire nel contratto individuale, per speciali incarichi, compensi ed indennità « ad personam » e di convertire parte degli assegni fissi in compensi percentuali, ragguagliati ai vari coefficienti di lavoro e di produttività degli impiegati.

Art. 44.

La retribuzione degli impiegati avventizi viene, per ciascuno di essi, determinata a giornata o a mesata dal direttore generale, in base a criteri di massima stabiliti dal Consiglio di amministrazione.

Art. 45.

Gli impiegati di grado non superiore al quarto che abbiano a loro carico più di due figli minorenni, hanno diritto, per ogni altro figlio in dette condizioni, dal terzo in poi, ad una indennità di famiglia determinata come all'apposita tabella *D*.

Il personale residente all'estero, nelle Colonie e in zone malariche, ha diritto a speciali indennità, da determinarsi dal Consiglio di amministrazione.

Art. 46.

Nessun'altra indennità può essere concessa all'infuori di quelle contemplate dal presente regolamento.

Art. 47.

Le ore di servizio che eccedono le otto giornaliere per gli impiegati, e le nove per il personale subalterno, saranno, qualora il servizio venga protratto per esplicito ordine della Direzione generale, compensate nella misura oraria da determinarsi dal Consiglio di amministrazione.

Per gli uffici della Direzione generale, in cui il compimento di ore straordinarie sia di carattere normale e continuativo, il Consiglio di amministrazione potrà ragguagliare l'indennità per servizio straordinario ad un assegno fisso mensile.

Il personale direttivo non può essere compensato per il servizio straordinario.

Art. 48.

Le indennità di missione e di trasferta agli impiegati del Banco incaricati di uffici e di missioni da compiersi fuori della propria residenza o traslocati per ragioni di servizio, sono determinati dall'allegata tabella *E*.

CAPO VII.

OBBLIGHI GENERALI DI SERVIZIO - DIVIETI - INCOMPATIBILITÀ.

Art. 49.

Ciascun impiegato, a qualunque ruolo o categoria appartenga, deve scrupolosamente adempiere i propri doveri di ufficio e tenere condotta, sotto ogni riguardo, irreprensibile.

Tutti gli impiegati debbono osservare l'orario di ufficio e le disposizioni regolamentari e di servizio; accudire con assiduità agli incarichi loro affidati, obbedire agli ordini dei superiori, usare modi cortesi verso il pubblico, i propri colleghi ed i dipendenti, conservare il più scrupoloso segreto in ordine agli affari del Banco ed alle disposizioni riservate dell'Amministrazione; conformarsi alle disposizioni ricevute, nel caso di invio in missione, promuovere e difendere, in servizio e fuori, gli interessi del Banco.

Essi debbono inoltre:

a) prestare l'opera propria anche in ore straordinarie quando le esigenze del servizio lo richiedano;

b) coadiuvarsi e supplirsi a vicenda nelle incombenze d'ufficio, secondo le disposizioni del loro capo;

c) curare temporaneamente, e quando ne siano delegati, le attribuzioni di un ufficio diverso, anche superiore;

d) compiere qualsiasi lavoro, mansione od incarico, sia in sede che fuori residenza, quand'anche inerenti a funzioni di grado superiore od inferiore.

Art. 50.

Il personale subalterno ha l'obbligo di portare l'uniforme prescritta dall'Amministrazione, durante l'orario di ufficio. Esso risponde della pulizia in tutti gli uffici e locali del Banco e deve prestarsi al servizio di guardia notturna, salvo compenso speciale da fissarsi dalla Direzione generale.

Il personale subalterno non può essere chiamato o adibito da nessuno a servizi personali o domestici.

Ai custodi, ed in genere agli uscieri capi ed uscieri che prestano servizio alle porte, è affidata la sorveglianza e la sicurezza dei locali dello stabilimento.

Art. 51.

E' vietato al personale:

a) di ricevere da terzi, sotto qualsiasi specie o pretesto, compensi per lavori o per incombenze di ufficio;

b) di trarre, comunque, vantaggio dalla trattazione degli affari dell'Istituto;

c) di occuparsi di operazioni che possano nuocere all'Istituto o trovarsi in contrasto con gli interessi di esso, o, comunque, intromettersi in affari che non rientrino nelle proprie attribuzioni;

d) di attendere in ufficio a lavori estranei alle proprie incombenze;

e) di allontanarsi dall'ufficio senza il consenso del superiore diretto;

f) di fare, per altra via che non sia quella gerarchica, le osservazioni che ritenga opportune sui servizi cui è addetto, sui provvedimenti che è chiamato ad applicare, sugli inconvenienti eventualmente rilevati nella esecuzione degli incarichi affidatigli, e di esprimere apprezzamenti sull'opera dell'Amministrazione del Banco;

g) di inoltrare, se non per via gerarchica, comunicazioni od istanze. E' concesso, però, agli impiegati di consegnare ai superiori pieghi suggellati indirizzati al direttore generale, al quale spetta di valutare se l'impiegato non seguì la via gerarchica per giustificato motivo;

h) di fumare allo sportello e quando sia in diretto contatto col pubblico.

Art. 52.

E' vietato agli impiegati del Banco di presentare denunzie o querele contro estranei o contro altri impiegati dell'Istituto per fatti relativi al servizio o sorti in occasione di questo, senza avere ottenuto il preventivo consenso del direttore generale.

Art. 53.

L'orario di servizio giornaliero e la sua ripartizione sono stabiliti dal Consiglio di amministrazione. Esso non è inferiore, di regola, alle 8 ore, ed alle 9 ore per il personale subalterno. Per il personale addetto agli uffici di cassa l'orario è subordinato alle esigenze del servizio.

Art. 54.

Gli impiegati del Banco, oltre i casi previsti dall'art. 37 dello statuto, non possono occupare cariche od uffici gratuiti o retribuiti presso pubbliche o private amministrazioni, nè attendere a professioni o ad altre occupazioni estranee od incompatibili coi doveri di ufficio, nè assumere amministrazioni giudiziali.

Il direttore generale, col parere favorevole del Consiglio di amministrazione, può consentire, in via eccezionale e provvisoria, che impiegati del Banco assumano funzioni amministrative o di sindacato presso società od istituti, e amministrazioni giudiziali, esclusivamente nei casi in cui vi sia un cospicuo interesse del Banco da tutelare.

Gli impiegati possono essere autorizzati ad assumere l'incarico di insegnanti in Istituti di istruzione superiore, sempre che, a giudizio del Consiglio di amministrazione, ciò sia compatibile con l'integrale osservanza dell'orario di ufficio e con gli altri doveri dell'ufficio stesso.

I direttori hanno l'obbligo di far noto il nome degli impiegati dipendenti che, in qualsiasi tempo, si trovino nelle anzidette incompatibilità.

Art. 55.

Non possono essere contemporaneamente addetti allo stesso servizio presso la Direzione generale, nè appartenere allo stesso stabilimento dell'Istituto, impiegati che siano tra loro parenti od affini fino al 3° grado.

L'impiegato ha l'obbligo di comunicare alla Direzione generale tutte le variazioni che avvengano nel suo stato di famiglia.

Art. 56.

I preposti alle sedi e succursali per nessun motivo possono abbandonare la loro residenza senza autorizzazione del direttore generale, e i preposti alle agenzie, senza autorizzazione del direttore da cui dipendono.

L'impiegato ha l'obbligo di risiedere stabilmente nel luogo dove esercita il proprio ufficio.

L'impiegato in congedo o in aspettativa deve notificare al proprio capo di ufficio il recapito a cui far pervenire, nella via più breve, comunicazioni di servizio.

CAPO VIII.

CONGEDI - ASPETTATIVE - PENSIONI.

Art. 57.

Gli impiegati, compatibilmente con le esigenze di servizio, possono godere di congedi annuali ordinari, che, in complesso, non oltrepassino la seguente durata:

a) nel primo anno, dopo almeno sei mesi di servizio effettivo, 10 giorni lavorativi;

b) dal secondo al quinto anno, 15 giorni lavorativi;

c) dal sesto al quindicesimo anno, 21 giorni lavorativi;

d) oltre il quindicesimo anno, un mese.

Agli impiegati aventi grado superiore all'ottavo, spetta il congedo di un mese.

Debbono computarsi nei periodi indicati le assenze già fatte durante l'anno per ragioni di famiglia o personali.

Per causa grave la durata del congedo può essere prorogata con provvedimento del direttore generale, su proposta motivata del direttore locale, sentito l'ufficio del personale, per un periodo non eccedente un altro mese.

I congedi vengono consentiti dai direttori centrali e dai direttori degli stabilimenti. I congedi ai funzionari di grado superiore al 6°, sono accordati dal direttore generale.

I congedi possono essere negati o revocati, senza diritto a speciale compenso.

Art. 58.

Nei casi in cui per grave malattia, accertata mediante visita medica collegiale, l'impiegato sia nell'assoluta temporanea impossibilità di prestar servizio, il Consiglio di amministrazione, su proposta del direttore generale, può consentirgli, oltre al periodo di congedo ordinario, un ulteriore periodo di congedo che non può superare i due mesi. Durante tale periodo di congedo straordinario sarà sospesa la corresponsione della indennità di servizio attivo.

Art. 59.

Il collocamento in disponibilità o in aspettativa ed i relativi assegni, il collocamento a riposo e la liquidazione del corrispondente assegno di pensione, o di indennità una volta tanto, sono regolati dalle norme vigenti per gl'impiegati dello Stato, salvo le disposizioni dell'art. 11 dell'allegato *T* alla legge 8 agosto 1895, n. 486, e del R. decreto 30 novembre 1895, n. 690, per gli impiegati che si trovino nelle condizioni ivi indicate.

Sono collocati a riposo di ufficio gli impiegati che abbiano 65 anni di età e 40 di servizio.

L'art. 48 del testo unico approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, è applicabile ai funzionari che dopo aver prestato servizio nelle amministrazioni dello Stato, con diritto al trattamento di pensione, furono o saranno assunti in servizio dal Banco.

L'assegno annuale di pensione o di indennità una volta tanto farà carico all'Amministrazione dello Stato ed a quella del Banco in proporzione della somma totale degli stipendi che ognuno di essi avrà corrisposto al pensionando.

Art. 60.

Oltre al trattamento di quiescenza di cui all'articolo precedente, sarà liquidata ad ogni impiegato, all'atto del collocamento a riposo, una indennità di buona uscita corrispondente a tanti sessantesimi dell'ultimo stipendio goduto quanti sono gli anni di servizio prestati utili per la pensione, con un massimo di 40/60.

Il Consiglio di amministrazione ha facoltà di aumentare tale indennità fino al limite massimo del 25 %.

Per i funzionari di grado non inferiore al 5°, tale indennità potrà essere ragguagliata ad una annata di stipendio.

E' in facoltà del Consiglio di amministrazione di escludere dalla concessione in parola quei funzionari che ritenga immeritevoli, a suo insindacabile giudizio.

CAPO IX.

CAUZIONI.

Art. 61.

...zioni che portano obbligo di

1° provveditore;

2° capi di agenzie, quando eventualmente attendano anche a funzioni di cassa;

3° personale di cassa;

4° personale dei Monti di pietà.

Il Consiglio di amministrazione può deliberare l'obbligo di prestazione di cauzione anche per altri gradi e funzioni che importino determinate responsabilità.

Art. 62.

Le cauzioni debbono essere prestate in titoli del Debito pubblico dello Stato al portatore o in cartelle del Credito fondiario del Banco di Napoli, ragguagliati al prezzo medio di borsa del semestre precedente a quello in cui è data la cauzione e per 9/10 del detto valore.

Le cauzioni possono anche essere prestate mediante deposito di numerario o di libretti della Cassa di risparmio o di buoni fruttiferi del Banco a tale scopo vincolati e valutati alla pari.

I titoli e valori dati in cauzione devono essere depositati nelle casse del Banco.

Art. 63.

La cauzione deve essere costituita prima che l'impiegato assuma l'ufficio per cui è richiesta.

Art. 64.

Con la cauzione l'impiegato risponde non soltanto dell'opera propria ma anche di quella delle persone del cui operato egli sia responsabile, ed in genere per qualunque altra responsabilità di ufficio.

Art. 65.

Quando per responsabilità materiali regolarmente accertate si proceda all'incameramento di tutta o parte della cauzione, l'impiegato non può mantenere o riassumere il suo ufficio se non la reintegri nel termine fissato dal Consiglio di amministrazione.

E' però in facoltà del Consiglio stesso di deliberare il trasferimento di lui ad un grado diverso, per il quale non sia prescritta cauzione, sempre che abbia i requisiti richiesti per rivestire l'impiego stesso.

La posizione dell'impiegato trasferito nel nuovo grado sarà determinata con decisione del Consiglio di amministrazione.

Art. 66.

Lo svincolo della cauzione è deliberato dal Consiglio di amministrazione, inteso il ragioniere generale e l'Ufficio legale, dopo che l'adempimento degli obblighi di ciascun impiegato sia stato accertato a termini delle istruzioni di servizio e dopo trascorso il periodo di tempo stabilito dalle medesime istruzioni per ciascuna carica o funzione.

CAPO X.

CESSAZIONE DAL SERVIZIO.

Art. 67.

Le dimissioni di un impiegato dall'ufficio devono essere presentate per iscritto e non hanno effetto se non sono accettate.

L'impiegato che si è dimesso è obbligato a proseguire nell'adempimento dei doveri di ufficio, finchè non gli è parteci-

pata l'accettazione delle dimissioni. L'accettazione può essere ritardata o rifiutata per gravi motivi di servizio e può altresì essere rifiutata qualora trovisi in corso procedimento disciplinare a carico dell'impiegato.

E' dichiarato di ufficio dimissionario l'impiegato che, senza giustificati motivi, non assuma o non riassuma servizio, entro il termine e nel luogo prefisso, ovvero stia assente dall'ufficio per un periodo superiore a 10 giorni.

Art. 68.

Sono dichiarati dimissionari gli impiegati che volontariamente abbandonino l'ufficio o prestino l'opera propria in modo da interrompere o turbare la continuità e la regolarità del servizio.

Il Consiglio di amministrazione potrà applicare, invece, la sospensione dal grado con privazione dello stipendio, il ritardo della promozione o dell'aumento periodico di stipendio, la revoca dall'impiego.

In attesa che vengano emessi i provvedimenti di cui ai precedenti commi, gli impiegati di cui sopra sono in ogni caso sospesi subito dallo stipendio.

Art. 69.

Le dimissioni accettate e quelle dichiarate di ufficio escludono ogni diritto a pensione o indennità.

Art. 70.

E' dispensato dal servizio l'impiegato che sia riconosciuto inabile per motivi di salute e quello che dia scarso rendimento.

E' dispensato altresì l'impiegato inetto alle mansioni del suo grado, a meno che l'Amministrazione ritenga di poterlo utilizzare nel disimpegno delle mansioni di grado inferiore. In tal caso spettano all'impiegato lo stipendio e il supplemento di servizio attivo assegnati a quest'ultimo grado in base all'anzianità della nomina al grado stesso.

La dispensa può anche essere deliberata quando sia necessaria nell'interesse del servizio.

Il provvedimento di dispensa è di competenza del Consiglio di amministrazione.

Nei casi di dispensa per motivi di salute, si procede all'accertamento delle condizioni sanitarie dell'impiegato mediante visita medica collegiale.

Art. 71.

All'impiegato proposto per la dispensa dal servizio sono notificati i motivi determinanti il provvedimento ed è fissato un termine per presentare, ove creda, le deduzioni per iscritto al Consiglio di amministrazione.

Art. 72.

L'impiegato dispensato ha diritto al trattamento di quiescenza stabilito dagli articoli 59 e 60.

Art. 73.

L'impiegato le cui dimissioni furono accettate, quello dichiarato dimissionario di ufficio e l'impiegato collocato a riposo per ragioni che non siano quelle dei limiti di età, possono essere riammessi in servizio previa deliberazione del Consiglio di amministrazione.

L'impiegato riammesso in servizio è iscritto nel grado a cui apparteneva occupandovi l'ultimo posto.

CAPO XI.

Sanzioni disciplinari.

Art. 74.

Agli impiegati che violino gli obblighi di ufficio, o, comunque, vengano meno ai propri doveri, sono applicate, salva la eventuale azione penale, le punizioni di cui ai seguenti articoli, da annotarsi nello stato matricolare.

Art. 75.

Le punizioni sono:

1° la censura;

2° la riduzione dello stipendio;

3° la sospensione dal grado con privazione dello stipendio;

4° la revoca;

5° la destituzione.

Le prime due sanzioni vengono inflitte agli impiegati fino al grado 6° dal direttore da cui dipendono; ai funzionari di grado superiore al 6°, dal direttore generale.

Le altre tre punizioni sono inflitte con deliberazione del Consiglio di amministrazione, su motivata proposta della Commissione di disciplina, eccettuato il caso di cui al secondo comma dell'art. 82. Per gli impiegati di grado superiore al 6°, le punizioni stesse sono inflitte dal Consiglio di amministrazione, su motivata proposta del direttore generale.

Art. 76.

Alla moglie od ai figli minorenni dell'impiegato sospeso dal grado con privazione dello stipendio, può essere concesso un assegno alimentare non superiore ad 1/3 del solo stipendio, escluso il supplemento di servizio attivo ed ogni altro assegno.

Art. 77.

La censura è inflitta:

a) per negligenza in servizio o per lievi mancanze anche fuori servizio;

b) per inosservanza dell'orario e per assenza dall'ufficio non giustificata;

c) per raccomandazioni procurate.

Art. 78.

La riduzione dello stipendio non può essere maggiore di 1/5 nè avere durata superiore a 6 mesi, ed è inflitta:

a) per recidiva nei fatti che dettero in precedenza motivo a censura o per maggiore gravità di essi;

b) per contegno non corretto verso i propri superiori, colleghi o dipendenti, ovvero verso il pubblico;

c) per lieve insubordinazione;

d) per violazione dell'art. 37 dello statuto del Banco e dell'art. 54 del presente regolamento;

e) per irregolare condotta privata;

f) per inosservanza del segreto di ufficio anche se non abbia prodotto conseguenze dannose;

g) per tolleranza di irregolarità di servizio di indisciplina, di scorretto contegno o di a[illegible] del personale dipendente;

h) per manifestazioni in contrasto [illegible] tiche ed economiche del Governo [illegible]

La riduzione dello stipendio [illegible] proporzionale del supplemento [illegible]

Essa produce, inoltre, il ritardo dell'aumento periodico di stipendio, per un periodo di tempo corrispondente alla sua durata.

Art. 79.

Prima che gli sia inferta una delle punizioni di cui ai precedenti articoli 77 e 78, l'impiegato deve essere invitato a giustificarsi.

La punizione, debitamente motivata, viene comunicata all'interessato per iscritto.

Copia della comunicazione è immediatamente rimessa all'Ufficio del personale insieme con le giustificazioni, se presentate per iscritto, per essere unita agli atti personali dell'impiegato.

Art. 80.

Contro i provvedimenti che infliggono le punizioni della censura e della riduzione dello stipendio, è ammesso, entro quindici giorni dalla comunicazione, ricorso al direttore generale, il quale provvede con ordinanza, su motivata proposta della Commissione di disciplina.

Per gli impiegati di grado superiore al 6° è ammesso ricorso al Consiglio di amministrazione nello stesso termine.

Art. 81.

La sospensione dal grado con privazione dello stipendio può durare da uno a sei mesi ed importa allontanamento dal servizio.

Essa è inflitta:

a) per recidiva nei fatti che dettero in precedenza motivo a riduzione dello stipendio o per maggior gravità delle infrazioni contemplate dagli articoli 77 e 78 del presente regolamento;

b) per aver fatto pubblicazioni contro l'Amministrazione ed i superiori, o che danneggiano il prestigio e il credito dell'Istituto, o per avervi concorso di nascosto;

c) per qualsiasi infrazione che dimostri riprovevole condotta, difetto di rettitudine o tolleranza di gravi abusi;

d) per gravi insubordinazioni;

e) per inosservanza del segreto di ufficio, che abbia portato conseguenze dannose;

f) per pregiudizio recato agli interessi del Banco;

g) per offesa al decoro dell'Amministrazione;

h) per uso dell'impiego a fini personali;

i) per qualunque manifestazione collettiva, che miri ad esercitare pressione sull'azione dei superiori o a diminuirne l'autorità;

l) per denigrazione dell'Istituto, degli organi dell'Amministrazione o dei superiori.

Art. 82.

Quando la gravità dei fatti lo esiga, il direttore generale può ordinare la sospensione dal grado con privazione dello stipendio a tempo indeterminato anche prima che sia esaurito o iniziato procedimento disciplinare a carico dell'impiegato.

L'impiegato sottoposto a giudizio per delitto, può essere sospeso dal grado con privazione dello stipendio; deve essere immediatamente sospeso quando sia stato emesso contro di lui mandato di cattura. In questo ultimo caso il provvedimento di sospensione è adottato con ordinanza del direttore da cui egli dipende.

Se il procedimento penale ha termine con ordinanza o sentenza definitiva che escluda l'esistenza del fatto imputato o, pure ammettendo il fatto, escluda che l'impiegato vi abbia preso parte, la sospensione è revocata e l'impiegato riacquista il diritto agli stipendi non percepiti, dedotti gli assegni alimentari corrisposti alla famiglia.

Tuttavia l'Amministrazione, quando ritenga che dal procedimento penale siano emersi fatti o circostanze che rendano passibile l'impiegato di punizione disciplinare, può provvedere ai sensi delle disposizioni del presente capo.

La stessa norma vale nel caso di assoluzione o di non luogo a procedere anche per difetto o desistenza di istanza privata.

Qualora per effetto dell'applicazione delle norme di cui ai precedenti commi 4° e 5° l'impiegato sia punito con la sospensione dal grado, con privazione dello stipendio, deve essergli computato, nell'anzianità di grado e di servizio, il periodo della sospensione sofferta.

Nel caso previsto dal 1° comma del presente articolo, se il procedimento disciplinare ha termine col proscioglimento dell'impiegato, la sospensione è revocata e l'impiegato riacquista il diritto agli stipendi non percepiti. Se, invece, gli è inflitta una punizione minore, ovvero una sospensione più breve di quella sofferta, egli avrà diritto al rimborso della parte di assegni non percepita per il periodo corrispondente alla minorazione della pena.

L'impiegato condannato, con sentenza passata in giudicato, a pena restrittiva della libertà personale, quando non sia il caso di applicare nei suoi riguardi la revoca o la destituzione, è sospeso dal grado con privazione dello stipendio, finchè non abbia scontata la pena.

La revoca della sospensione dal grado con privazione dello stipendio fa riacquistare all'impiegato l'anzianità perduta.

Art. 83.

Si incorre nella revoca dall'impiego, indipendentemente da ogni azione penale:

a) per recidiva nelle infrazioni che dettero in precedenza motivo a sospensione dal grado con privazione dello stipendio e per maggiore gravità delle infrazioni indicate negli articoli 77, 78 e 81;

b) per grave abuso di autorità;

c) per grave abuso di fiducia;

d) per inosservanza del segreto di ufficio che abbia portato grave pregiudizio all'Istituto o a privati;

e) per mancanza contro l'onore e per qualsiasi altra che dimostri difetto di senso morale;

f) per mancata fede al giuramento sia che essa si concreti in una o più infrazioni disciplinari, sia in atteggiamenti che contraddicano fondamentalmente al giuramento stesso.

Art. 84.

Si incorre nella destituzione, indipendentemente da ogni azione penale;

a) per maggiore gravità delle infrazioni previste dal precedente art. 83;

b) per illecito uso o distrazione dei fondi amministrati o per connivente tolleranza di tali abusi commessi dagli impiegati dipendenti;

c) per accettazione di qualsiasi compenso o per qualsiasi partecipazione a benefici ottenuti o sperati dipendenti da affari trattati per ragioni di ufficio;

d) per violazione dolosa dei doveri di ufficio con pregiudizio del Banco o dei privati;

e) per gravi atti di insubordinazione contro l'Amministrazione o i superiori, commessi pubblicamente, con evidente offesa del principio di disciplina e di autorità;

f) per eccitamento alla insubordinazione collettiva;

g) per offesa alla persona del Re, alla Famiglia Reale, al Primo Ministro, al Parlamento o per pubblica manifestazione di propositi ostili alle vigenti istituzioni.

Art. 85.

Si incorre, senz'altro, nella destituzione, esclusa qualunque procedura disciplinare:

a) per qualsiasi condanna, passata in giudicato, riportata per delitti contro la patria o contro i poteri dello Stato e contro il buon costume, ovvero per delitto di peculato, concussione, corruzione, falsità, furto, truffa ed appropriazione indebita;

b) per qualsiasi condanna che porti seco la interdizione perpetua dai pubblici uffici o la vigilanza speciale dell'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 86.

L'impiegato revocato o destituito non può essere riammesso in servizio, salvo quando siano riconosciuti insussistenti gli addebiti che determinarono la revoca o la destituzione.

In tal caso, il Consiglio di amministrazione, vagliate le circostanze che determinarono il fatto, stabilirà la posizione di ruolo da conferire all'impiegato stesso.

CAPO XII.

COMMISSIONE DI DISCIPLINA.

Art. 87.

Presso la Direzione generale è istituita una Commissione di disciplina, da nominarsi ogni anno dal Consiglio di amministrazione su proposta del direttore generale.

La Commissione di disciplina esamina gli atti e formula le proposte di punizione per tutti gli impiegati di grado inferiore al 6° e per le infrazioni disciplinari contemplate dagli articoli 81, 83 e 84 del presente regolamento.

Detta Commissione è costituita di cinque impiegati, di cui uno avente grado non inferiore al 2°, che la presiede, e quattro scelti fra funzionari appartenenti ai gradi 3°, 4° e 5°.

In caso di assenza o legittimo impedimento del presidente, ne fa le veci il membro più anziano.

Un impiegato della Direzione generale, di grado non inferiore al 7°, disimpegna le funzioni di segretario.

Qualora, durante l'anno, taluno dei membri della Commissione venga a cessare, esso è sostituito per il tempo che rimane a compimento dell'anno.

Se l'impiegato membro della Commissione di disciplina viene sottoposto a procedimento disciplinare, decade senz'altro dall'incarico conferitogli.

Art. 88.

All'impiegato sottoposto al giudizio della Commissione di disciplina sono notificati i motivi determinanti il provvedimento. Egli può presentare, per iscritto od oralmente, le proprie difese alla Commissione, nel termine che gli è fissato dal presidente di essa.

Trascorso tale termine, s'intende che vi abbia rinunciato.

Art. 89.

La Commissione di disciplina prende le proprie decisioni a maggioranza di voti. A parità di voti prevale quello del presidente. Qualora esistano più proposte, il presidente mette ai voti la meno favorevole all'incolpato, e successivamente, se necessario, le altre.

CAPO XIII.

ISTITUZIONI DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA.

Art. 90.

Sono istituzioni di previdenza e di assistenza del personale del Banco:

1° la Cassa cooperativa di credito e l'Associazione di previdenza;

2° il Fondo di previdenza per sussidi in caso di morte.

E' riconosciuta opera di previdenza e di assistenza anche il mantenimento in istituti di istruzione e di educazione di orfani bisognosi di impiegati, provvedendovisi, nei singoli casi, con deliberazione del Consiglio di amministrazione.

CAPO XIV.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 91.

Alla data di emanazione del Regio decreto che approva il presente regolamento, il personale in ruolo verrà iscritto nella nuova pianta organica come segue:

Pianta organica cessante.	*Pianta organica che entra in vigore.*
Direttori, ragioniere generale, ispettori	Grado 5° ruolo ordinario.
Capi di ufficio	Grado 7° ruolo ordinario.
Avvocati	Grado 7° ruolo personale tecnico.
Ingegneri	Grado 7° ruolo personale tecnico.
Assistenti tecnici	Grado 8° ruolo personale tecnico.
Cassieri guardaroba	Grado 7° ruolo personale di cassa.
	Grado 7° ruolo personale Monti di pietà.
Vice-cassieri guardaroba	grado 8° personale di cassa
	grado 8° personale Monti di pietà.
Aiuto-cassieri guardaroba	grado 9° personale di cassa.
	grado 9° personale Monti di pietà.
Ufficiali	grado 8° ruolo ordinario.
Estimatori di oggetti preziosi	grado 8° personale Monti di pietà.
Estimatori di pannine	grado 9° personale Monti di pietà.
Impiegati d'ordine del ruolo ordinario	grado 9° ruolo ordinario.
Personale d'ordine femminile	grado 9° ruolo ordinario.
Commessi di cassa	grado 10° personale di cassa.
Uscieri	grado 11° personale subalterno.

Nel nuovo grado ogni impiegato conserverà l'anzianità che aveva nel grado occupato nella vecchia pianta organica. L'impiegato godrà dello stipendio di pianta del nuovo grado ed accessori, più gli aumenti periodici spettantigli in relazione alla anzianità nel grado.

Nel grado 9° del personale amministrativo contabile verranno costituiti due distinti ruoli per il personale maschile e per il personale femminile.

Gli impiegati ex combattenti, a cui non sia stato precedentemente riconosciuto ed applicato il beneficio di cui all'art. 41 del R. decreto 30 settembre 1922, n. 120, godranno, agli effetti dell'assegnazione degli aumenti periodici, l'abbreviazione stabilita dal decreto stesso.

Gli impiegati di grado inferiore al 7° provvisti di laurea o di diploma di studi superiori, i quali abbiano qualifica non inferiore a « distinto », godranno di un aumento periodico in più di quelli a loro spettanti per l'anzianità nel grado.

Art. 92.

Compiuta la sistemazione del personale della nuova pianta, come all'articolo precedente, l'Amministrazione del Banco procederà alle promozioni ai gradi superiori, ed alle nomine ai gradi iniziali, in conformità delle disposizioni del presente regolamento, provvedendo, a misura dei bisogni dell'Istituto, a coprire gradualmente i posti determinati dalla tabella organica.

Nella prima attuazione l'Amministrazione può derogare dall'osservanza dei termini minimi di permanenza nel grado stabiliti dal presente regolamento.

Il Consiglio di amministrazione potrà, in via eccezionale, assegnare indennità integrative « ad personam », da riassorbirsi nei successivi aumenti, a quegli impiegati che, per effetto dell'applicazione del presente regolamento organico, abbiano da incorrere in sensibili riduzioni del trattamento precedentemente goduto.

Art. 93.

L'indennità di caroviveri è conservata nella stessa misura e per la stessa durata e limiti per cui avrà vigore per il personale dello Stato, con equiparazione dei gradi in base agli assegni (stipendio ed indennità di servizio attivo).

Art. 94.

I ruoli transitori degli impiegati d'ordine e degli uscieri sono mantenuti fino ad esaurimento. Gli impiegati ad essi appartenenti saranno iscritti rispettivamente nei gradi 9° ed 11° del ruolo ordinario, senza alcun riconoscimento di anzianità precedente, e senza diritto a successivi aumenti di stipendio.

Art. 95.

In parziale deroga alle disposizioni dell'art. 19, gli impiegati attualmente in servizio che raggiungeranno il grado di capi di ufficio potranno essere promossi a direttori di agenzie e vice-direttori anche se non forniti di laurea o diploma di Istituto superiore.

Art. 96.

Il personale proveniente dalle cessate istituzioni di credito agrario, fuse nel Banco in base al R. decreto 29 luglio 1927, n. 1509, potrà, a misura che l'Amministrazione ne decida la assunzione, essere incorporato nei gradi 4°, 5°, 6° e 7° del ruolo speciale « Personale del Credito agrario » e nei gradi 7°, 8° e 9° del personale amministrativo-contabile (ruolo ordinario), esclusa ogni diversa assegnazione.

Esso avrà anzianità dalla data dell'assunzione.

Potrà essere riconosciuta, agli effetti dell'inquadramento, una anzianità convenzionale non superiore, in ogni caso, a metà di quella conseguita presso le istituzioni di credito agrario cessate.

La stessa anzianità potrà essere utile agli effetti della liquidazione della pensione qualora l'impiegato lo chieda e versi un contributo di riscatto da determinarsi in base alle disposizioni del R. decreto 21 novembre 1923, n. 2480.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

ALLEGATO *A*.

Tabella numerica del personale.

RUOLO ORDINARIO.

Personale direttivo.

Direttore generale	N. 1
Direttori centrali (ragioniere generale, ispettore generale, provveditore)	» 10
Direttori di sede	» 16
Ispettori	» 12
Direttori di succursale	» 29
Direttori di agenzie, e vice-direttori	» 55

Personale amministrativo-contabile.

Capi-ufficio, capi contabili, agenti	» 220
Ufficiali	» 368
Alunni	» 410
Alunne e dattilografe	» 220

Personale di cassa.

Cassieri principali	» 23
Cassieri	» 39
Vice-cassieri	» 70
Aiutanti cassieri	» 119
Commessi di cassa	» 144

Personale subalterno.

Uscieri capi	» 44
Uscieri, custodi, conducenti di automobili, telefoniste	» 264

RUOLI SPECIALI.

Personale dei Monti di pietà.

Guardaroba	N. 4
Vice-guardaroba	» 6
Aiutanti guardaroba	» 6
Estimatori oggetti preziosi	» 22
Estimatori di pannine	» 8

Personale del Credito agrario.

Ispettori	» 2
Consulenti tecnici superiori	» 1
Capi sezione	» 9
Consulenti tecnici	» 23

Personale tecnico.

Avvocati capi	» 2
Avvocati	» 9
Avvocati aggiunti	» 12
Ingegneri capi	» 1
Ingegneri	» 2
Ingegneri aggiunti	» 3
Assistenti tecnici	» 6

ALLEGATO B.

Stipendi, supplementi di servizio attivo ed aumenti periodici per il personale del ruolo ordinario

GRADI	Stipendio	Supplemento di servizio attivo	Aumenti periodici N.	Periodicità	Importo
2° — Direttori centrali	26,000	9,000	4	quadr.	4,000
3° — Direttori di sedi	23,000	7,000	4	quadr.	3,500
4° — Ispettori	21,000	6,000	4	trienn.	3,000
5° — Direttori di succursale	20,000	6,000	4	trienn.	2,500
6° — Direttori di agenzie e vice-direttori	16,000	5,000	4	trienn.	1,500
7° — Capi ufficio, capi-contabili, agenti	15,000	4,000	5 3	trienn. quadr.	1,000 1,200
8° — Ufficiali	9,000	3,000	5 5	bienn. trienn.	800 1,000
9° — Alunni	8,000	2,500	5 5	bienn. trienn.	400 500
9° — Alunne e dattilografe	7,000	1,500	5 5	bienn. trienn.	300 400
6° — Cassieri principali	16,000	5,000	5	trienn.	2,000
7° — Cassieri	15,000	4,000	5 3	trienn. quadr.	1,000 1,200
8° — Vice-cassieri	10,000	3,000	5 5	bienn. trienn.	800 1,000
9° — Aiutanti di cassa	8,000	2,500	5 5	bienn. trienn.	400 500
10° — Commessi di cassa	7,500	2,000	3 3	trienn. quadr.	400 700
10° — Uscieri capi	7,500	1,500	3 3	trienn. quadr.	400 700
11° — Uscieri, custodi, conducenti di automobili, telefoniste	7,000	1,000	3 3	trienn. quadr.	300 600

Segue: ALLEGATO B.

Stipendi, supplementi di servizio attivo ed aumenti periodici per il personale dei ruoli speciali.

GRADI	Stipendio	Supplemento di servizio attivo	Aumenti periodici N.	Periodicità	Importo
Ruolo Monti di pietà.					
7° — Guardaroba	15,000	4,000	5 3	trienn. quadr.	1,000 1,200
8° — Vice-guardaroba	10,000	3,000	5 5	bienn. trienn.	800 1,000
9° — Aiutanti guardaroba	8,000	2,500	5 5	bienn. trienn.	400 500
8° — Estimatori di oggetti preziosi	9,000	3,000	5 5	bienn. trienn.	800 1,000
9° — Estimatori di pannine	8,000	2,500	5 5	bienn. trienn.	400 500
Ruolo Credito agrario.					
4° — Ispettori	21,000	6,000	5	trienn.	3,000
5° — Consulenti tecnici superiori	20,000	6,000	5	trienn.	2,500
6° — Capi sezione	16,000	5,000	5	trienn.	1,500
7° — Consulenti tecnici	15,000	4,000	5 3	trienn. quadr.	1,000 1,200
Ruolo Personale tecnico.					
4° — Avvocati capi	21,000	6,000	4	trienn.	3,000
5° — Avvocati	20,000	6,000	5	trienn.	2,500
7° — Avvocati aggiunti	15,000	4,000	5 3	trienn. quadr.	1,000 1,200
4° — Ingegneri capi	21,000	6,000	4	trienn.	3,000
5° — Ingegneri	20,000	6,000	5	trienn.	2,500
7° — Ingegneri aggiunti	15,000	4,000	5 3	trienn. quadr.	1,000 1,200
8° — Assistenti tecnici	9,000	3,000	5 5	bienn. trienn.	800 1,000

ALLEGATO C.

Indennità annuali di rappresentanza e di rischio.

A. — INDENNITÀ DI RAPPRESENTANZA.

Ruolo ordinario.

2° Direttori centrali	L.	10,000
3° Direttori di sede	»	8,000
4° Ispettori	»	5,000
5° Direttori di succursale	»	5,000
6° Direttori di agenzia e vice-direttori	»	3,000
7° Capi di ufficio, capi contabili e agenti	»	2,000

Ruoli speciali (Credito agrario).

4° Ispettori	»	5,000
5° Consulenti tecnici superiori	»	5,000
6° Capi sezione	»	3,000

B. — INDENNITÀ DI RISCHIO.

Ruolo ordinario.

6° Cassieri principali	L.	4,000
7° Cassieri	»	2,000
8° Vice-cassieri	»	1,500
9° Aiutanti di cassa	»	1,200
10° Commessi di cassa	»	1,000

Ruoli speciali (Monti di pietà).

7° Guardaroba	»	2,000
8° Vice guardaroba	»	1,500
9° Aiutanti guardaroba	»	1,200

ALLEGATO D.

Indennità di famiglia

(annua, per ogni figlio minorenne a carico, oltre il secondo)

Gradi		Indennità
4°, 5° e 6°	L.	1,500
7°	»	1,000
8° e 9°	»	600
10° e 11°	»	400

ALLEGATO E.

Tabella delle indennità di trasferta e di missione.

Gradi		Indennità giornaliera
2° e 3°	L.	100
4° e 5°	»	80
6° e 7°	»	70
8° e 9°	»	60
10°	»	50
11°	»	40

Per il rimborso delle spese di viaggio e di trasporto del mobilio si applicano le disposizioni in vigore per gli impiegati delle Amministrazioni dello Stato.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

Numero di pubblicazione 1192.

REGIO DECRETO 5 aprile 1928, n. 787.

Variazioni di stanziamento negli stati di previsione della spesa di alcuni Ministeri, per l'esercizio finanziario 1927-28.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA.

Viste le leggi 7 aprile 1927, nn. 452, 453 e 504, 2 giugno 1927, n. 831, 9 giugno 1927, nn. 857, 858 ed 859, e 16 giugno 1927, n. 943;

Visto l'art. 41, primo comma, del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Negli stati di previsione della spesa per l'esercizio 1927-1928, appresso indicati, sono apportate le seguenti variazioni:

a) *In aumento*:

Ministero delle finanze:

Cap. n. 29 - Personale di ruolo dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio dei Ministri	L.	500
Cap. n. 35 - Personale della Consulta araldica	»	600
Cap. n. 78 - Personale di ruolo ecc. del Ministero e delle Intendenze, ecc.	»	2,600,000
Cap. n. 83 - Personale di concetto e d'ordine delle ragionerie, ecc.	»	500,000
Cap. n. 120 - Assegni di medaglie al valore, ecc.	»	200,000
Cap. n. 124 - Personale di ruolo delle Amministrazioni esterne del catasto, ecc.	»	2,480,000
Cap. n. 216 - Personale del ruolo tecnico e di servizi speciali per le privative, ecc.	»	270,000
Totale	L.	6,051,100

Ministero della giustizia e degli affari di culto:

Cap. n. 35 - Personale civile, ecc. (Carceri)	L.	400,000

Ministero degli affari esteri:

Cap. n. 18 - Stipendi e supplementi di servizio attivo al personale di legazione, ecc.	L.	500,000

Ministero della pubblica istruzione:

Cap. n. 17 - Personale di ruolo dell'Amministrazione regionale scolastica, ecc.	L.	3,700,000

Ministero dell'interno:

Cap. n. 25 - Indennità per una sola volta invece di pensioni, ecc.	L.	600,000

Ministero dei lavori pubblici:

Cap. n. 1 - Amministrazione centrale - Personale, ecc.	L.	800,000
Cap. n. 4 - Incaricati stabili - Retribuzioni, ecc.	»	2,000,000
Totale	L.	2,800,000

Ministero della guerra:

Cap. n. 15 - Ufficiali del Regio esercito - Stipendi, ecc.	L. 12,000,000
Cap. n. 16 - Sottufficiali, caporali e soldati - Stipendi, ecc.	» 7,500,000
Cap. n. 48 - Carabinieri Reali, ufficiali - Stipendi, ecc.	» 1,500,000
Cap. n. 50 - Carabinieri Reali - Sottufficiali, ecc.	» 15,000,000
Totale	L. 36,000,000

Ministero dell'economia nazionale:

Cap. n. 1 - Stipendi ed assegni al personale di ruolo, ecc.	L. 100,000

b) *In diminuzione*:

Ministero delle finanze:

Cap. n. 326 - Indennità temporanea mensile al personale straordinario, ecc.	L. 300,000
Cap. n. 361 - Personale del ruolo transitorio di cui al R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2884	» 1,000,000
Totale	L. 1,300,000

Ministero della giustizia:

Cap. n. 1 - Ministero - Personale di ruolo, ecc.	L. 500,000
Cap. n. 18 - Cancellerie e segreterie giudiziarie - Personale, ecc.	» 2,000,000
Totale	L. 2,500,000

Il presente decreto andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 aprile 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 aprile 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 271, foglio 180. — CASATI.

Numero di pubblicazione 1193.

REGIO DECRETO 12 febbraio 1928, n. 730.

Imposizione delle zone di servitù militari intorno al deposito munizioni per le artiglierie autocampali, in Pescara.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sulle servitù militari, approvato con R. decreto 16 maggio 1900, n. 401;

Visto il regolamento per l'esecuzione di detto testo unico di leggi, approvato con R. decreto 11 gennaio 1901, n. 32;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Intorno al deposito munizioni per le artiglierie autocampali e di posizione in Pescara sono imposte le zone di servitù militari.

Art. 2.

Tali zone sono fissate, entro i limiti stabiliti dal succitato testo unico, nel piano annesso al presente decreto, firmato, d'ordine Nostro, dal Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 febbraio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 aprile 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 271, foglio 127. — SIROVICH.

La pianta del piano verrà pubblicata nella sola Raccolta ufficiale.

Numero di pubblicazione 1194.

REGIO DECRETO 5 gennaio 1928, n. 756.

Autorizzazione alla Cassa centrale di risparmi e depositi di Firenze a cedere la propria filiale in Carmignano alla Cassa di risparmi e depositi di Prato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto l'art. 9 del R. decreto-legge 10 febbraio 1927, numero 269, che modifica l'ordinamento delle Casse di risparmio e dei Monti di pietà di 1ª categoria;

Vedute le istanze della Cassa di risparmi e depositi di Prato, in data 19 gennaio 1927, e della Cassa centrale di risparmi e depositi di Firenze, in data 30 settembre 1927, in ordine alla cessione da parte di quest'ultima della sua filiale in Carmignano alla Cassa di risparmi e depositi di Prato;

Udito il parere dell'Istituto di emissione;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La Cassa centrale di risparmi e depositi di Firenze è autorizzata a cedere la propria filiale in Carmignano alla Cassa di risparmi e depositi di Prato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 gennaio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 aprile 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 271, foglio 152. — CASATI.

Numero di pubblicazione 1195.

REGIO DECRETO 5 febbraio 1928, n. 577.

Approvazione del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche, emanate in virtù dell'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, sulla istruzione elementare, post-elementare, e sulle sue opere di integrazione.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 5 del R. decreto-legge 7 aprile 1927, n. 641, in virtù del quale il Governo del Re fu autorizzato a riordinare, coordinare e pubblicare in testo unico tutte le norme di carattere legislativo sulla istruzione elementare, post-elementare, e sulle sue opere di integrazione, nonchè quelle sulle stesse materie contenute in decreti emanati in virtù dell'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, con facoltà di introdurvi quelle disposizioni complementari ed integrative che si rendessero necessarie, posteriormente alla pubblicazione del precitato R. decreto-legge 7 aprile 1927, n. 641;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvato il testo unico delle leggi e delle norme giuridiche, emanate in virtù dell'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, sulla istruzione elementare, post-elementare, e sulle sue opere di integrazione, annesso al presente decreto e visto, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 febbraio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDELE.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 aprile 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 271, foglio 4. — SIROVICH.

TESTO UNICO

TITOLO I.

ORDINAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE LOCALE PER L'ISTRUZIONE ELEMENTARE.

CAPO I.

Consiglio scolastico e Consiglio di disciplina.

Art. 1.

(Art. 1 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432).

Presso ogni Provveditorato agli studi sono istituiti, per gli affari dell'istruzione elementare, un Consiglio scolastico ed un Consiglio di disciplina, ambedue presieduti dal Regio provveditore.

Art. 2.

(Art. 2 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432; art. 8 R. decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 209).

Il Consiglio scolastico è composto di sei membri, oltre al presidente, e cioè di un preside di istituti medi di istruzione governativi, di un sanitario e di altre quattro persone che abbiano speciale conoscenza dell'ordinamento della istruzione elementare e dei particolari bisogni della scuola.

I membri del Consiglio scolastico sono nominati per decreto ministeriale.

Restano in carica un biennio e sono riconfermabili.

Art. 3.

(Art. 3 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432; art. 1 R. decreto 17 febbraio 1927, n. 211).

Il Consiglio scolastico si aduna normalmente due volte al mese.

Esso delibera sull'istituzione, la soppressione e la distribuzione delle scuole classificate, amministra i fondi e le rendite, comunque provenienti, destinati all'istruzione elementare; approva le deliberazioni comunali aventi per obbietto materie contemplate dalle leggi e dai regolamenti sulla istruzione elementare nonchè il bilancio preventivo e il conto consuntivo dei patronati scolastici.

Si sostituisce al Comune nei casi di cui all'art. 53.

Dà pareri sui licenziamenti per ragioni didattiche, sulla decadenza e sulla dispensa dall'ufficio, sui trasferimenti per ragioni di servizio, sui ritardi di promozione, sulla idoneità delle persone chiamate ad impartire l'istruzione religiosa, sulla istituzione dei corsi di lezione di cui al 2° comma dell'art. 31 e sopra tutti gli altri provvedimenti e proposte sui quali il Regio provveditore agli studi reputi opportuno di interpellarlo.

Provvede, inoltre, sopra ogni altro argomento devoluto alla sua competenza dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

Art. 4.

(Art. 4 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432; art. 8 R. decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 209).

Il Consiglio di disciplina è composto di quattro membri, oltre al presidente, e cioè di due membri del Consiglio scolastico, di un professore di istituti medi di istruzione governativi e di un direttore didattico comunale o di un insegnante elementare titolare di scuola classificata, secondo che l'incolpato sia un direttore didattico comunale od un insegnante elementare.

I membri del Consiglio di disciplina sono nominati per decreto ministeriale.

Restano in carica per un biennio e sono riconfermabili.

Art. 5.

(Art. 5 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432).

Il Consiglio di disciplina giudica della responsabilità disciplinare dei maestri e dei direttori didattici comunali nei limiti di cui all'art. 152 e nei modi e con le formalità stabilite dal regolamento.

CAPO II.

Provveditore e Ufficio scolastico.

Art. 6.

(Art. 6 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432; art. 2 R. decreto 17 febbraio 1927, n. 211; art. 3 R. decreto 7 aprile 1927, n. 640).

Il Regio provveditore agli studi vigila personalmente e per mezzo degl'ispettori sull'insegnamento pubblico e pri-

vato; decide, con provvedimento definitivo, sui ricorsi contro i certificati di servizio rilasciati dagli ispettori scolastici; promuove ogni provvedimento utile all'istruzione elementare; dispone nei casi urgenti, per ragioni sanitarie o per grave motivo d'ordine interno, l'immediata temporanea chiusura delle scuole; nomina, d'accordo con il prefetto competente, commissari scolastici con facoltà di indagare presso i Comuni inadempienti agli obblighi scolastici; esercita tutte le altre attribuzioni deferitegli dalle leggi e dai regolamenti.

Art. 7.

(Art. 7 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432).

L'ufficio di Regio provveditore agli studi si può conferire, oltre che per promozione dal ruolo dell'Amministrazione scolastica locale ovvero per trasferimento o per promozione dal ruolo dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione, anche, a scelta del ministro, a coloro che per dottrina, per esperienza e per autorità morale, siano riconosciuti particolarmente idonei all'ufficio, fra i presidi e i professori di istituti medi di istruzione governativi, fra i funzionari amministrativi di gruppo *A* di qualsiasi grado dell'Amministrazione centrale e locale della pubblica istruzione, o fra persone estranee all'Amministrazione dello Stato.

Art. 8.

(Art. 8 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432).

Alla diretta dipendenza del Regio provveditore agli studi è posto l'Ufficio scolastico costituito di funzionari delle carriere amministrativa, di ragioneria e d'ordine.

Art. 9.

(Art. 9 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432).

Alle spese per i locali e per l'arredamento dell'Ufficio scolastico provvedono le Provincie comprese nella giurisdizione del Provveditorato agli studi; alle spese predette lo Stato contribuisce nella misura di cui all'annessa tabella *A*.

Capo III.

Ispettori e direttori governativi.

Art. 10.

(Art. 10 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432; art. 3 e 4 R. decreto 29 luglio 1925, n. 1286).

Gli ispettori centrali per l'istruzione elementare con ufficio presso il Ministero della pubblica istruzione provvedono al coordinamento del servizio di vigilanza degli ispettori scolastici.

E' pure loro compito l'attendere a studi ed indagini, su richiesta del direttore generale per l'istruzione elementare.

Essi vengono nominati mediante esame di concorso. Salva l'applicazione dell'art. 11 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3084, possono pure essere nominati dal ministro, a scelta fra persone che abbiano la competenza, l'autorità e le attitudini richieste per l'ufficio o che appartengano ai ruoli del personale dipendente dal Ministero della pubblica istruzione.

Il numero dei posti di ispettore centrale è indicato nella tabella *B*.

Art. 11.

(Art. 11 e 12 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432).

Il territorio del Regio Provveditorato agli studi è diviso, con decreto ministeriale, in circoscrizioni ispettive e, limitatamente alla parte non compresa nella giurisdizione dei Comuni che godono dell'autonomia scolastica, in circoli didattici.

La circoscrizione ispettiva è affidata a un Regio ispettore scolastico; il circolo didattico a un direttore didattico governativo.

Art. 12.

(Art. 13 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432; art. 1 R. decreto 10 giugno 1926, n. 1125; tabella n. 37 allegata al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395; art. 3 R. decreto-legge 20 agosto 1926, n. 1667).

Gli ispettori scolastici e i direttori didattici governativi sono alla diretta dipendenza del Regio provveditore agli studi.

La sede del loro ufficio è presso una delle scuole pubbliche del Comune capoluogo della circoscrizione o del circolo. Le spese di arredamento, di illuminazione e riscaldamento, di custodia e pulizia del locale di ufficio sono a carico del Comune.

Il numero dei posti di ispettore scolastico e di direttore didattico governativo è indicato nella tabella *B*.

Art. 13.

(Art. 14 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432).

Quando una circoscrizione ispettiva sia temporaneamente priva del titolare, il Regio provveditore agli studi può affidarla, in via provvisoria, ad un direttore didattico governativo, o, se le esigenze del servizio lo consiglino, a più direttori, ciascuno per una parte, oppure all'ispettore scolastico viciniore.

Per il servizio di supplenza in circoscrizioni scolastiche può essere corrisposto un compenso non superiore alla somma mensile di L. 120, complessivamente per ciascuna circoscrizione.

Quando un circolo di direzione didattica sia sprovvisto del titolare, il Regio provveditore agli studi può incaricare della supplenza uno dei direttori didattici di circoli limitrofi.

Per tale supplenza può essere corrisposto ai direttori didattici un compenso mensile non superiore a L. 50. Qualora la supplenza si riferisca a più direzioni, il compenso può elevarsi ad un massimo di lire 75.

I compensi di cui ai commi precedenti gravano sui capitoli del bilancio del Ministero della pubblica istruzione sui quali si pagano gli stipendi degli ispettori scolastici e dei direttori didattici governativi; non sono dovuti nei casi di supplenza per ordinario congedo del titolare.

Art. 14.

(Art. 15 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432; art. 4 R. decreto 7 aprile 1927, n. 640).

Il Regio ispettore scolastico nell'ambito della sua circoscrizione vigila sull'istruzione pubblica e privata; autorizza l'apertura di scuole o di istituti privati di istruzione elementare; provvede alla supplenza dei direttori assenti con incarico a direttori di sedi viciniori; rilascia i certificati di servizio ai maestri sulla base dei verbali di visita e dei rapporti informativi; decide definitivamente sui ricorsi contro i provvedimenti dei direttori didattici riguardanti i congedi, le supplenze, l'assegnazione delle classi e contro i verbali di visita.

Art. 15.

(Art. 16 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432).

Gli ispettori scolastici non assegnati ad una circoscrizione ispettiva, sono dal Ministero posti a disposizione dei Regi provveditori agli studi.

Art. 16.

(Art. 17 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432).

Il direttore didattico governativo visita le scuole e compila i rapporti informativi sugli insegnanti; assegna, annualmente, i maestri alle varie classi disciplinando i turni di avvicendamento; provvede alla concessione dei congedi ed alla continuità dell'insegnamento nei casi di assenza dei maestri; determina il calendario e l'orario delle scuole e fissa i giorni degli esami, nominando altresì le Commissioni esaminatrici; propone nuovi ordinamenti, abbinamenti e sdoppiamenti di classi.

Art. 17.

(Art. 18 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432; art. 10 R. decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 209; art. 1 R. decreto 23 luglio 1926, n. 1598).

Gli ispettori scolastici e i direttori didattici governativi sono nominati per concorso per titoli ed esami, da espletarsi secondo le disposizioni del regolamento.

Nell'indire i concorsi ai posti ispettivi e direttivi l'Amministrazione ha facoltà di determinare il numero dei posti stessi da riservare alle donne.

La tassa di ammissione al concorso è di L. 50.

I direttori didattici senza insegnamento dei Comuni le cui scuole elementari passino all'amministrazione dei Regi Provveditorati agli studi, quando siano stati nominati a norma di legge, possono, all'atto del passaggio delle scuole, in seguito a loro domanda, essere assunti senza esami nel ruolo dei direttori didattici governativi. La decorrenza della nomina è quella della data in cui le scuole dei Comuni furono assunte dai Provveditorati e nel ruolo i nuovi direttori sono inscritti subito dopo il direttore che per ultimo aveva ottenuto la nomina alla data predetta.

I direttori di cui al comma precedente che abbiano stipendio superiore a quello iniziale di direttore didattico governativo, compreso il supplemento di servizio attivo, conservano la differenza a titolo di assegno personale, che sarà assorbita nei successivi aumenti.

Art. 18.

(Art. 1, 2 e 4 R. decreto-legge 20 maggio 1924, n. 834).

Ai membri delle Commissioni esaminatrici dei concorsi a posti di ispettore scolastico e di direttore didattico governativo nelle scuole elementari, a posti di ruolo nei Regi Istituti dei sordomuti e nelle Scuole di metodo per l'educazione materna e di insegnante e maestro istitutore dei ciechi è corrisposto, oltre al rimborso delle spese di viaggio secondo le norme vigenti, un compenso di L. 500 per il primo gruppo di candidati sino ai 10 e successivamente di L. 200 per ogni gruppo di 10 sino ai 50, di L. 100 per ogni gruppo di 10 sino ai 100, di L. 30 per ogni gruppo di 10 sino ai 150 e di L. 20 per ogni ulteriore gruppo di 10.

Per le prove orali è corrisposto a ciascun commissario, per ogni concorrente che abbia sostenuto la prova, un ulteriore compenso di L. 5 sino ai 250 esaminati, di L. 2 dai 251 ai 500 e di L. 1 dai 501 in poi.

Al pagamento dei compensi si provvede dopo l'approvazione della graduatoria con decreto ministeriale; ma ai commissari che la richiedano può essere accordata, al termine dei lavori, un'anticipazione non superiore ai due terzi dell'intero compenso loro spettante oltre il rimborso delle spese di viaggio.

I compensi di cui al comma primo sono ridotti di un terzo per i commissari che risiedano nella città nella quale hanno luogo gli esami.

Ai membri delle Commissioni di vigilanza per i concorsi è corrisposta una diaria di L. 25.

I compensi di cui ai precedenti commi spettano a tutti i commissari, appartengano essi o non alla Amministrazione dello Stato.

Art. 19.

(Art. 24, 1° comma, R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722; articolo unico R. decreto 9 giugno 1927, n. 1232).

Ai direttori didattici governativi in prova, assunti per concorso, spetta durante il periodo di prova un assegno mensile pari allo stipendio di cui essi erano provvisti nel ruolo di provenienza, senza alcun diritto a supplemento di servizio attivo.

Tale assegno non potrà tuttavia in nessun caso superare lo stipendio minimo stabilito per il grado di direttore didattico governativo.

Ferma restando la disposizione di cui al comma precedente, per i direttori didattici in prova, i quali, nelle more del concorso, abbiano lasciato l'ufficio di maestro, l'assegno sarà commisurato allo stipendio da essi goduto all'atto in cui cessarono di appartenere ai ruoli magistrali.

CAPO IV.

Direzioni comunali.

Art. 20.

(Art. 19 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432).

In ogni Comune, che conserva l'amministrazione delle scuole elementari, la direzione delle scuole deve essere affidata ad un direttore didattico comunale.

Esso sarà coadiuvato da direttori sezionali, uno per ogni gruppo di trenta classi con maestro proprio, od uno per ogni gruppo più numeroso di classi, purchè riunite in un medesimo edificio scolastico.

Se il numero delle classi con maestro proprio sia superiore a duecento, la direzione delle scuole elementari dovrà essere affidata a un direttore centrale.

Art. 21.

(Art. 9 R. decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 209).

I Comuni, che amministrano direttamente un numero di scuole elementari non superiore a venti, hanno facoltà di chiedere di essere esonerati dall'obbligo loro imposto di provvedere con proprio personale alla direzione delle scuole. Sulla domanda, sentito il Regio provveditore agli studi, provvede il Ministero, che determina a quale circolo debbano essere aggregate le scuole del Comune richiedente agli effetti della direzione didattica di esse, e fissa la somma che il Comune deve versare annualmente all'Erario a titolo di concorso nelle spese di vigilanza.

Art. 22.

(Art. 20 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432).

Le attribuzioni dei direttori di cui all'art. 20 sono quelle affidate ai direttori didattici governativi. Ad essi si applicano le norme sullo stato giuridico dei maestri elementari.

Art. 23.

(Art. 21 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432).

Il regolamento scolastico del Comune stabilisce le norme per il funzionamento della direzione didattica e determina, occorrendo, il numero delle direzioni sezionali.

I direttori centrali e i direttori didattici comunali e sezionali sono nominati per concorso.

Condizione essenziale di ammissione al concorso è il possesso del titolo di abilitazione all'ufficio.

Il regolamento scolastico comunale può stabilire che al concorso per direttore sezionale siano ammessi soltanto insegnanti del Comune e che, quando il numero delle classi elementari del Comune stesso non sia superiore a sessanta, al concorso per direttore didattico siano ugualmente ammessi soltanto i detti insegnanti.

Art. 24.

(Art. 1 R. decreto-legge 7 aprile 1927, n. 641).

E' data facoltà ai Comuni, che hanno non meno di sessanta classi con maestro proprio, di nominare il direttore centrale o il direttore didattico comunale, oltre che nei modi prescritti dall'articolo precedente, scegliendolo tra coloro che esercitano servizio ispettivo per l'istruzione elementare alla dipendenza del Ministero della pubblica istruzione, o tra persone anche estranee ai ruoli dell'Amministrazione scolastica statale, fornite di abilitazione all'ufficio di direttore didattico o d'ispettore scolastico, o tra quelle fornite di laurea in lettere o in filosofia o di diploma per l'insegnamento negli Istituti medî rilasciati dagli Istituti superiori di magistero, anche se sprovviste del titolo di abilitazione all'ufficio suddetto, le quali tutte per la loro preparazione diano affidamento di saper degnamente esercitare le funzioni direttive.

La deliberazione di nomina diviene esecutiva dopo che sia intervenuta l'approvazione del ministro.

Art. 25.

(Art. 23 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432).

Lo stipendio e le condizioni di carriera del direttore didattico e del direttore sezionale nelle scuole amministrate dai Comuni non possono essere inferiori a quelli stabiliti per i direttori didattici governativi.

TITOLO II.

ORDINAMENTO DIDATTICO E AMMINISTRATIVO DELLA SCUOLA.

CAPO I.

Ordinamento didattico.

§ 1. — *Gradi di insegnamento e programmi.*

Art. 26.

(Art. 24 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432).

L'istruzione elementare si distingue in tre gradi: preparatorio, inferiore e superiore.

Il grado preparatorio ha normalmente la durata di tre anni.

Il grado inferiore si compie in tre anni; il superiore almeno in due anni.

Le classi di grado superiore oltre la 5ª prendono il nome di classi integrative di avviamento professionale.

Art. 27.

(Art. 25 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432).

A fondamento e coronamento della istruzione elementare in ogni suo grado è posto l'insegnamento della dottrina cristiana secondo la forma ricevuta nella tradizione cattolica.

All'istruzione religiosa si provvede, nei giorni e nelle ore stabilite a norma del regolamento, per mezzo di insegnanti delle classi, i quali siano reputati idonei a questo ufficio e lo accettino, o di altre persone la cui idoneità sia riconosciuta dal Regio provveditore agli studi, sentito il Consiglio scolastico.

Per l'idoneità così dei maestri come delle altre persone ad impartire l'istruzione religiosa il Regio provveditore si attiene al conforme parere della competente autorità ecclesiastica.

Sono esentati dall'istruzione religiosa nella scuola i fanciulli i cui genitori dichiarino di volervi provvedere personalmente.

Art. 28.

(Art. 26 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432).

L'istruzione del grado preparatorio ha carattere ricreativo e tende a disciplinare le prime manifestazioni dell'intelligenza e del carattere del bambino.

Essa comprende, oltre alle preghiere più semplici:

1° canto e audizione musicale;

2° disegno spontaneo;

3° giuochi ginnastici;

4° facili esercizi di costruzione, di plastica e di altri lavori manuali; giardinaggio e allevamento di animali domestici;

5° rudimenti delle nozioni di più generale possesso e correzione di pregiudizi e superstizioni popolari.

Art. 29.

(Art. 27 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432).

L'istruzione del grado inferiore comprende, oltre agli esercizi del grado preparatorio, tra i quali si dà particolare sviluppo al canto, al disegno in rapporto agli altri insegnamenti, ed alla ginnastica:

1° preghiere e nozioni fondamentali della dottrina cristiana; brevi e chiare sentenze e narrazioni di immediata significazione, ricavate dalle Scritture e segnatamente dai Vangeli; successivamente, racconti di storia sacra; illustrazione del *Pater;*

2° letture e scritture;

3° insegnamento dell'aritmetica elementare e nozioni sul sistema metrico;

4° esercizi orali di traduzione dal dialetto; facili esercizi di esposizione per iscritto; recitazione di inni nazionali e di poesie;

5° nozioni varie, con sopraluoghi per la diretta esperienza del lavoro agricolo ed industriale; conoscenza di opere d'arte, ricordi e monumenti;

6° rudimenti di geografia.

Nei luoghi in cui non siano istituite classi del grado superiore, viene insegnata, altresì, la storia del Risorgimento nazionale fino ai nostri giorni.

Art. 30.

(Art. 28 R. decreto 1° ottobre 1923, n. 2185).

Il grado superiore, fino alla classe 5ª, comprende, oltre allo svolgimento sistematico delle materie del grado inferiore, con particolare estensione delle letture storiche di religione cattolica, avendo riguardo alla tradizione agiografica locale e nazionale:

1° lezioni sulla morale e sul dogma cattolico, sulla base dei dieci comandamenti e delle parabole del Vangelo; prin-

cipî della vita religiosa e del culto; Sacramenti e rito secondo la credenza e la prassi cattolica;

2° lettura di libri utili ad orientare il fanciullo rispetto ai problemi della vita domestica e sociale;

3° storia e geografia, con particolare riguardo all'Italia; nozioni sommarie e letture circa la struttura geografica, amministrativa, agricola, industriale, commerciale, bancaria e le condizioni del mercato del lavoro dei paesi verso i quali sono orientati e si orientano le correnti migratorie permanenti e temporanee della regione;

4° nozioni e letture sull'ordinamento dello Stato, sulla amministrazione della giustizia e i doveri e i diritti dell'uomo e del cittadino, nozioni di economia;

5° calcoli elementari, geometrici e aritmetici;

6° elementi di scienze; formazione di raccolte con esemplari procurati nelle gite scolastiche; igiene;

7° disegno applicato;

8° educazione fisica.

Art. 31.

(Art. 29 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432).

L'istruzione nelle classi superiori alla 5ª comprende, oltre a tutte le materie delle classi 4ª e 5ª, convenientemente approfondite con ampie letture, almeno tre corsi biennali di esercitazioni fra i seguenti: disegno applicato ai lavori; plastica; elementi di disegno per le arti meccaniche; nozioni ed esercizi elementari di apparecchi elettrici di uso domestico; agraria ed esercitazioni agricole; esercizi fondamentali di apprendistato in un'arte manuale; nozioni ed esercizi marinareschi; taglio e cucito; cucina ed esercizi della buona massaia; ricamo; nozioni e pratica di contabilità.

Possono, a seconda delle esigenze locali, essere istituiti altri corsi di lezione approvati dal Regio provveditore, sentito il Consiglio scolastico.

Art. 32.

(Art. 30 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432).

Nelle scuole femminili si aggiunge per tutte le classi il lavoro donnesco, e, per le classi superiori, l'economia domestica accompagnata da opportune esperienze.

Le scuole saranno dotate, a cura del patronato scolastico, degli opportuni mezzi meccanici per l'illustrazione visiva e fonica delle nozioni impartite, nei limiti e con i mezzi che saranno di volta in volta indicati con ordinanza ministeriale.

Art. 33.

(Art. 31, 1° comma, testo unico 22 gennaio 1925, n. 432).

In tutte le scuole elementari del Regno l'insegnamento è impartito nella lingua dello Stato.

Art. 34.

(Art. 32 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432).

L'anno scolastico ha la durata normale di dieci mesi.

Nei Comuni dove gli scolari per bisogni economici abitualmente abbandonano la scuola per una parte dell'anno, i mesi di lezioni possono essere ridotti ad un numero inferiore, purchè il numero delle lezioni sia eguale a quello stabilito per le scuole a corso di dieci mesi.

Art. 35.

(Art. 33 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432).

Il direttore didattico determina all'inizio dell'anno il calendario scolastico e l'orario in rapporto alle speciali esigenze del suo circolo o di speciali zone di esso e lo comunica con sua ordinanza ai maestri dipendenti, dandone notizia al Regio ispettore scolastico.

Questi modifica il calendario e l'orario adottati quando non sia preveduto un numero di giorni di lezioni di almeno 180, comunque distribuite nell'anno scolastico, ovvero il calendario o l'orario gli risultino in contrasto con le esigenze di lavoro della maggior parte delle famiglie interessate.

Se, nel corso dell'anno, per impreviste condizioni di lavoro, sia opportuno utilizzare per le lezioni periodi di vacanza, il maestro ne fa proposta al direttore didattico per la necessaria autorizzazione. In tale materia può anche provvedere di ufficio il Regio ispettore, ordinando le opportune modificazioni del calendario scolastico.

Art. 36.

(Art. 34 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432).

Per le scuole con popolazione scolastica appartenente al ceto agricolo il direttore didattico stabilisce appositi calendari ed orari scolastici rispondenti alle pause del lavoro agricolo nelle varie zone del suo circolo; e per quelle frequentate da popolazione scolastica prevalentemente operaia orari confacenti con l'orario di lavoro consentito dalla legge ai minorenni.

Calendari ed orari scolastici speciali possono essere combinati laddove sia necessario per una popolazione scolastica mista, anche riducendo per ciascun gruppo di alunni la durata delle lezioni quotidiane.

§ 2. — *Istruzione del grado preparatorio.*

Art. 37.

(Art. 35 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432).

L'istruzione elementare del grado preparatorio è impartita, secondo le disposizioni dell'art. 28, nella scuola materna.

Il Ministero della pubblica istruzione provvederà a che gli istituti per l'educazione dell'infanzia, comunque denominati, aperti da enti pubblici, comitati o privati, che non siano ordinati secondo la disposizione dell'art. 28 anzidetto, gradualmente si uniformino alle disposizioni dell'articolo stesso.

Art. 38.

(Art. 36 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432).

Nulla è innovato alle disposizioni di legge relative alla tutela e alla vigilanza sulle istituzioni pubbliche di beneficenza che abbiano il fine diretto o indiretto di provvedere al mantenimento di scuole materne.

Gl'istituti esistenti e non ancora eretti in ente morale, o che potranno sorgere col fine di mantenere scuole materne, debbono essere considerati come enti d'istruzione e di educazione, qualora non ne sia chiesto il giuridico riconoscimento come istituzioni pubbliche di beneficenza.

Tutti gli istituti indistintamente, di qualsiasi natura e denominazione, che mantengono scuole materne, sono sottoposti, per quanto riguarda l'istruzione del grado preparatorio, alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 39.

(Art. 37 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432).

Il personale insegnante nelle scuole materne dev'essere fornito del titolo legale di abilitazione all'insegnamento nel grado preparatorio.

Il detto titolo si consegue:

a) presso le scuole di cui all'art. 41;

b) presso i corsi estivi ai sensi dell'art. 18 della legge 25 maggio 1913, n. 517, e relativo regolamento approvato con decreto Luogotenenziale 14 maggio 1916, n. 1216;

c) presso le scuole mantenute da enti morali, che attendono in particolare modo alla educazione materna e alla igiene infantile, purchè i corsi di studio siano riconosciuti equivalenti a quelli ufficiali;

d) presso i corsi speciali, di cui all'art. 46.

Art. 40.

(Art. 38 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432).

Le nomine del personale insegnante in scuole materne, comunque istituite o mantenute, sono soggette all'approvazione del Regio provveditore agli studi.

Art. 41.

(Art. 39 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432).

Sono istituite sei scuole di metodo per l'educazione materna, con il fine di formare le maestre del grado preparatorio.

Le convenzioni con gli enti locali per la istituzione di dette scuole sono approvate con decreto Reale promosso dal ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per le finanze.

Art. 42.

(Art. 40 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432).

Il corso della scuola di metodo per l'educazione materna ha la durata di tre anni.

Vi si insegnano religione, lingua italiana, storia e geografia, matematica e scienze naturali, igiene e pedagogia infantile, economia domestica, canto, disegno, plastica e lavori donneschi.

Apposite classi preparatorie infantili in numero sufficiente per lo svolgimento di un efficace tirocinio sono annesse ad ogni scuola.

Art. 43.

(Art. 41 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432).

Per l'iscrizione alle scuole, di cui all'art. 41 ed alla lettera *c*) dell'art. 39, è richiesta la licenza complementare o l'ammissione alla quarta ginnasiale o l'ammissione al corso superiore dell'istituto tecnico o dell'istituto magistrale ovvero un equipollente titolo di studio.

Per l'iscrizione ai corsi estivi, di cui alla lettera *b*) dell'art. 39, è richiesto il diploma di abilitazione allo insegnamento elementare.

Art. 44.

(Art. 43 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432;
art. 12 R. decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 209).

Nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione è stanziata annualmente la somma di L. 5,000,000 per l'incremento delle scuole materne.

Fino alla concorrenza di detta somma il Ministero provvede:

1° a mantenere e sussidiare le scuole presso le quali si consegue il titolo di abilitazione all'insegnamento del grado preparatorio;

2° ad assicurare nel modo migliore con sussidi e contributi il mantenimento e il funzionamento delle scuole materne ed a promuoverne e diffonderne la istituzione.

Art. 45.

(Art. 44 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432).

L'organico delle scuole di metodo per l'educazione materna è stabilito dalla tabella *C* annessa al presente testo unico.

§ 3. — *Corsi speciali di differenziazioni didattiche nelle scuole materne ed elementari.*

Art. 46.

(Art. 1 R. decreto-legge 4 febbraio 1926, n. 208).

E' data facoltà al Ministero della pubblica istruzione di autorizzare presso enti morali, che ritenga idonei, corsi biennali e corsi annuali, di durata complessiva non inferiore a sei mesi, per esperimentare differenziazioni didattiche nel corso preparatorio e nel corso elementare.

Il Ministero può concorrere allo svolgimento di tali corsi con appositi contributi, su motivata domanda degli enti interessati, ed entro i limiti dei fondi stanziati in bilancio.

Art. 47.

(Art. 2 R. decreto-legge 4 febbraio 1926, n. 208).

Per l'ammissione ai corsi, di cui all'articolo precedente, è richiesto il titolo legale di abilitazione all'insegnamento elementare.

Gli aspiranti ai corsi di differenziazione per il grado preparatorio possono esservi ammessi anche se sforniti del titolo prescritto per l'ammissione ai corsi estivi ed alle Regie scuole di metodo, purchè abbiano prestato servizio per almeno un quinquennio nelle scuole materne, comunque denominate o mantenute.

Art. 48.

(Art. 3 R. decreto-legge 4 febbraio 1926, n. 208).

I corsi sono indetti dal Ministero con apposita ordinanza, che ne stabilisce la durata, gli orari, i programmi, i modi di vigilanza e le prove finali d'esame per il rilascio del titolo.

Art. 49.

(Art. 5 R. decreto-legge 4 febbraio 1926, n. 208).

Il titolo rilasciato alla fine del corso abilita allo insegnamento soltanto nelle scuole materne o in quelle elementari, in cui si esperimenti il corrispondente indirizzo didattico differenziato.

CAPO II.

Ordinamento amministrativo.

§ 1. — *Norme generali.*

Art. 50.

(Art. 45 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432).

L'istruzione elementare è data gratuitamente in tutti i Comuni.

Art. 51.

(Art. 46 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432).

Le scuole elementari si distinguono in scuole classificate, non classificate e sussidiate.

Art. 52.

(Art. 47, commi 1° e 2°, testo unico 22 gennaio 1925, n. 432).

Salve le eccezioni consentite da disposizioni speciali, provvedono all'amministrazione delle scuole elementari a norma delle leggi e dei regolamenti i Comuni capoluoghi di Provincia e i Comuni che a norma dell'art. 16 della legge 4 giugno 1911, n. 487, ebbero e conservano tale amministrazione; per tutti gli altri Comuni l'amministrazione delle scuole elementari spetta al Regio provveditore agli studi.

Al Regio provveditore agli studi spetta, altresì, di vigilare e di promuovere l'istruzione elementare nei Comuni autonomi compresi nel territorio della sua circoscrizione.

Art. 53.

(Art. 2 R. decreto 10 giugno 1926, n. 1125).

Le deliberazioni comunali aventi per oggetto materie contemplate dalle leggi e dai regolamenti sull'istruzione elementare non sono esecutive se non sono approvate dal Consiglio scolastico o dal provveditore, secondo le rispettive competenze. Quando l'autorità comunale non deliberi sulle operazioni fatte obbligatorie dalla legge e dai regolamenti scolastici oppure deliberi sulle operazioni stesse in modo non rispondente ai fini di legge senza ottenere l'approvazione delle autorità scolastiche competenti, si sostituiscono ad essa il Consiglio scolastico e il provveditore, secondo le rispettive competenze, promovendo, ove occorrano, i provvedimenti della Giunta provinciale amministrativa ai termini dell'art. 220 del testo unico della legge comunale e provinciale. Quando l'urgenza del caso lo richieda, nelle ipotesi del presente articolo, il provveditore ha facoltà di deliberare in luogo del Consiglio, sottoponendogli il relativo provvedimento, per la ratifica, nella sua prima adunanza.

Art. 54.

(Art. 47, 3° comma, testo unico 22 gennaio 1925, n. 432).

L'amministrazione delle scuole dei Comuni ai quali, in applicazione dell'art. 16 della legge 4 giugno 1911, n. 487, fu concessa l'autorizzazione di amministrare direttamente le scuole, è riassunta dal Provveditorato se l'Amministrazione comunale ha trascurato l'adempimento della legge e dei regolamenti scolastici. In tal caso, il contributo che il Comune deve versare alla tesoreria dello Stato ai sensi dell'articolo seguente, è liquidato computando a carico del Comune l'ammontare delle spese scolastiche deliberate dal Comune stesso in più del contributo precedente, durante il periodo di amministrazione diretta delle scuole.

Art. 55.

(Art. 48 e 157 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432;
art. 18 e 19 R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722).

Al Comune che ha le scuole amministrate dal provveditore agli studi spetta:

a) pagare il contributo consolidato a norma della legge 4 giugno 1911, n. 487;

b) corrispondere un contributo suppletivo di L. 800 annue per ciascun posto di insegnante di scuole classificate e non classificate legalmente istituite;

c) corrispondere un contributo suppletivo di L. 400 annue per ciascun posto di scuole classificate legalmente istituite.

I contributi di cui alle lettere *b*) e *c*) sono soggetti a revisione quinquennale e sono stabiliti con Regi decreti su proposta del ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per le finanze, in base ai posti esistenti all'inizio di ogni quinquennio a decorrere, rispettivamente, dal 1° gennaio 1924 e dal 1° aprile 1925;

d) fornire locali idonei e sufficienti alle classi esistenti;

e) provvedere al riscaldamento, all'illuminazione, al servizio, alla custodia delle scuole e alle spese necessario per l'acquisto, la manutenzione, il rinnovamento del materiale didattico, degli arredi scolastici, degli attrezzi ginnastici, e per la fornitura dei registri e degli stampati occorrenti per tutte le scuole elementari, salva la disposizione dell'art. 86;

f) fornire l'alloggio gratuito agli insegnanti ai quali sia stato concesso anteriormente al 17 giugno 1911 ed a quelli ai quali venga assegnato l'alloggio nei nuovi edifici, ai sensi dell'art. 107.

Art. 56.

(Art. 2, commi 2° e 3°, R. decreto-legge 31 marzo 1925, n. 360).

Le Intendenze di finanza ritireranno dai Comuni di cui all'articolo precedente, in relazione ai contributi indicati alle lettere *b*) e *c*) dello stesso articolo, le prescritte delegazioni quinquennali sulla sovrimposta alle imposte dirette sui terreni e sui fabbricati, e, in difetto di tali cespiti, delegazioni sulle altre entrate comunali per le quali gli esattori abbiano l'obbligo del non riscosso per riscosso.

In caso di insufficienza di disponibilità sulle entrate di cui al precedente comma, le delegazioni possono essere rilasciate sui proventi del dazio consumo.

Art. 57.

(Art. 20 R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722).

I contributi dovuti dai Comuni ai sensi dell'art. 55 sono versati in apposito capitolo della parte ordinaria (entrate effettive) dello stato di previsione dell'entrata, e la spesa per stipendi e retribuzioni al personale insegnante è integralmente stanziata nella parte ordinaria (spese effettive) dello stato di previsione della spesa del Ministero della istruzione pubblica.

Art. 58.

(Art. 22 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432).

Le autorità comunali non sono esonerate dall'obbligo di vigilare sulla scuola, limitatamente però alla presenza degli scolari, al loro buon contegno fuori della scuola ed alla assiduità del maestro.

Le autorità scolastiche governative debbono prendere nota delle informazioni date dalle autorità comunali.

Art. 59.

(Art. 49 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432).

Per le scuole amministrate dal Provveditorato il servizio di pagamento degli stipendi, assegni, indennità, e quello per il contributo al Monte pensioni per il personale insegnante e per i concorsi ad enti che mantengono scuole a sgravio vien fatto mediante contabilità speciali secondo le norme stabilite con apposito regolamento da emanarsi dal

ministro della pubblica istruzione di concerto con quello delle finanze.

Col medesimo regolamento saranno anche date le disposizioni per l'erogazione di tutte le altre spese riguardanti la istruzione elementare.

Art. 60.

(Art. 21 R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722).

Al pagamento dei premi e sussidi alle varie istituzioni sussidiarie della scuola (asili infantili, patronati scolastici, biblioteche scolastiche, popolari e magistrali, e istituzioni ausiliarie della scuola in genere) viene provveduto normalmente mediante apertura di credito a favore dei provveditori agli studi.

Le dette aperture di credito sono disposte in base agli elenchi delle proposte dei provveditori, debitamente approvate dal Ministero della pubblica istruzione, e per l'ammontare risultante dal totale dei premi e sussidi autorizzati per ciascuna categoria di istituzioni e per ogni Provveditorato, anche se questo ammontare superi il limite fissato dall'art. 56 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

Copia degli elenchi, firmata in originale dal ministro per la pubblica istruzione, è posta a corredo dei rendiconti che i provveditori debbono presentare a norma delle disposizioni vigenti sulla contabilità generale dello Stato.

Art. 61.

(Art. 50 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432).

La vigilanza sul servizio contabile dei Provveditorati agli studi viene esercitata mediante ispezioni da compiersi da funzionari all'uopo delegati di volta in volta; d'accordo tra il Ministero della pubblica istruzione ed il Ministero delle finanze.

Art. 62.

(Art. 2 R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722;
art. 3 R. decreto-legge 31 marzo 1925, n. 360).

Ai Comuni che conservano l'amministrazione delle scuole elementari spetta, a titolo di concorso dello Stato, una somma da liquidarsi annualmente in base:

a) alla spesa organica di ciascun Comune, al 1° gennaio di ogni anno, accertata dal provveditore agli studi in corrispondenza al numero dei posti di insegnante legalmente istituiti per bisogni dell'istruzione riconosciuti dal Ministero e agli stipendi di cui alla tabella allegato *F*;

b) alle percentuali stabilite con la tabella allegato *D*.

L'importo dovuto a ciascuno dei Comuni predetti è determinato applicando alla spesa organica di cui alla lettera *a*) la percentuale di cui alla lettera *b*), ed è corrisposto in due rate semestrali.

La maggiore spesa derivante dall'applicazione dell'art. 1 del R. decreto-legge 31 marzo 1925, n. 360, per l'aumento del supplemento di servizio attivo a favore degli insegnanti dei Comuni anzidetti, resta a carico dei Comuni stessi.

§ 2. — *Scuole classificate.*

Art. 63.

(Art. 52 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432).

Le scuole classificate sono istituite e mantenute dai Provveditorati agli studi o dai Comuni.

Art. 64.

(Art. 53 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432).

Ad eccezione di quelle previste nel successivo art. 69 sono classificate le scuole ordinate in classi distinte rette ciascuna da un proprio insegnante, ovvero abbinate o tenute in orario alternato da un solo insegnante.

Art. 65.

(Art. 54 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432).

Ogni scuola classificata non può avere più di 60 alunni.

Quando, per un mese almeno, questo numero sia oltrepassato, o quando un'aula non possa convenientemente contenere gli alunni che frequentano la scuola, si provvede o con l'aprire una seconda scuola in altra parte del territorio, o col dividere la prima per classi in sale separate, affidando la sezione in orario unico o alternato a norma dell'art. 67.

Dopo due anni di esperimento a ciascuna classe deve essere preposto un maestro apposito.

Art. 66.

(Art. 55 e 56 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432).

Le scuole classificate dei centri urbani e dei maggiori centri rurali sono costituite normalmente del corso inferiore e superiore.

Quelle dei minori centri rurali hanno, di regola, il solo corso inferiore.

La scuola classificata è affidata di regola ad un insegnante di ruolo.

Art. 67.

(Art. 57 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432).

Due scuole classificate possono essere affidate ad un solo insegnante in unico orario o in orario alternato con opportuno intervallo in modo che le ore di lezioni siano almeno tre in ciascuna scuola.

L'abbinamento o l'alternamento ha luogo anche se delle due scuole l'una appartenga al corso inferiore e l'altra al superiore. Nel caso di alternamento spetta all'insegnante il compenso di cui all'art. 155.

Lo Stato concorre proporzionalmente nel pagamento del compenso ai maestri dei Comuni autonomi.

Non può procedersi all'applicazione della presente disposizione nel caso di creazione di nuove classi dello stesso grado di quelle già esistenti, se non in seguito a rapporto dell'ispettore scolastico, il quale deve verificare se concorrano effettivamente le condizioni imposte dall'art. 65.

Art. 68.

(Art. 58 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432).

Nei Comuni dove i due corsi elementari inferiori, maschile e femminile, sono affidati a due soli insegnanti, è data facoltà di affidare all'uno la prima classe mista e all'altro la seconda e terza classe parimenti miste.

La separazione degli alunni per sesso ha luogo quando il numero dei fanciulli e delle fanciulle sia tale da obbligare a duplicare i corsi.

Quando il numero degli alunni sia minore di 50, anche il corso elementare superiore può essere promiscuo.

§ 3. — *Scuole non classificate.*

Art. 69.

(Art. 1 [59] R. decreto 20 agosto 1926, n. 1667).

Sono scuole non classificate tutte le scuole uniche-miste a più classi, comprendenti di regola il solo corso inferiore, rette da un solo insegnante, anche se istituite in capoluoghi di Comuni.

Esse sono istituite dai provveditori agli studi e gestite per delega dello Stato da Enti di cultura, aventi personalità giuridica, che da un anno almeno attendano efficacemente al raggiungimento di scopi culturali e che diano affidamento di speciale competenza e capacità nel campo scolastico elementare.

Art. 70.

(Art. 1 [60] R. decreto 20 agosto 1926, n. 1667).

La scuola non classificata cessa di essere gestita per delega ed è convertita in classificata, quando il numero degli alunni frequentanti sia da un biennio più di 60, nel qual caso deve essere sdoppiata ed affidata a due insegnanti.

Essa si chiude quando da un biennio il numero dei frequentanti è inferiore a 15 e quello dei promossi inferiore a 10.

Art. 71.

(Art. 1 [61] R. decreto 20 agosto 1926, n. 1667).

Le disposizioni di questo paragrafo si applicano anche alle scuole dei Comuni autonomi.

Le scuole non classificate, nel territorio dei Comuni predetti, sono istituite dal Comune e gestite dagli Enti di cultura delegati, i quali per ogni scuola non classificata ricevono dai rispettivi Comuni la quota annua stabilita per ognuna di dette scuole dall'art. 79.

In detta somma pagata dal Comune per ogni scuola non classificata, lo Stato concorre col contributo percentuale di cui all'art. 62.

Art. 72.

(Art. 1 [62] R. decreto 20 agosto 1926, n. 1667).

Le deleghe agli Enti di cultura, indicati nell'art. 69 salvo il caso di surrogazione di cui all'art. 74, vengono conferite al principio di ogni quinquennio, con Regio decreto, su proposta del ministro per la pubblica istruzione, in seguito a parere conforme del Consiglio di Stato.

Il decreto suddetto indicherà la sfera d'azione territoriale di ogni ente delegato.

Gli enti prescelti in virtù della delega curano l'andamento amministrativo, disciplinare e didattico delle scuole non classificate e delle scuole elementari e dei corsi per adulti, di cui all'art. 85.

Art. 73.

(Art. 1 [63] R. decreto 20 agosto 1926, n. 1667).

La delega ottenuta dagli Enti culturali ha efficacia, in tutto o in parte, fino a contraria disposizione del Ministero.

Con un preavviso da darsi non più tardi del 15 gennaio dell'anno scolastico in corso, l'ente delegato può rinunziare, per l'anno scolastico successivo, in tutto o in parte, alla delega ricevuta.

Art. 74.

(Art. 1 [64] R. decreto 20 agosto 1926, n. 1667).

In tutti i casi nei quali un ente delegato venga a cessare dalla gestione delle scuole per mancata conferma, per revoca o rinuncia totale o parziale alla delega, il ministro per la pubblica istruzione ha facoltà di affidare la gestione delle scuole suddette ad uno degli altri enti delegati.

Può anche, per il quinquennio in corso, conferire la delega ad un nuovo Ente di cultura avente i requisiti di cui all'art. 69, promuovendo un Regio decreto da emettersi su parere conforme del Consiglio di Stato.

Art. 75.

(Art. 1 [65] R. decreto 20 agosto 1926, n. 1667).

L'ente delegato, che cessa totalmente o parzialmente dalla gestione delle scuole conferita per delega, deve consegnare all'ente che lo sostituisce e ne rileva la gestione e la situazione patrimoniale, l'arredamento e il materiale relativo alle scuole la cui gestione viene a cessare e che risulterà costituito con i fondi forniti dallo Stato per la gestione stessa.

Art. 76.

(Art. 1 [66] R. decreto 20 agosto 1926, n. 1667).

Il ministro per la pubblica istruzione stabilisce, mediante sue ordinanze, le norme generali che regolano in linea tecnica ed amministrativa l'azione scolastica degli Enti delegati; assegna i fondi necessari allo svolgimento del loro programma d'azione; esercita la vigilanza sull'andamento generale del servizio loro affidato; ne approva i piani di lavoro e i rendiconti della spesa; pubblica una relazione annuale sull'azione svolta dagli enti stessi in conseguenza della delega.

Gli Enti delegati, allo scopo di prendere gli opportuni accordi intorno al servizio loro affidato, di riferire sull'andamento di esso, di proporre al Ministero eventuali modifiche alle norme generali di cui al comma precedente, partecipano, con un rappresentante per ciascuno di essi, ad un'adunanza che si tiene due volte l'anno, indetta e presieduta dal direttore generale per l'istruzione elementare.

Art. 77.

(Art. 1 [67] R. decreto 20 agosto 1926, n. 1667).

Il Ministero della pubblica istruzione, per mezzo di un ispettore centrale per l'istruzione elementare, esercita la funzione di vigilanza stabilita al precedente articolo e mantiene le intese fra gli Enti delegati e le autorità scolastiche, anche in relazione all'applicazione di quanto è disposto circa la trasformazione in non classificate delle scuole uniche e la istituzione di nuove scuole non classificate.

A tal fine verrà trasportata annualmente nel capitolo delle ispezioni degli ispettori centrali nel bilancio della spesa del Ministero della pubblica istruzione la somma di lire 20.000 togliendola dallo stanziamento di cui al comma 2° dell'art. 80.

Per i servizi di organizzazione e direzione delle scuole affidate agli Enti delegati, di cui agli articoli 69 e 85, il Ministero della pubblica istruzione ha facoltà di comandare, presso i detti enti, di mano in mano che se ne presenti la necessità, Regi ispettori scolastici, direttori didattici e funzionari dei ruoli dipendenti, fino ad un numero massimo complessivo di 30.

Ad essi sarà conservata la sede per tutta la durata del comando.

Per la direzione tecnica locale delle scuole di qualsiasi tipo gli Enti delegati, assumendo a loro carico le spese di supplenza, possono, col consenso del Regio provveditore o dell'Amministrazione comunale se trattasi di Comuni autonomi, servirsi dell'opera di insegnanti elementari di ruolo, senza che per ciò la carriera di questi sia interrotta.

Art. 78.

(Art. 1 [68] R. decreto 20 agosto 1926, n. 1667).

Le scuole di qualsiasi tipo gestite dagli Enti delegati non sono sottratte alla vigilanza e all'ispezione delle competenti autorità scolastiche governative e comunali.

Art. 79.

(Art. 1 [69] R. decreto 20 agosto 1926, n. 1667).

Per l'esercizio di ogni scuola non classificata gli Enti delegati ricevono una quota di L. 7800 annue pagabili a rate alle seguenti scadenze:

2/10, al momento dell'ordinanza del Regio provveditore o della deliberazione del Comune, con la quale si istituisce o si trasforma una scuola, nell'anno in cui si prendono i suddetti provvedimenti; al 1° luglio, negli anni seguenti;

6/10, in tre pagamenti bimestrali a cominciare dal 15 novembre successivo al pagamento della prima rata;

2/10, dopo che con gli esami finali, risultanti dai relativi registri e verbali trasmessi agli Uffici scolastici regionali o alle Amministrazioni comunali, la scuola risulti regolarmente chiusa.

Qualora una scuola non classificata si chiuda prima del termine dell'anno scolastico o non si apra, l'Ente delegato ne deve dare immediata denunzia al Regio provveditore, se trattasi di scuola in territorio dipendente dall'Amministrazione scolastica, o al Comune, se trattasi di scuola in territorio di Comune autonomo, e il Ministero, o il Comune, sospenderà per quella scuola il pagamento delle rate successive.

Art. 80.

(Art. 1 [70] R. decreto 20 agosto 1926, n. 1667).

Con decreti del ministro per le finanze, in seguito a richiesta del ministro per la pubblica istruzione, viene trasportato in apposito capitolo del bilancio del Ministero della pubblica istruzione, dagli stanziamenti per l'istruzione elementare, l'ammontare delle quote di cui all'articolo precedente.

Nello stato di previsione è iscritta annualmente in apposito capitolo la somma di 8 milioni di lire per il funzionamento delle scuole e dei corsi di cui all'art. 85.

Art. 81.

(Art. 1 [71] R. decreto 20 agosto 1926, n. 1667).

Le eventuali economie sulla somma fissa concessa agli Enti delegati sul bilancio dello Stato per la gestione di ogni scuola non classificata, quali risultano dal conto finale riveduto dal Ministero, sono versate all'Erario.

Il ministro per le finanze provvede ad iscrivere nel bilancio della spesa per la pubblica istruzione una uguale somma destinata alla preparazione dei maestri per il migliore funzionamento delle scuole gestite dagli Enti delegati. Il Ministero della pubblica istruzione sovvenzionerà con detto fondo quelle iniziative che saranno prese, allo scopo, dagli Enti stessi.

Allo stesso capitolo dell'entrata, ed in conseguenza, allo stesso capitolo della spesa, saranno imputate le somme che enti pubblici e privati versino allo Stato con la specifica destinazione, di cui al precedente comma.

Art. 82.

(Art. 1 [72] R. decreto 20 agosto 1926, n. 1667).

Il maestro di scuola non classificata deve essere fornito del diploma di abilitazione all'insegnamento elementare. Gli è corrisposta una retribuzione commisurata al numero delle lezioni impartite ed ai risultati didattici conseguiti nella scuola a lui affidata ed è inscritto, a totale carico dell'ente da cui dipende, al Monte pensioni.

Art. 83.

(Art. 1 [73] R. decreto 20 agosto 1926, n. 1667).

Il servizio prestato dal maestro nella scuola non classificata è riconosciuto, come durata e qualità, quale servizio di ruolo nelle scuole classificate agli effetti dell'ammissione ai concorsi, della valutazione dei titoli e dell'anzianità della carriera, nel caso che il maestro divenga, in seguito, titolare di una scuola classificata.

Gli insegnanti delle scuole non classificate, che abbiano prestato almeno un quinquennio di servizio con qualifica di buono nelle scuole stesse, possono conseguire la nomina nelle scuole elementari classificate in seguito a concorso interno per titoli ed esami, da bandirsi insieme con quello pubblico. La graduatoria del concorso interno ha valore per una metà dei posti che siano o si rendano disponibili dopo che sia stato provveduto alla sistemazione degli insegnanti delle scuole classificate ai termini dell'art. 251.

Art. 84.

(Art. 1 [73] R. decreto 20 agosto 1926, n. 1667).

Agli insegnanti delle scuole elementari speciali istituite e mantenute dai Comuni sono estese le norme che regolano l'assunzione ed il riconoscimento del servizio degli insegnanti delle scuole non classificate.

Art. 85.

(Art. 1 [74] R. decreto 20 agosto 1926, n. 1667).

Gli Enti delegati hanno facoltà di provvedere, anche con calendario ed orari speciali, al funzionamento di scuole elementari serali, festive ed estive, nonchè al funzionamento di corsi integrativi di cultura e di avviamento in vantaggio di adulti privi del certificato di studi elementari.

Art. 86.

(Art. 1 [75] R. decreto 20 agosto 1926, n. 1667).

All'arredamento e al materiale didattico per le scuole non classificate e per le scuole e corsi per gli adulti, provvedono le istituzioni delegate con l'eventuale concorso di Comuni, di proprietari di fondi, opifici, cantieri, ecc. e delle popolazioni interessate.

Art. 87.

(Art. 1 [76] R. decreto 20 agosto 1926, n. 1667).

Se la scuola non classificata viene convertita in classificata, l'arredamento e il materiale didattico sono trasferiti in proprietà del Comune con indennizzo.

Art. 88.

(Art. 1 [77] R. decreto 20 agosto 1926, n. 1667).

Le assegnazioni di fondi per le scuole e per i corsi per adulti, di cui all'art. 85, avvengono mediante apertura di credito a favore dei presidenti degli Enti delegati.

Dette aperture di credito vengono concesse di volta in volta fino al limite massimo di L. 500.000 per ogni Ente delegato, secondo quanto stabiliscono le norme sulla contabilità generale dello Stato.

Art. 89.

(Art. 1 [78] R. decreto 20 agosto 1926, n. 1667).

Gli Enti delegati godono della franchigia postale concessa ai Regi provveditori agli studi.

§ 4. — *Scuole sussidiate.*

Art. 90.

(Art. 80 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432).

Le scuole sussidiate sono aperte da privati, con l'autorizzazione del Regio provveditore agli studi dove non esista alcun'altra scuola e sono mantenute parzialmente con il sussidio dello Stato.

Art. 91.

(Art. 81 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432; art. 17 R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722).

Le scuole aperte con l'autorizzazione del Regio provveditore agli studi ai sensi dell'articolo precedente presso le parrocchie, presso le fattorie e gli altri stabilimenti agricoli, presso gli impianti e le opere industriali a carattere provvisorio o stabile e le stazioni ferroviarie lontane dall'abitato, nei luoghi di maggior raduno dei pastori e dovunque per un congruo periodo di tempo si possono raccogliere fanciulli obbligati in numero inferiore a 15, possono essere sussidiate in base al numero degli alunni approvati all'esame per il passaggio dalla 1ª alla 2ª classe e per il conseguimento del certificato di studi elementari inferiori.

Art. 92.

(Art. 82 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432).

Il sussidio di cui all'articolo precedente può essere concesso anche se il maestro non sia fornito del titolo di abilitazione all'insegnamento elementare.

Art. 93.

(Art. 83 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432; art. 17 R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722).

La misura del sussidio viene stabilita per le scuole esistenti fuori del territorio dei Comuni autonomi dal Ministero della pubblica istruzione.

§ 5. — *Scuole di avviamento professionale e scuole a sgravio.*

Art. 94.

(Art. 84 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432).

Classi integrative oltre la sesta e sino all'ottava, possono essere istituite sempre che il Comune, con l'eventuale concorso di altri enti, si impegni a dotare la scuola di mezzi didattici e di personale sussidiario per gli esercizi di avviamento professionale.

Gli alunni delle classi superiori alla quinta possono, quando il loro numero non renda opportuna la formazione di classi distinte, essere istruiti in unico orario e con unico programma di cultura generale integrativa, dal medesimo maestro. Sono però sempre distinti in gruppi o in classi, indipendentemente dall'anno di studio, per quanto concerne gli insegnamenti e gli esercizi di avviamento professionale.

Le scuole popolari professionali, di qualsiasi denominazione, che non facciano parte integrante di una scuola media professionale, possono essere dal Regio provveditore riconosciute equiparate alle scuole elementari integrative di classi superiori alla quinta e sino all'ottava. Tali scuole passano alla dipendenza didattica del Provveditorato.

Le somme stanziate nei bilanci delle Provincie e dei Comuni allo scopo di mantenere o sussidiare scuole di avviamento professionale si intendono vincolate.

Art. 95.

(Art. 3 R. decreto 10 giugno 1926, n. 1125).

Scuole elementari tenute da Corporazioni, Associazioni ed Enti morali possono, mediante apposita convenzione, essere accettate a sgravio totale o parziale degli obblighi delle Amministrazioni scolastiche o dei Comuni, a condizione che le medesime siano aperte al pubblico e mantenute in conformità delle leggi e dei regolamenti e che agl'insegnanti sia corrisposto lo stipendio legale, escluso il supplemento di servizio attivo, o, se trattasi di scuole da considerarsi non classificate, la retribuzione di cui all'art. 82.

La convenzione, quando si tratti di scuole istituite in Comuni, che conservano l'amministrazione delle scuole, è approvata dal provveditore.

§ 6. — *Trasformazione di Istituti d'istruzione e di educazione.*

Art. 96.

(Art. 6 legge 25 maggio 1913, n. 517).

Gli Istituti considerati nell'art. 1 della legge 25 maggio 1913, n. 517, pei quali non fosse possibile o conveniente la trasformazione ai fini dell'articolo stesso, potranno, con le norme della legge medesima e tenuto conto delle condizioni speciali dei luoghi nei quali si trovano, e per quanto sia possibile anche delle tavole di fondazione, essere trasformati in corsi integrativi e di avviamento professionale, oppure in scuole di grado preparatorio o in scuole elementari di grado superiore e inferiore, o in assegno a favore delle scuole elementari locali ovvero in posti di studio da godersi in Istituti magistrali, e nel caso di Istituti femminili anche in altri Istituti speciali di istruzione e di educazione o professionali femminili con o senza Convitto.

I corsi elementari che così venissero istituiti saranno a sgravio dell'obbligo imposto ai Comuni dalle leggi vigenti.

§ 7. — *Scuole speciali e scuole private.*

Art. 97.

(Art. 86 e 89 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432).

I militari del Regio esercito in servizio, non provvisti di un certificato dal quale risulti che hanno adempiuto al loro obbligo scolastico, o per i quali sia accertato che non conservino l'istruzione ricevuta nelle scuole elementari, sono obbligati a frequentare la scuola elementare reggimentale.

L'autorità militare stabilisce dove l'insegnamento debba tenersi.

Art. 98.

(Art. 87 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432).

L'istituzione della scuola elementare obbligatoria per le disposizioni del precedente articolo è estesa ai militari della Regia marina secondo le norme stabilite per decreto Reale su proposta dei ministri dell'istruzione e della marina.

Art. 99.

(Art. 88 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432).

Il regolamento stabilisce le norme esecutive per il funzionamento delle scuole, sotto il riguardo didattico e disciplinare, e determina i programmi da svolgersi e le dotazioni di materiale didattico occorrenti a ciascuna scuola.

Art. 100.

(Art. 90 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432).

Il corso elementare in queste scuole è diviso in due periodi della durata di cinque mesi ciascuno.

Art. 101.

(Art. 91 e 92 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432).

Alla fine di ciascun periodo hanno luogo in ciascuna scuola gli esami di proscioglimento dall'istruzione elementare dei militari che hanno compiuto il corso elementare.

I militari sono esaminati da una commissione mista di ufficiali e maestri nominati d'accordo fra l'autorità militare e l'autorità scolastica.

Il certificato rilasciato dalla commissione di cui al comma precedente ha valore di proscioglimento dall'obbligo dell'istruzione a norma e per gli effetti delle leggi dello Stato.

Art. 102.

(Art. 93 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432).

Ai militari, che abbiano compiuta l'istruzione elementare nelle scuole reggimentali, può dall'autorità militare essere concesso di frequentare le scuole magistrali o professionali che esistano nella sede del presidio.

Art. 103.

(Art. 94 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432).

Spetta esclusivamente all'autorità militare la scelta degli insegnanti fra i maestri elementari del Comune sede del presidio, ovvero fra i militari in servizio o in congedo ivi residenti.

Art. 104.

(Art. 95 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432).

Ai maestri viene corrisposto il compenso annuo previsto dall'art. 155.

La spesa per tali compensi è a carico del Ministero della pubblica istruzione.

Tutte le altre spese occorrenti per il funzionamento delle scuole sono a carico del bilancio del Ministero della guerra.

Art. 105.

(Art. 96 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432).

Con decreto Reale, su proposta dei ministri della giustizia e dell'istruzione, saranno istituite o riordinate le scuole elementari nelle carceri e negli stabilimenti penitenziari.

Art. 106.

(Art. 97 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432).

I cittadini, che abbiano i requisiti voluti dal presente testo unico per essere eletti a reggere una scuola pubblica elementare, sono abili a tenere in proprio nome un istituto privato dello stesso ordine, salvo a presentare all'autorità scolastica competente gli altri titoli comprovanti la capacità legale e la moralità. La maturità classica e l'abilitazione tecnica tengono luogo di titolo di capacità.

TITOLO III.

EDILIZIA SCOLASTICA.

Art. 107.

(Art. 113 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432, e art. 2 R. decreto-legge 20 maggio 1926, n. 1106).

Le spese per la costruzione e l'acquisto e per adattamento e riparazione degli edifici scolastici sono a carico dei Comuni.

Lo Stato facilita ai Comuni le spese sopraindicate, assumendosi l'onere del pagamento degli interessi sui mutui e con la concessione di sussidi.

Per l'assegnazione dei relativi stanziamenti si applicheranno le seguenti norme:

a) dal Ministero della pubblica istruzione le somme stanziate saranno concesse ai singoli Comuni ed Enti, su parere dei Regi provveditori agli studi, e tenuti presenti i maggiori bisogni, in rapporto alle condizioni della istruzione e dei locali scolastici;

b) dal Ministero dei lavori pubblici le somme stanziate saranno ripartite fra l'Alto Commissariato di Napoli e i Provveditorati alle opere pubbliche, tenuto conto dei piani regolatori presentati da ciascuno di essi.

Negli edifici scolastici che si costruiscano in frazioni o borgate in cui esistano non più di due scuole e difettino case di abitazione civile, devono essere compresi gli alloggi gratuiti per gli insegnanti.

Art. 108.

(Art. 114 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432).

Alla compilazione dei progetti e alla esecuzione delle opere nei piccoli Comuni, nelle frazioni e nelle borgate, potranno provvedere in luogo e per conto dei Comuni, oltre gli Enti statali autorizzati da leggi speciali, anche gli Enti delegati per la gestione di scuole non classificate, i quali si siano interessati della edilizia scolastica nelle zone loro assegnate.

Qualora detti Enti si sostituiscano ai Comuni, i pagamenti dei contributi dello Stato si effettuano con l'intervento degli Enti stessi, su delega dei Comuni.

Art. 109.

(Art. 115 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432).

I progetti degli edifici scolastici, da compilarsi secondo le norme dettate con decreto del ministro della pubblica istruzione, sono approvati dal Regio provveditore agli studi su parere del Genio civile e del medico provinciale.

L'approvazione del progetto equivale a dichiarazione di pubblica utilità. Per le espropriazioni occorrenti si applicano le disposizioni degli articoli 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2992, per il risanamento della città di Napoli.

Art. 110.

(Art. 116 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432).

I Comuni che deliberino di contrarre mutui indipendentemente dalla Cassa depositi e prestiti e che intendano ottenere dallo Stato il concorso nel pagamento degli interessi, debbono trasmettere al Ministero della pubblica istruzione,

per il tramite del Regio Provveditorato agli studi, a corredo della domanda, i seguenti documenti:

a) copia autentica del contratto di mutuo stipulato con l'istituto mutuante. In tali contratti deve essere stabilito il periodo di ammortamento del mutuo e la quota costante da versare dall'ente mutuatario. A garanzia dell'ammortamento dei mutui non può in nessun caso stabilirsi una garanzia reale sugli immobili per i quali si chiede il concorso dello Stato;

b) copia del verbale di deliberazione dell'Amministrazione del Comune con la quale si chiede il concorso dello Stato per il pagamento degli interessi del mutuo e si assume l'obbligo di mantenere l'edificio in perpetuo ad uso scolastico e di cedere gratuitamente agli insegnanti l'uso degli alloggi costruiti a tale scopo.

Art. 111.

(Art. 117 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432).

Il concorso dello Stato per i mutui di cui al precedente articolo è concesso agli enti mutuatari con decreto del ministro dell'istruzione. Nel decreto dev'essere determinata la quota annua costante corrispondente agli interessi relativi al mutuo da corrispondersi a titolo di concorso nella forma e misura stabilita per i mutui da contrarsi con la Cassa dei depositi e prestiti.

Il ministro per l'istruzione provvede all'emissione del decreto di liquidazione della rata annua di concorso per il pagamento degli interessi del mutuo, quando sia stato approvato il collaudo dei lavori e constatata la spesa complessiva sostenuta.

Il versamento di tale quota si inizia col 1° gennaio o col 1° luglio successivo a quello della liquidazione predetta.

Art. 112.

(Art. 118 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432).

In caso di ritardo o di rifiuto da parte dei Comuni a prendere i necessari provvedimenti per la sollecita contrattazione dei mutui o per tutti gli altri atti di loro competenza, si provvede di ufficio, sentita la Cassa dei depositi e prestiti, nei riguardi della garanzia dei mutui, e secondo le norme stabilite con decreto del ministro della pubblica istruzione.

Art. 113.

(Art. 119 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432).

Gli Istituti di credito agrario e le Casse di risparmio sono autorizzate, anche in deroga ai propri statuti, a includere la costruzione dell'edificio scolastico rurale nelle imprese al cui finanziamento hanno facoltà di provvedere, contribuendo lo Stato, nei limiti degli stanziamenti, al pagamento degli interessi nella misura del 4 per cento.

Art. 114.

(Art. 121 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432).

Ai Comuni e ad altri Enti morali che si occupano della istruzione elementare e della sistemazione della casa della scuola possono essere concessi sussidi per la costruzione e per l'adattamento di locali scolastici, in sedi rurali, di non più che due aule con annessa gratuita abitazione per l'insegnante.

Il sussidio viene concesso nella misura della metà della spesa allo scopo suddetto sostenuta, e non mai in cifra superiore alle L. 50,000. Per la parte residua di spesa i Comuni possono ottenere mutui di favore.

Nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione è stanziata, per la concessione dei sussidi di cui ai precedenti commi, la somma di L. 5,000,000 all'anno per 20 esercizi finanziari a datare dal 1924-1925.

Art. 115.

(Art. 1 [79] R. decreto 20 agosto 1926, n. 1667).

Ogni anno in apposito capitolo del bilancio della pubblica istruzione è stanziato, con decreto del ministro per le finanze di concerto con quello per la pubblica istruzione, un apposito fondo destinato a sussidiare gli Enti delegati, di cui al paragrafo 3°, capo II del titolo II, per la costruzione di piccoli edifici scolastici rurali per le scuole non classificate, alle condizioni e con le modalità stabilite con sua ordinanza dal ministro per la pubblica istruzione.

L'ammontare di detto fondo è calcolato in ragione di L. 1700 per ogni scuola non classificata che funzioni nell'anno e che provenga da sclassificazioni ordinate dai Regi provveditori, a cominciare dall'esercizio finanziario 1926-27.

Il sussidio per ogni edificio non può superare L. 25,000.

Le somme non erogate in un esercizio si accrescono allo stanziamento dell'esercizio successivo.

L'edificio sarà di proprietà comunale e destinato in perpetuo ad esclusivo uso scolastico.

TITOLO IV.

Stato giuridico ed economico dei maestri.

Capo I.

Il concorso.

Art. 116.

(Art. 122 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432).

Tutte le nomine degli insegnanti nelle scuole elementari, salvo in quelle speciali di cui all'art. 84 e in quelle non classificate, gestite dagli Enti delegati, sono deliberate in seguito a concorso per titoli ed esami.

A questa regola non è lecito derogare se non nei casi nei quali sia impossibile provvedere alla nomina dell'insegnante per mancanza di graduatoria di concorso.

Qualunque nomina fatta senza concorso è provvisoria e non può avere durata maggiore dell'anno scolastico, per il quale fu necessario in via eccezionale di provvedere; col chiudersi di questo, il maestro è di fatto licenziato senza che occorra deliberare e notificargli alcun atto di licenziamento.

Art. 117.

(Art. 4 R. decreto 10 giugno 1926, n. 1125).

Il concorso è indetto per posti d'insegnante straordinario ogni due anni dal provveditore con avviso pubblicato nel mese di febbraio: il termine di presentazione della domanda e dei documenti scade il 31 marzo.

I Comuni, che conservano l'amministrazione delle scuole, bandiscono il concorso per posti d'insegnante straordinario; quelli, che si siano avvalsi della facoltà di cui all'articolo 138, lo bandiscono per posti d'insegnante in soprannumero. In ogni caso, il numero dei posti è determinato in relazione alle vacanze verificatesi nei tre anni precedenti. Quando i tre quarti dei vincitori del precedente concorso abbiano ottenuto la nomina, il Comune apre un nuovo concorso con le stesse modalità, tenendo conto, nella previsione

dei posti, del numero dei vincitori del precedente concorso ancora in attesa di nomina.

Se il Comune, quando siasi verificata la condizione di cui al comma precedente, non bandisce il concorso, vi si sostituisce il provveditore entro il termine di un mese dal giorno della accertata inadempienza.

In ogni caso, tra la data di pubblicazione dell'avviso di concorso ed il termine per la presentazione della domanda e dei documenti debbono trascorrere non meno di trenta giorni.

Per essere ammessi al concorso i candidati debbono pagare la tassa stabilita nell'annessa tabella *E*. I certificati di servizio sono soggetti alla tassa indicata nella stessa tabella.

Art. 118.

(Art. 3 R. decreto 17 febbraio 1927, n. 211).

Per esigenze di servizio il ministro per la pubblica istruzione ha facoltà di limitare con suo decreto, su proposta del provveditore agli studi che bandisce il concorso, l'ammissione ai concorsi magistrali, nelle regioni che comprendono nuove Provincie, ai soli maestri nativi della regione o delle regioni finitime o che, pur senza essere nativi del luogo, comprovino di conoscerne i costumi ed il dialetto.

Della limitazione, come del decreto che la dispone, deve esser fatta menzione nell'avviso di concorso.

Art. 119.

(Art. 124 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432).

Il concorso si svolge nella città sede del Regio Provveditorato o nel Comune, che ha bandito il concorso. Può, però, il Regio provveditore, nei concorsi indetti per le scuole da lui amministrate, tenuto conto del numero dei concorrenti e della loro provenienza, disporre che l'esame scritto sia tenuto anche negli altri capoluoghi di Provincia, compresi nell'ambito del Provveditorato, alle condizioni e con le garanzie stabilite dal regolamento.

Art. 120.

(Art. 125 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432).

I Comuni possono delegare al Regio provveditore la pubblicazione del bando e lo svolgimento del concorso per le scuole da essi amministrate.

Nel caso previsto dal comma precedente e nei casi di sostituzione del Regio provveditore al Comune, i concorsi per le scuole comunali sono giudicati dalla stessa commissione di concorso per le scuole dipendenti dal Regio Provveditorato, a meno che non sia stato bandito nell'anno concorso regionale o, avuto riguardo al numero e alla ubicazione dei Comuni deleganti o inadempienti, il Regio provveditore non creda di costituire commissioni apposite per ogni Comune o per gruppi di Comuni. In questo caso di commissioni per gruppi di Comuni, i concorsi si svolgono in determinate sedi, indicate dal Regio provveditore.

In ogni caso, le spese per lo svolgimento di questi concorsi sono ripartite fra i Comuni in ragione del numero dei concorrenti.

Art. 121.

(Art. 126 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432).

Gli esami di concorso consistono:

a) nello svolgimento scritto di un tema di pedagogia;

b) in un esame orale.

Alle prove orali sono ammessi soltanto i candidati approvati nell'esame scritto.

La valutazione dei titoli ha luogo nei riguardi dei soli concorrenti che hanno superato la prova orale. Speciale valutazione viene data al servizio militare prestato in reparti combattenti.

Il regolamento determina le materie degli esami orali, il minimo di voti per l'approvazione alle prove scritte e orali, i titoli valutabili nonchè le norme per tale valutazione e tutte le altre relative alle operazioni di concorso.

Art. 122.

(Art. 127 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432; art. 8 R. decreto-legge 1° maggio 1925, n. 736).

Non possono partecipare ai concorsi:

a) le persone non fornite della legale abilitazione all'ufficio d'insegnante e non provviste di un attestato di moralità da rilasciarsi, dopo dichiarazione del fine per cui è chiesto, dal podestà o dai podestà dei Comuni, nei quali il candidato abbia dimorato negli ultimi due anni anteriori a quello in cui il concorso è bandito;

b) le giovani e i giovani che non abbiano rispettivamente compiuto il 17° e il 18° anno di età o che non lo compiano col 31 dicembre dell'anno in cui è bandito il concorso;

c) coloro che alla data del bando di concorso abbiano compiuto l'età di 35 anni. Questa disposizione non si applica ai maestri delle scuole non classificate, ai concorrenti di cui all'art. 248, a coloro che facciano già parte del personale di ruolo dipendente dallo Stato, da Comuni e da Amministrazioni scolastiche, ai maestri ex-combattenti ed alle maestre congiunte di caduti, mutilati ed invalidi di guerra, a quelli che abbiano conseguito in precedenti concorsi magistrali per titoli ed esami una votazione complessiva pari o equivalente a punti 105 su 150, e a quelli compresi nelle graduatorie, la cui efficacia fu dichiarata cessata dall'art. 6, comma 2°, del R. decreto 11 marzo 1923, n. 635;

d) coloro che siano stati dispensati dal servizio per inettitudine didattica sopravvenuta in seguito ad infermità, a meno che essi non dimostrino con speciale certificato medico legalizzato che quella causa sia venuta a cessare;

e) coloro che siano stati temporaneamente interdetti, durante il periodo di durata della interdizione;

f) coloro che siano stati condannati alla pena della reclusione o della detenzione per un tempo non inferiore a tre anni o ad una pena qualunque per reato contro il buon costume e l'ordine delle famiglie.

Art. 123.

(Art. 128 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432;
art. 5 R. decreto-legge 1° maggio 1925, n. 736).

La commissione giudicatrice è nominata, a norma del regolamento, dal Regio provveditore agli studi o dal podestà, secondo che trattisi di concorsi banditi per le scuole regionali o comunali, entro un mese dalla data di scadenza del concorso.

Ai membri delle commissioni giudicatrici dei concorsi banditi dal Regio provveditore è corrisposto, per la prova scritta, un compenso di L. 2 per ogni candidato ammesso alla prova stessa, fino a 500 e, in aggiunta, un compenso di L. 1.50 per ogni candidato oltre i 500 fino a 1000 e di L. 1 per ogni candidato oltre i 1000.

A ciascun commissario è inoltre assegnato per le prove orali, la valutazione dei titoli e la compilazione della graduatoria, un ulteriore compenso di L. 1.50 per ogni candi-

dato esaminato alla prova orale fino a 500 e di L. 1 per ogni candidato oltre i 500.

A ciascuno dei membri delle commissioni di vigilanza, compreso il presidente, durante la prova scritta, è assegnato un compenso di L. 25.

Ai commissari scelti fuori del Comune sede del Provveditorato sono dovute le diarie e indennità di viaggio stabilite dalle leggi vigenti.

Ai membri delle commissioni giudicatrici dei concorsi banditi dai Comuni sono corrisposti i compensi e le indennità nella misura fissata dal regolamento comunale o con speciale deliberazione del podestà.

Art. 124.

(Art. 129 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432; art. 6, 1° comma, R. decreto-legge 1° maggio 1925, n. 736; art. 4 R. decreto 17 febbraio 1927, n. 211).

Le graduatorie di concorso sono approvate dal Regio provveditore agli studi.

Nel procedere a tale approvazione il Regio provveditore rettifica le graduatorie, di ufficio o su reclami eventualmente pervenutigli.

Le graduatorie dei concorsi banditi dal Regio provveditore agli studi per le scuole da esso amministrate hanno efficacia per un biennio e per tutti i posti che si rendono vacanti dal 1° agosto dell'anno in cui il concorso è bandito fino al 31 luglio dell'anno in cui la graduatoria cessa di aver vigore.

Con le graduatorie stesse debbono essere coperti anche i posti resisi vacanti anteriormente al 1° agosto, quando ai medesimi non siasi potuto provvedere con le graduatorie del concorso precedente.

Quando al 31 dicembre del secondo anno di validità della graduatoria siano stati nominati a posti vacanti nella regione meno di un terzo di vincitori del concorso, il provveditore, sentito il Consiglio scolastico, può chiedere al ministro che la validità della graduatoria sia prorogata di un biennio. L'accoglimento della richiesta importa che per il biennio di proroga non si bandisca altro concorso.

Se con la graduatoria di concorso non si possono coprire tutti i posti, si provvede, nelle forme e alle condizioni stabilite dal regolamento, con nomine di concorrenti che siano compresi nelle graduatorie di concorsi banditi da altri Regi Provveditorati e ne facciano domanda.

Art. 125.

(Articolo unico R. decreto-legge 9 gennaio 1927, n. 66).

E' data facoltà al ministro per la pubblica istruzione di sospendere con suo motivato decreto, quando ne ravvisi la opportunità, l'applicazione in alcuni dei Regi Provveditorati agli studi del Regno delle disposizioni dell'ultimo comma dell'articolo precedente.

Art. 126.

(Art. 6, 2° comma, R. decreto 1° maggio 1925, n. 736).

Le graduatorie dei concorsi banditi dai Comuni che conservano l'amministrazione delle scuole elementari hanno efficacia fino a che siano con le stesse coperti tutti i posti messi a concorso.

I vincitori del nuovo concorso possono ottenere la nomina solo quando siano stati collocati tutti i vincitori del concorso precedente.

Capo II.

La nomina e sua durata.

Art. 127.

(Art. 131 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432; art. 5 R. decreto 10 giugno 1926, n. 1125).

La nomina dei maestri delle scuole amministrate dal Regio Provveditorato e la loro assegnazione alle singole sedi è fatta dal Regio provveditore agli studi, secondo l'ordine della graduatoria di concorso e tenendo conto delle esigenze della scuola e delle indicazioni degli stessi maestri, entro la seconda quindicina di settembre, conformemente alle norme del regolamento.

I maestri dei Comuni che conservano l'amministrazione delle scuole sono nominati, entro lo stesso termine, dal podestà, il quale procede alle nomine, secondo l'ordine di merito della graduatoria. Tali nomine non sono esecutive se non dopo l'approvazione del Regio provveditore, il quale procede direttamente alle nomine stesse, ove il Comune non vi abbia provveduto nel termine.

Quando la nomina avviene in corso d'anno scolastico, la assegnazione della sede ha carattere provvisorio. Ha pure tale carattere l'assegnazione del maestro a sede di nuova istituzione o resasi vacante dopo la pubblicazione dell'elenco, di cui all'art. 146 del presente testo unico. L'assegnazione definitiva ha luogo dopo attuati i trasferimenti.

Gli insegnanti sono, quindi, inscritti nei ruoli costituiti a norma dell'art. 130.

Art. 128.

(Art. 130 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432).

Ai mutilati e agli invalidi di guerra, dei quali è prescritta dalle norme vigenti l'assunzione obbligatoria nelle pubbliche amministrazioni, è conferito, quando siano riusciti vincitori nei concorsi magistrali, oltre ai posti loro spettanti in via normale per effetto della loro classificazione in graduatoria, il decimo dei posti che a norma del regolamento possono essere attribuiti ai maestri e che si devono coprire per il periodo di efficacia della graduatoria. A questo effetto su ogni dieci nomine ai posti suddetti, la decima spetta al mutilato o invalido che segua nella graduatoria l'ultimo dei concorrenti nominato.

Qualora però la nomina ad uno dei posti anzidetti spetti ad un mutilato o invalido di guerra per effetto della graduatoria secondo l'ordine di merito, non si fa luogo nei riguardi di quel posto all'applicazione del comma precedente.

Art. 129.

(Art. 27 R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722).

Il decimo delle nomine a posti di scuole femminili vacanti nei Comuni autonomi è attribuito, con le norme dell'articolo precedente, alle vincitrici dei concorsi magistrali indipendentemente dall'ordine di graduatoria, le quali abbiano compiuto almeno un quinquennio di lodevole servizio in istituzioni sussidiarie o integrative della scuola, gestite dal Comune che bandisce il concorso o dal patronato scolastico in esso esistente.

Art. 130.

(Art. 132 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432; art. 6 R. decreto 10 giugno 1926, n. 1125).

I ruoli dei maestri dipendenti dai Regi Provveditorati sono distinti in due gradi: di maestri straordinari e di

maestri ordinari. Quest'ultimo grado è distinto in classi secondo la misura dello stipendio.

I ruoli sono pubblicati entro il mese di dicembre di ciascun anno, con la situazione dei maestri al 1° ottobre precedente.

Le stesse disposizioni si applicano ai Comuni che amministrano direttamente le scuole, i quali hanno facoltà di disciplinare in modo diverso con apposite norme regolamentari la carriera dei maestri, purchè assegnino a questi stipendi iniziali e aumenti superiori di un decimo almeno a quelli legali.

Art. 131.

(Art. 133 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432).

La nomina dell'insegnante straordinario ha la durata di un triennio a titolo di prova. Compiuto il triennio, acquista carattere di stabilità, salvo che il maestro sia stato, prima della scadenza del triennio, licenziato per ragioni didattiche. La deliberazione di licenziamento deve essere notificata giudizialmente al maestro.

Il licenziamento dei maestri dei Comuni autonomi deve essere preceduto dal parere conforme del Regio provveditore agli studi, e la deliberazione deve contenere, a pena di nullità, questo parere motivato.

In tutti i casi, finchè non siasi avuta una decisione definitiva sul ricorso gerarchico eventualmente proposto dal maestro contro il suo licenziamento, oppure non siano trascorsi i termini per proporlo, non si può provvedere al posto che in via provvisoria.

Art. 132.

(Art. 134 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432; art. 1 R. decreto-legge 26 gennaio 1928, n. 199).

Il Regio provveditore ed il Comune possono in qualunque tempo, con deliberazione motivata, dispensare dal servizio l'insegnante per inettitudine didattica sopravvenuta in seguito ad infermità o per insufficienza didattica comprovata da rapporti informativi delle autorità ispettive e direttive, relativi all'ultimo triennio.

Il ministro della pubblica istruzione ha facoltà di dispensare dal servizio gli insegnanti delle pubbliche scuole elementari, con suo decreto, contro cui è ammesso soltanto ricorso al Consiglio di Stato per incompetenza o per violazione di legge, qualora il provvedimento sia necessario nell'interesse del servizio.

La dispensa, di cui al precedente comma, è decretata previo parere della prima Commissione per i ricorsi dei maestri elementari. Per gli insegnanti dei Comuni autonomi e del Governatorato di Roma, sarà inteso anche il parere rispettivamente del podestà e del governatore.

Art. 133.

(Art. 2 R. decreto-legge 7 aprile 1927, n. 641).

E' dispensato dal servizio l'insegnante che per manifestazioni compiute nella scuola o fuori di essa non dia piena garanzia di un fedele adempimento dei suoi doveri o si ponga in condizioni di incompatibilità con le generali direttive politiche del Governo.

All'insegnante proposto per la dispensa dal servizio è fissato un termine per presentare, ove creda, le sue deduzioni.

La dispensa è deliberata, tanto per gli insegnanti dei ruoli regionali quanto per quelli dei ruoli comunali, dal Regio provveditore agli studi, sentito il parere del prefetto.

Per gli insegnanti dipendenti dal Governatorato di Roma, provvede il governatore.

Il titolo della dispensa deve risultare dalla relativa deliberazione, nella quale si deve inoltre far cenno del parere del prefetto.

Art. 134.

(Art. 135 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432).

Gli insegnanti, i quali abbiano compiuto il 45° anno di servizio e il 65° anno di età, cessano di far parte del personale di ruolo e sono ammessi a liquidare quanto loro compete a norma delle disposizioni vigenti.

Indipendentemente dalla disposizione del comma precedente, i maestri, che abbiano compiuto 40 anni di servizio ovvero 65 anni di età e 25 di servizio, possono essere collocati a riposo di ufficio quando dai rapporti informativi risulti che non prestano opera efficace nella scuola.

Le stesse norme valgono per i direttori comunali.

Capo III.

Congedi, aspettative e missioni.

Art. 135.

(Art. 136 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432; art. 5 R. decreto 7 aprile 1927, n. 640).

Gli insegnanti elementari possono ottenere per giustificati motivi congedi per non oltre 15 giorni in ciascun anno scolastico.

Il congedo è accordato dal direttore o dal podestà, secondo che trattasi di maestri del ruolo regionale o comunale.

Decorsi i 15 giorni, l'insegnante può chiedere di essere collocato in aspettativa per giustificati motivi di famiglia.

L'aspettativa è concessa dal Regio provveditore o dal podestà e non può durare più di un anno. Essa non dà diritto allo stipendio e non è computabile agli effetti della anzianità di servizio.

Art. 136.

(Art. 137 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432; art. 7 R. decreto 10 giugno 1926, n. 1125; art. 6 R. decreto 7 aprile 1927, n. 640).

L'insegnante può ottenere, per ragioni di salute, congedi per non oltre due mesi in ciascun anno scolastico.

Se l'assenza dalla scuola si prolunga per oltre 10 giorni l'insegnante è tenuto ad esibire certificato medico.

Durante l'assenza per ragioni di salute il maestro ha diritto allo stipendio intero.

Decorsi i due mesi di assenza, l'insegnante che non è in grado di riprendere servizio, può far domanda di essere collocato in aspettativa per motivi di salute. L'aspettativa non può eccedere i due anni; cessa col cessare della causa.

All'aspettativa per motivi di salute, quando sia stata concessa per la durata massima, non può seguire l'aspettativa per motivi di famiglia a meno che non concorrano circostanze gravi ed eccezionali, delle quali è giudice insindacabile l'autorità competente. Due periodi di aspettativa per motivi di salute o di famiglia, interrotti da un periodo di servizio attivo non superiore a tre mesi, si sommano agli effetti della determinazione del limite massimo di durata dell'una o dell'altra aspettativa.

Durante l'aspettativa il maestro ha diritto a metà dello stipendio.

Durante l'assenza o l'aspettativa l'autorità scolastica governativa o comunale può accertare, sempre che creda, la sussistenza del male mediante visita fiscale.

Salvo i casi di assoluta necessità, il maestro non può assentarsi dalla scuola prima di aver ottenuto il congedo o l'aspettativa.

Il congedo è accordato dal direttore o dal podestà secondo che trattasi di maestri del ruolo regionale o comunale; l'aspettativa è concessa dal R. provveditore o dal podestà.

Art. 137.

(Art. 8 R. decreto 10 giugno 1926, n. 1125).

Alla continuità dell'insegnamento, nei casi di assenza del maestro per congedo o per aspettativa, si provvede per mezzo di supplenti, da nominarsi a norma del regolamento.

Art. 138.

(Art. 139 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432).

I Comuni autonomi provvedono alle supplenze in modo analogo a quello indicato all'articolo precedente. Essi, però, hanno facoltà di provvedere alle supplenze mediante un corpo di insegnanti in soprannumero, i quali possono anche essere adibiti ad altri servizi scolastici, e devono essere nominati per concorso, a norma dell'art. 116.

I maestri in soprannumero sono nominati titolari per anzianità senza demeriti, di mano in mano che si rendano vacanti i posti relativi, rimanendo in ogni caso assegnati alla categoria dei titolari di prima nomina secondo gli organici comunali, o, in difetto di organici, ai posti di grado inferiore delle frazioni o borgate.

Art. 139.

(Art. 140 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432).

I supplenti sono retribuiti, in proporzione del servizio prestato, a decimi dello stipendio spettante al maestro straordinario.

Nella stessa misura sono retribuiti i maestri provvisori.

Art. 140.

(Art. 141 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432).

Presso gli Istituti superiori di magistero può essere tenuto per un biennio, in missione, un certo numero di maestri non superiore a quaranta, i quali conservano lo stipendio e la sede.

Per la scelta di tali maestri il Ministero bandisce ogni anno un concorso per titoli. Nel bando saranno contenute le norme del concorso. Sino all'anno scolastico 1929-30 ai maestri nati nelle nuove Provincie è riservato un quarto dei posti di cui al comma precedente.

CAPO IV.

Trasferimenti e promozioni.

Art. 141.

(Art. 142 e 143 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432; art. 9 R. decreto 10 giugno 1926, n. 1125).

I maestri dipendenti dal R. Provveditorato possono essere trasferiti da uno ad altro ruolo regionale su loro domanda, col consenso del Regio provveditore da cui dipendono.

Il maestro trasferito non perde i diritti acquisiti, anche se si trova nel triennio di prova. Salvo che vi si oppongano esigenze di servizio, deve essere accolta la domanda dell'insegnante, che abbia espresso il desiderio di trasferirsi nella località di nascita o di residenza della famiglia o ad essa vicina, quando a tale sede non aspirino anche altri insegnanti, applicandosi in tal caso l'art. 144.

Per i trasferimenti, di cui al presente articolo, viene riservato un quinto dei posti vacanti.

Art. 142.

(Art. 144 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432).

Gli insegnanti possono essere trasferiti da una ad altra sede di scuole amministrate dallo stesso Regio provveditore su domanda motivata da giustificate ragioni personali o di famiglia, o per motivi di servizio da indicarsi nel provvedimento. In quest'ultimo caso, quando il trasferimento avvenga in corso d'anno, l'assegnazione della sede ha carattere provvisorio; l'assegnazione della sede definitiva avrà luogo nel termine normale dei trasferimenti.

Gli insegnanti dei ruoli regionali possono, su loro domanda, essere trasferiti a posti vacanti nei Comuni che conservano l'amministrazione delle scuole, purchè vi consentano il Comune presso cui chiedono di essere trasferiti ed il Regio provveditore da cui dipendono.

Art. 143.

(Art. 5 R. decreto 17 febbraio 1927, n. 211).

E' data facoltà al ministro per la pubblica istruzione di trasferire per motivi di servizio ad altra regione i maestri dei ruoli regionali.

L'assegnazione della sede è fatta dal provveditore, alle cui dipendenze il maestro è trasferito, ed ha carattere definitivo anche se deliberata in corso d'anno scolastico. I posti così assegnati vanno in diminuzione di quelli riservati ai trasferimenti dall'ultimo comma dell'art. 141.

Art. 144.

(Art. 10 R. decreto 10 giugno 1926, n. 1125).

Quando ad una stessa sede aspirano più insegnanti, della stessa o di diversa Amministrazione, il provveditore, nel disporre il trasferimento, tiene conto dei seguenti elementi in ordine di preferenza: ragioni di famiglia, ragioni di salute, anzianità di ruolo e qualità del servizio. A quest'ordine può il provveditore derogare quando concorrano eccezionali circostanze, che debbono risultare dal provvedimento.

L'insegnante, che debba essere destinato ad altra sede per soppressione di scuola, ha diritto alla preferenza, a meno che alla sede da lui richiesta aspirino altri maestri per gravi motivi di famiglia o di salute.

E' considerata come motivata da ragioni di famiglia la domanda di trasferimento presentata da un insegnante che appartenga ad associazioni o comunità religiose, per la sede nella quale l'associazione o la comunità svolga, per suo particolare compito, apprezzabile opera nel campo dell'assistenza scolastica, delle opere integrative della scuola e della beneficenza in genere.

I Comuni, che conservano l'amministrazione delle scuole, stabiliscono nel proprio regolamento i criteri, in base ai quali debbono essere deliberati, nel caso che intendano di procedervi e nel limite di cui all'ultimo comma dell'art. 141, i trasferimenti di maestri da altri Comuni o dai ruoli delle Amministrazioni scolastiche regionali.

Di regola non possono ottenere il trasferimento i maestri che, nell'ultimo triennio, abbiano riportato anche una sola

qualifica del servizio inferiore al *buono* o ai quali sia stata inflitta, nello stesso periodo di tempo, una punizione superiore alla censura.

Art. 145.

(Art. 146 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432).

Gli insegnanti elementari dei Comuni che hanno l'amministrazione delle scuole non possono, di regola, essere trasferiti da una scuola ad altra situata in edificio diverso dello stesso Comune, se non per loro domanda o col loro consenso.

Al trasferimento da una scuola all'altra del centro o di una stessa frazione o borgata può tuttavia provvedersi di ufficio per deliberazione del podestà soltanto per specificate ragioni di servizio, le quali devono comunicarsi all'interessato.

Le deliberazioni di trasferimento di ufficio devono essere approvate dal Regio provveditore.

Gli insegnanti dei Comuni autonomi possono essere trasferiti, col consenso del Comune e del Regio provveditore, nei ruoli regionali. Essi sono iscritti in conformità della tabella allegato *F* nella classe di ruolo corrispondente al numero di anni di servizio prestati.

Art. 146.

(Art. 147, 1° e 2° comma, testo unico 22 gennaio 1925, n. 432).

Prima di procedere ai trasferimenti, il Regio provveditore deve pubblicare l'elenco delle sedi vacanti, comprendendovi quelle coperte in via provvisoria, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 116, dell'art. 127, comma 3°, e dell'art. 142, comma 1°.

Di regola, non si fa luogo a trasferimento di insegnanti, che non abbiano compiuto almeno un biennio di insegnamento nella sede in cui si trovano.

Art. 147.

(Art. 147, 3° comma, testo unico 22 gennaio 1925, n. 432).

Salvo i casi di motivi di servizio, tutti i trasferimenti preveduti negli articoli precedenti debbono essere deliberati e partecipati agli interessati entro il mese di agosto, prima che si sia proceduto alle nomine di nuovi insegnanti.

Art. 148.

(Art. 148 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432).

Da una classe di ruolo all'altra i maestri dipendenti dal Regio provveditore sono promossi per anzianità senza demeriti.

La promozione può essere ritardata di un anno per scarso rendimento o per condotta morale censurabile o per punizioni inflitte, con deliberazione che ha carattere definitivo, presa dal Regio provveditore, sentito il Consiglio scolastico.

Nei Comuni aventi la diretta amministrazione delle scuole e sprovvisti di proprio regolamento, la deliberazione è presa dal podestà ed è definitiva quando sia approvata dal Consiglio scolastico.

Art. 149.

(Art. 150 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432).

Al maestro, che non abbia insegnato almeno 140 giorni con orario completo, viene computato solamente mezzo anno di servizio, ai soli effetti dell'anzianità.

CAPO V.

Punizioni disciplinari.

Art. 150.

(Art. 151 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432; art. 11 R. decreto 10 giugno 1926, n. 1125).

Contro i maestri incolpati di negligenza abituale, di trasgressione dei doveri che loro sono imposti dalle leggi e dai regolamenti scolastici, di fatti onde sia gravemente compromessa la loro reputazione e la loro moralità come cittadini o come insegnanti o di aver fatto propaganda di principî contrari all'ordine morale e alle istituzioni dello Stato, possono, secondo la gravità dei casi, essere pronunciate le seguenti pene:

1° la censura, che consiste in una dichiarazione formale della mancanza commessa e del biasimo incorso;

2° la sospensione dallo stipendio fino a 10 giorni;

3° la sospensione dall'ufficio, la quale consiste nel divieto fatto al maestro di esercitare le sue funzioni e non può essere maggiore di 6 mesi. Essa trae seco, pel tempo in cui dura, la privazione dello stipendio; e oltre a ciò questo tempo non è computato negli anni di servizio;

4° il licenziamento, il quale importa la perdita di tutti i diritti derivanti dalla nomina;

5° la interdizione scolastica, la quale importa, oltre gli effetti del licenziamento, la privazione di tutti i diritti e di tutti i vantaggi che derivano al maestro dal suo diploma. Essa è temporanea o perpetua: se temporanea non può essere minore di tre mesi.

In casi di lieve mancanza il direttore o il podestà, secondo che si tratti di maestri dei ruoli regionali o comunali, o qualunque altra autorità scolastica superiore, possono infliggere ai maestri l'avvertimento per iscritto con esortazione a non più ricadere nella mancanza. Dell'avvertimento non si tiene nota nello stato di servizio del maestro e contro di esso non è ammesso alcun ricorso.

Nei casi di punizione per assenze arbitrarie e indipendentemente dalla punizione stessa, il maestro è tenuto a rimborsare la spesa per la supplenza e quella eventuale di visita fiscale.

Art. 151.

(Art. 4 R. decreto-legge 7 aprile 1927, n. 641).

Le punizioni disciplinari indicate ai numeri 1° e 2° dell'articolo precedente sono inflitte dal provveditore o dal podestà secondo che trattisi di maestri dei ruoli regionali o comunali, previa contestazione degli addebiti e udite le difese dell'insegnante.

Art. 152.

(Art. 152 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432).

Le punizioni disciplinari diverse da quelle indicate nell'articolo precedente sono inflitte, previo giudizio istituito innanzi al Consiglio di disciplina, nei modi e con le formalità stabilite dal regolamento.

Le dimissioni dell'incolpato, tuttochè accettate, non impediscono nè interrompono i procedimenti iniziati o da iniziarsi contro di lui per fatti che possono dar luogo all'applicazione delle pene del licenziamento o della interdizione.

Art. 153.

(Art. 153 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432).

In caso di urgenza il provveditore o il podestà d'accordo con l'ispettore, secondo che si tratti di maestri dei ruoli regionali o comunali, può sospendere dall'esercizio delle sue

funzioni quel maestro che non potrebbe senza grave inconveniente continuarlo o che, per cause a lui imputabili, sia divenuto occasione di scandalo o di disordine nel Comune ove insegna.

CAPO VI.

Stipendi - Retribuzioni - Pensioni.

Art. 154.

(Art. 156 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432; art. 1 R. decreto-legge 31 marzo 1925, n. 360).

Gli stipendi ed il supplemento di servizio attivo degli insegnanti delle scuole elementari sono stabiliti dalla tabella allegato *F*.

Per il supplemento di servizio attivo valgono le disposizioni dell'art. 5, comma 2°, del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Art. 155.

(Art. 158 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432).

Ai maestri ai quali sia affidato, in orario alternato, l'insegnamento di due sezioni della stessa classe o di due classi diverse è corrisposta annualmente, oltre lo stipendio, la somma di L. 800.

Art. 156.

(Art. 159 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432).

Il maestro in soprannumero è considerato, agli effetti dello stipendio, come straordinario e non consegue la nomina ad ordinario se non dopo un triennio dalla titolarità.

Art. 157.

(Art. 160 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432).

Al maestro che abbia precedente servizio d'insegnante è computato, agli effetti della iscrizione nel ruolo, il servizio precedente per intero, se trattasi di servizio di titolare o di maestro in soprannumero, e per un terzo se trattasi di servizio di supplente o provvisorio, sempre che il servizio sia stato prestato in scuole elementari pubbliche dipendenti dallo Stato, dalle Provincie, dai Comuni, o da Corporazioni, Associazioni ed Enti morali che mantengano scuole riconosciute a sgravio.

Questa norma si applica anche nel caso di maestri trasferiti da altro Comune.

Il computo del precedente servizio viene fatto sempre in base alla tabella allegato *F*.

Art. 158.

(Art. 1 e 2 R. decreto 14 ottobre 1926, n. 1924).

Con decorrenza dal 1° luglio 1926 sono estese ai maestri elementari delle scuole amministrate dai Regi provveditori agli studi le disposizioni degli articoli 43, 44, 45 e 46 del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290, 13 del R. decreto 8 maggio 1924, n. 843, e relative modificazioni e norme complementari riguardanti il computo del servizio in reparti combattenti per gli effetti del collocamento nei quadri di classificazione degli stipendi e le abbreviazioni ai medesimi effetti.

Con la stessa decorrenza sono altresì estese ai maestri, di cui al comma precedente, le disposizioni dell'art. 13, ultimo comma, del R. decreto-legge 17 maggio 1923, n. 1284, concernente il computo del servizio militare nelle Colonie italiane, e dell'art. 16 del medesimo decreto concernente il computo del servizio prestato in qualità di militari od assimilati nelle località e nei periodi indicati nell'art. 15 dello stesso decreto.

Per i maestri delle scuole amministrate dai Comuni valgono le norme del R. decreto 24 settembre 1923, n. 2073, con la decorrenza ivi stabilita.

Art. 159.

(Art. 161 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432).

Nei Comuni che conservano la diretta amministrazione delle scuole l'esattore comunale o consorziale è obbligato a pagare puntualmente alla scadenza gli stipendi ai maestri elementari.

La mancanza di fondi in cassa non esonera l'esattore dal predetto obbligo. In tal caso egli deve anticipare le somme necessarie e ne percepisce, a carico del Comune, l'interesse del 5 per cento dalla data dei pagamenti.

Le prime riscossioni di sovrimposte, di tasse o di entrate comunali, successive ai pagamenti delle somme anticipate dall'esattore, s'intendono fatte in isconto di tale suo credito, sino alla concorrenza del medesimo e dei relativi interessi.

Art. 160.

(Art. 162 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432).

Nei Comuni di cui all'articolo precedente, considerati dalla legge 15 luglio 1906, n. 383, quando il pagamento degli stipendi ai maestri elementari e ai direttori didattici sia ritardato dall'esattore, salvo per questo tutte le sanzioni stabilite dalle leggi vigenti, il prefetto, su domanda del maestro, ordina al tesoriere della Provincia di fare il pagamento del mandato.

La Provincia ripete dal Comune il rimborso, insieme all'interesse fissato dalle leggi vigenti, a mezzo di mandato di ufficio della Giunta provinciale amministrativa, e dà notificazione dell'eseguito pagamento al Ministero della pubblica istruzione.

A garanzia del credito della Provincia, il Ministero sospende il pagamento al Comune dei rimborsi per l'anno in corso, e per i successivi, fino alla completa estinzione del credito provinciale.

Art. 161.

(Art. 163 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432).

Ai Comuni che conservano la diretta amministrazione delle scuole ed hanno un proprio regolamento scolastico per l'assegnazione delle pensioni, sono devolute le ritenute e le quote di contributo versate alle Casse pensioni governative e comunali, per gl'insegnanti elementari e i direttori didattici in servizio nelle scuole da essi amministrate, che ne facciano domanda.

Art. 162.

(Art. 164 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432).

I Comuni di cui all'articolo precedente applicheranno ai maestri e ai direttori per tutti gli anni di servizio utili, comunque prestati alle dipendenze dei Comuni o dello Stato, quello dei propri regolamenti scolastici sulle pensioni che è più favorevole.

Art. 163.

(Art. 165 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432).

I Comuni possono stabilire sugli stipendi e sulle pensioni dei maestri e dei direttori, di cui all'art. 161, una ritenuta

mensile straordinaria per il rimborso delle maggiori somme, che questi avrebbero dovuto versare per le pensioni secondo i regolamenti comunali.

Capo VII.

Ricorsi.

Art. 164.

(Art. 154, commi da 1 a 5, testo unico 22 gennaio 1925, n. 432; art. 4 R. decreto-legge 7 aprile 1927, n. 641).

I provvedimenti dell'autorità scolastica riguardanti le nomine provvisorie e le supplenze, i congedi e le aspettative, le assegnazioni di classi e i certificati di servizio dei maestri elementari sono definitivi.

Contro ogni altro provvedimento della stessa autorità scolastica, riguardante lo stato giuridico ed economico dei maestri elementari, è ammesso, entro il termine di 30 giorni, il ricorso al ministro della pubblica istruzione.

Sui ricorsi contro i trasferimenti d'ufficio, i licenziamenti, le dispense dal servizio, le decadenze dal posto, e contro le punizioni disciplinari del licenziamento e della interdizione, la decisione del ministro deve essere preceduta dal parere della Commissione di cui all'art. 168.

Contro i provvedimenti disciplinari portanti pena diversa dal licenziamento e dalla interdizione e contro le punizioni inflitte dal podestà a norma dell'art. 151 è ammesso ricorso solo per motivi di violazione di legge, incompetenza od eccesso di potere.

Spetta al ministro di pronunciare senz'altro la irricevibilità o inammissibilità di ricorsi prodotti fuori termine o senza l'osservanza delle forme prescritte.

Art. 165.

(Art. 155 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432).

Il termine per la presentazione del ricorso decorre, per le persone e per gli enti direttamente interessati, dal giorno della notificazione, ad essi fatta in forma amministrativa, della deliberazione dell'autorità scolastica; in tutti gli altri casi, dal giorno dell'affissione all'albo, la quale si compie mediante il deposito dell'atto per 15 giorni nell'Ufficio scolastico a disposizione degli interessati e mediante la simultanea pubblicazione di un avviso all'albo dell'ufficio stesso.

Il ricorso deve essere presentato al Regio provveditore agli studi, e sarà depositato e pubblicato nell'albo nei modi indicati nel comma precedente per l'affissione delle deliberazioni.

Il deposito e la pubblicazione all'albo hanno, a tutti gli effetti di legge, valore di notificazione agli interessati.

Ai ricorsi che pervengono direttamente al Ministero non deve essere dato alcun seguito.

Art. 166.

(Art. 15 R. decreto 10 giugno 1926, n. 1125).

Contro i provvedimenti del Consiglio scolastico e del provveditore diversi da quelli contemplati dall'art. 164, quando non sia altrimenti stabilito, è ammesso ricorso al ministro della pubblica istruzione, nel termine e nelle forme di cui agli articoli 164 e 165.

Art. 167.

Le disposizioni degli articoli precedenti valgono anche per i ricorsi contro gli atti del governatore di Roma, intendendosi a tali effetti sostituito al Regio provveditore agli studi il governatore e, quanto all'affissione, l'albo del Governatorato a quello dell'Ufficio scolastico.

Art. 168.

(Art. 1° R. decreto 12 agosto 1927, n. 1740).

La prima Commissione per i ricorsi dei maestri elementari è composta di sette membri nominati dal ministro per la pubblica istruzione come segue:

a) due professori scelti tra quelli universitari della facoltà di giurisprudenza e tra quelli degli Istituti superiori di magistero;

b) un magistrato di grado non inferiore a consigliere di appello, nominato con l'assenso del ministro per la giustizia;

c) un avvocato erariale;

d) due funzionari dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione;

e) un direttore didattico comunale o un maestro elementare.

Il presidente della Commissione è scelto dal ministro tra i membri di essa.

Per la validità delle deliberazioni della Commissione si richiede la presenza di almeno cinque componenti.

Art. 169.

(Art. 2 e 3 R. decreto 12 agosto 1927, n. 1740).

Il presidente ed i membri della Commissione restano in ufficio per quattro anni e possono essere confermati.

Qualora per dimissioni o per altre cause uno dei componenti venga a mancare nel corso del quadriennio, la persona nominata in sostituzione dura in carica per il rimanente periodo del quadriennio.

Ai componenti della Commissione sono dovute le indennità di viaggio, le diarie ed i gettoni di presenza nei casi e nella misura di cui ai Regi decreti 11 novembre 1923, numero 2395, 8 maggio 1924, n. 843, e 19 luglio 1924, n. 1368.

Art. 170.

(Art. 154, ultimo capoverso, testo unico 22 gennaio 1925, n. 432; art. 4 R. decreto 6 luglio 1923, n. 1753).

Indipendentemente dalla presentazione dei ricorsi, può il ministro in qualunque tempo, d'ufficio o su denunzia, annullare provvedimenti dell'autorità scolastica locale e del governatore di Roma, contrari alle leggi ed ai regolamenti.

TITOLO V.

Obbligo scolastico, esami, libri di testo e biblioteche scolastiche.

Capo I.

Dell'obbligo scolastico.

§ 1. — *Dell'obbligo in genere.*

Art. 171.

(Art. 166 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432).

L'istruzione dei fanciulli dal sesto al quattordicesimo anno di età è obbligatoria.

Nessuno può essere iscritto alla prima classe elementare in qualità di allievo regolare, se non ha raggiunto l'età di sei anni.

Art. 172.

(Art. 12 R. decreto 10 giugno 1926, n. 1125).

L'obbligo scolastico si adempie frequentando le scuole elementari classificate, non classificate, o sussidiate, esistenti nella località in cui l'obbligato è domiciliato o residente.

Qualora, con la frequenza delle scuole di cui al comma precedente, il fanciullo non abbia raggiunto il 14° anno, per tutto il tempo fino al compimento dell'età dell'obbligo è tenuto a frequentare corsi, esercitazioni e simili di istruzione elementare, tenuti nella località da istituzioni di educazione e di cultura. In mancanza, è consentito all'obbligato di continuare a frequentare l'ultima classe elementare esistente fino al raggiungimento del 14° anno.

Art. 173.

(Art. 168 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432).

Rispondono dell'adempimento dell'obbligo scolastico i genitori o chiunque a qualsiasi titolo ne faccia le veci, e i datori di lavoro.

Per gli esposti e gli altri fanciulli senza famiglia, accolti negli istituti di beneficenza, rispondono i direttori degli istituti medesimi, e, quando questi fanciulli siano affidati alle cure di private persone, il capo di famiglia, che riceve il fanciullo dall'istituto.

Art. 174.

(Art. 169 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432).

I genitori o chi ne fa le veci possono provvedere per proprio conto all'istruzione dell'obbligato, ma in tal caso debbono provare con documenti la propria capacità tecnica od economica a provvedervi. Gli obbligati che non frequentino pubbliche scuole devono, al 14° anno, provare d'aver sostenuto l'esame di licenza dalla scuola complementare o da altra scuola post-elementare di ugual numero di anni, e sono tenuti a ripetere detto esame finchè non abbiano conseguito l'approvazione.

Dopo quattro sessioni di esame il candidato che non sia riuscito ad ottenere l'approvazione rimane esonerato dall'obbligo.

§ 2. — *Dell'istruzione dei ciechi e sordomuti.*

Art. 175.

(Art. 170 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432).

L'obbligo scolastico è esteso ai ciechi e ai sordomuti, i quali non presentino altra anormalità che impedisca loro di ottemperarvi. Per i sordomuti è esteso fino al 16° anno di età.

Art. 176.

(Art. 171 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432).

Con decreti Reali di concerto tra il ministro della pubblica istruzione e il ministro dell'interno sarà determinato quali degli istituti che provvedono all'educazione dei ciechi e dei sordomuti debbano accogliere gli scolari obbligati in virtù dell'articolo precedente, la misura dei contributi che lo Stato pagherà agli istituti privati che assumono tale cura, le trasformazioni da apportarsi agli statuti dei singoli istituti ed all'ordinamento didattico di essi, perchè possano rispondere ai nuovi compiti loro assegnati dalla legge.

Agli istituti di cui al comma precedente possono essere annessi speciali giardini d'infanzia.

Art. 177.

(Art. 172 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432).

Nel caso che i genitori provvedano privatamente all'istruzione dei ciechi o sordomuti obbligati, questi devono al 14° e rispettivamente al 16° anno di età sostenere un esame presso uno degli istituti riconosciuti a norma dell'articolo precedente.

Art. 178.

(Art. 173 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432).

Nessuno può essere nominato all'ufficio di direttore, di insegnante o di assistente nelle scuole previste dall'art. 176 ove non sia provveduto dello speciale titolo di abilitazione rilasciato da scuole all'uopo istituite.

Art. 179.

(Art. 174 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432).

Agli effetti dell'articolo precedente è istituita una scuola per insegnanti e maestri istitutori dei ciechi il cui ordinamento è stabilito per decreto Reale.

I posti necessari al funzionamento della scuola di metodo per la preparazione dei maestri dei sordomuti presso il Regio istituto dei sordomuti di Milano continuano ad essere conferiti mediante incarico con la retribuzione prevista nella tabella allegato *G*.

Art. 180.

(Art. 175 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432).

Ferme restando nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione le assegnazioni a favore degli istituti per i sordomuti, è assegnata annualmente, a cominciare dal 1° luglio 1924, la somma di due milioni di lire per gli scopi di cui appresso:

a) istituzione e mantenimento della Regia scuola per insegnanti e assistenti dei ciechi;

b) istituzione e mantenimento dei giardini d'infanzia per ciechi e sordomuti;

c) adattamento e miglioramento dei locali degli istituti dei ciechi e sordomuti;

d) acquisto di arredi e materiale scolastico per le scuole e giardini suddetti;

e) borse di studio a favore dei sordomuti;

f) per qualsiasi altra provvidenza a favore dell'istruzione e dell'educazione dei ciechi e sordomuti.

Con decreto del ministro per le finanze su richiesta del ministro per la pubblica istruzione sarà provveduto alla iscrizione in bilancio della somma suddetta ed alla sua ripartizione.

Art. 181.

(Art. 176 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432).

I Consigli di amministrazione dei singoli Regi istituti dei sordomuti hanno facoltà di provvedere, con personale incaricato, alla assistenza religiosa e sanitaria degli alunni, agli insegnamenti di educazione fisica e di arti e mestieri ed alle altre forme di educazione che, a giudizio del Ministero, siano ritenute indispensabili per l'adempimento degli obblighi derivanti dal presente titolo.

§ 3. — *Della vigilanza sull'obbligo e delle sanzioni per l'inadempienza.*

Art. 182.

(Art. 177 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432).

Il podestà ha l'obbligo di trasmettere ogni anno, almeno un mese prima della riapertura delle scuole, al Regio ispet-

tore scolastico della circoscrizione l'elenco dei fanciulli che per ragione di età hanno obbligo scolastico, con l'indicazione del centro scolastico che presumibilmente deve accoglierli e il nome dei genitori o di chi ne tiene luogo.

L'ispettore promuove l'iscrizione degli obbligati e, iniziatosi l'anno scolastico, riscontra questo elenco col registro dei fanciulli iscritti nelle scuole, accertando chi siano gli inadempienti.

L'elenco degli inadempienti viene, su richiesta dell'autorità scolastica, affisso nell'albo pretorio per la durata di un mese.

Art. 183.

(Art. 178 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432).

Trascorso il mese dell'affissione di cui all'articolo precedente, il podestà ammonisce la persona responsabile a norma dell'art. 173, invitandola ad ottemperare alla legge.

Ove essa non provi di procurare altrimenti l'istruzione degli obbligati o non giustifichi con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, l'assenza dei fanciulli dalla scuola pubblica, o non ve li presenti entro una settimana dall'ammonizione, incorre nell'ammenda stabilita dal successivo articolo 185.

Art. 184.

(Art. 179 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432).

Durante il corso dell'anno scolastico, constatata l'assenza ingiustificata di fanciulli obbligati, i direttori o i maestri spediscono avvisi individuali raccomandati alle persone di cui all'art. 173.

Se l'avviso non avrà efficacia ne avvertiranno entro dieci giorni il podestà che applicherà senz'altro indugio le disposizioni dell'articolo seguente.

Art. 185.

(Art. 180 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432).

I responsabili di inadempienza all'obbligo scolastico sono soggetti ad un'ammenda su ordinanza del podestà.

L'ammenda è di lire 2; ma, applicata inutilmente due volte, può essere elevata fino al massimo di lire 50. L'ammenda può essere applicata in tutti i suoi gradi nel corso dell'anno scolastico.

Il contravventore è sempre ammesso a fare l'oblazione ai termini della legge comunale vigente. In caso diverso la contravvenzione è denunziata al pretore, che procede nelle vie ordinarie.

Art. 186.

(Art. 181 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432).

I datori di lavoro sono assoggettati ad una ammenda doppia di quella stabilita nell'articolo precedente per ogni fanciullo inadempiente all'obbligo scolastico, che sia occupato nella loro azienda.

Art. 187.

(Art. 182 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432).

Per tutti i nati dopo il 1885 la concessione del permesso d'armi è sottoposta alla condizione che il richiedente stenda di suo pugno la domanda e apponga alla presenza del funzionario di pubblica sicurezza, che certificherà il fatto, la propria firma e le indicazioni del proprio stato e domicilio in calce alla domanda e al foglio del permesso rilasciatogli.

Alla stessa condizione è sottoposta la concessione della licenza di esercizio e rivendita per i nati dopo il 1890.

Ai nati dopo il 1917, che non abbiano soddisfatto all'obbligo scolastico secondo il disposto del presente testo unico, è inoltre vietata l'ammissione in qualità di salariati agli uffici di pubbliche amministrazioni, o di enti morali.

Le assunzioni o concessioni fatte in contravvenzione al presente articolo devono essere revocate a semplice richiesta del Regio provveditore.

Art. 188.

(Art. 7 R. decreto 7 aprile 1927, n. 640).

Le attribuzioni demandate dagli articoli precedenti all'ispettore scolastico, ai direttori ed ai maestri sono, rispettivamente, attribuite, per quanto riguarda l'osservanza dell'obbligo scolastico da parte dei fanciulli che debbono frequentare le scuole non classificate, al personale incaricato a norma dell'art. 77 dei servizi di organizzazione e direzione delle scuole stesse ed ai maestri che vi insegnano.

Al personale medesimo incaricato dell'organizzazione e direzione delle scuole non classificate esistenti nelle nuove Provincie, spettano tutti i poteri che le leggi della cessata monarchia austro-ungarica attribuivano, nelle Provincie stesse, agli ispettori scolastici in materia di vigilanza sull'adempimento dell'obbligo scolastico e relative sanzioni.

Capo II.

Gli esami.

Art. 189.

(Art. 13 R. decreto 10 giugno 1926, n. 1125).

Alle classi seconda, terza, quinta, ed alle classi intermedie del corso integrativo gli alunni sono promossi mediante scrutinio; sono invece promossi alle classi quarta e sesta e prosciolti dall'obbligo mediante esami che hanno luogo nelle forme ed alle condizioni fissate dal regolamento.

Gli alunni, che nello scrutinio o negli esami non abbiano ottenuto la promozione, per aver dato insufficiente prova in non più di due materie, sono ammessi a sostenere su tali materie una nuova prova all'inizio del successivo anno scolastico, secondo le norme dettate dal regolamento.

Art. 190.

(Art. 184 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432).

Le pubbliche scuole elementari rilasciano i seguenti certificati:

certificato di promozione e di ammissione alle varie classi;

certificato di studi elementari inferiori alla fine della terza classe;

certificato di compimento alla fine della quinta classe;

certificato di adempimento dell'obbligo scolastico e di speciale idoneità al lavoro, dopo l'ultimo anno di frequenza scolastica prescritta, con buon profitto negli esercizi di avviamento professionale.

Art. 191.

(Articolo unico, 1° e 2° comma, R. decreto 31 marzo 1927, n. 623).

Gli alunni provenienti da scuola privata o paterna, per il conseguimento dei certificati di studi elementari inferiori, di compimento o di adempimento dell'obbligo scolastico, oltre che per l'ammissione alle classi intermedie dei due gra-

di del corso elementare ed a quelle del corso integrativo di avviamento professionale, sono ammessi ad una prova d'esame che può essere integrata all'inizio del successivo anno scolastico alle condizioni e con le modalità previste dal secondo comma dell'art. 189.

Per il conseguimento del certificato di compimento e di quello di adempimento dell'obbligo scolastico non è richiesto il possesso del certificato di studi rispettivamente inferiore.

Art. 192.

(Articolo unico, 3° comma, R. decreto 31 marzo 1927, n. 623).

Coloro che abbiano superato i 14 anni possono chiedere il riconoscimento del loro grado di cultura nelle forme e alle condizioni prescritte dal regolamento.

CAPO III.

Pagella scolastica.

Art. 193.

(Art. 1 R. decreto-legge 20 agosto 1926, n. 1615).

I fanciulli che intendono frequentare le pubbliche scuole elementari o presentarsi agli esami come privatisti debbono fornirsi della pagella scolastica.

La pagella scolastica è annuale e serve ad attestare la frequenza, il profitto durante l'anno scolastico e il risultato degli esami.

Art. 194.

(Art. 2 R. decreto-legge 20 agosto 1926, n. 1615).

Nessun fanciullo proveniente da scuola pubblica può essere inscritto ad una classe superiore alla prima se non esibisca, insieme con la pagella per il nuovo anno scolastico, anche quella relativa all'anno precedente.

Art. 195.

(Art. 3 R. decreto-legge 20 agosto 1926, n. 1615).

La pagella scolastica è fornita dal Provveditorato generale dello Stato in tipo unico secondo il modello stabilito dal Ministero della pubblica istruzione. Essa è posta in vendita al prezzo di L. 5 presso le rivendite di generi di privativa.

Art. 196.

(Art. 4 R. decreto-legge 20 agosto 1926, n. 1615).

Il maestro per ogni anno scolastico tiene nota nel giornale della scuola delle pagelle presentate e degli alunni inscritti o che si sono presentati agli esami come privatisti per gli opportuni controlli da parte del direttore didattico.

Art. 197.

(Art. 5 R. decreto-legge 20 agosto 1926, n. 1615).

Gli alunni di scuola privata o paterna, nel presentarsi alla inscrizione o agli esami presso le pubbliche scuole, debbono esibire la pagella in bianco per l'anno in corso e le pagelle degli anni precedenti o, in mancanza di queste, una dichiarazione dell'Ufficio di registro che attesti il versamento di una somma corrispondente a titolo di pagella scolastica.

Art. 198.

(Art. 6 R. decreto-legge 20 agosto 1926, n. 1615).

La pagella scolastica debitamente redatta e firmata ha lo stesso valore, a tutti gli effetti di legge, dei certificati corrispondenti, previsti dall'art. 190.

Art. 199.

(Art. 7 R. decreto-legge 20 agosto 1926, n. 1615).

Tra gli scopi del patronato scolastico è anche quello di fornire gratuitamente o a prezzo ridotto le pagelle scolastiche ai fanciulli più bisognosi. In ogni caso i patronati avranno speciale riguardo alla condizione degli alunni che in numero superiore a due appartengono alla stessa famiglia.

Art. 200.

(Art. 8 R. decreto-legge 20 agosto 1926, n. 1615).

La pagella scolastica è ritirata dal maestro all'atto della inscrizione dell'alunno e conservata a disposizione delle famiglie che possono chiederla per visione o in caso di trasferimento dell'alunno ad altra scuola. Chiuso il periodo degli esami la pagella, debitamente riempita con le notizie riguardanti gli esami stessi, è riconsegnata all'interessato.

Art. 201.

(Art. 9 R. decreto-legge 20 agosto 1926, n. 1615).

In caso di smarrimento della pagella, l'interessato potrà richiedere al maestro dell'ultima classe da lui frequentata o a quella della classe da cui fu promosso, se privatista, un certificato in carta libera da cui risulti la sua regolare inscrizione alla classe stessa o la sua regolare promozione.

Art. 202.

(Art. 10 R. decreto-legge 20 agosto 1926, n. 1615).

La violazione delle norme prescritte dagli articoli precedenti che risulti imputabile a colpa del direttore o del maestro è punibile disciplinarmente come mancanza grave ai doveri d'ufficio.

CAPO IV.

Libri di testo.

Art. 203.

(Art. 186 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432; art. 1 R. decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 209).

Nelle scuole elementari, pubbliche e private, compresi i corsi integrativi di avviamento professionale, non possono essere adottati libri di testo che non siano inclusi nell'« elenco ufficiale dei libri di testo » o nei supplementi periodici all'elenco medesimo, che, a cura del Ministero della pubblica istruzione, vengono pubblicati nel *Bollettino ufficiale*.

Art. 204.

(Art. 3 R. decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 209).

Gli editori e gli autori, che intendono introdurre i loro libri nelle scuole elementari e nei corsi integrativi, debbono fare domanda in carta legale al Ministero della pubblica istruzione.

Il termine utile per la presentazione di detta domanda è fissato dal Ministero.

Alla domanda devono essere unite:

a) cinque copie a stampa o in bozze di stampa, corredate delle eventuali illustrazioni, e nitidamente impresse, di ciascun volume, sul quale deve essere l'indicazione precisa del prezzo di vendita;

b) la quietanza del versamento di una tassa di L. 120 per ogni volume.

Art. 205.

(Art. 189 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432).

Non sono presi in esame dalla Commissione di cui all'articolo seguente:

a) i volumi destinati a singole classi compilati da un gruppo d'insegnanti o direttori didattici o ispettori;

b) i libri di cui l'autore sia anonimo o pseudonimo;

c) i libri editi da qualsiasi associazione di autori, che appartengono, tutti o parte, all'insegnamento o alle amministrazioni scolastiche.

Possono, tuttavia, essere ammessi all'esame i libri di premio e quelli compilati a cura di enti morali che ne facciano gratuita distribuzione fra gli alunni delle loro scuole, da chiunque compilati o editi ed anche se anonimi o pseudonimi.

Art. 206.

(Art. 4 R. decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 209).

L'approvazione dei libri di testo è deferita al ministro per la pubblica istruzione sulla proposta di apposita Commissione centrale, di cui la nomina, la composizione ed il funzionamento sono stabiliti dal regolamento.

Contro la decisione del ministro è ammesso ricorso al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale per i motivi di violazione di legge ed eccesso di potere.

Art. 207.

(Art. 5 R. decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 209).

La Commissione formula il giudizio di approvazione o di non approvazione per ciascun libro di testo, motivando il giudizio medesimo con una breve relazione critica. Le relazioni critiche riguardanti i testi approvati vengono pubblicate dal Ministero della pubblica istruzione, e quelle per i testi non approvati sono comunicate all'autore o all'editore firmatario della domanda di cui all'art. 204.

Art. 208.

(Art. 191 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432).

Il giudizio, di cui al precedente articolo, è valido per l'adozione del libro di testo in tutte le scuole elementari del Regno, quando non si tratti di testi destinati alle scuole di una sola Regione.

Art. 209.

(Art. 6 R. decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 209).

Una copia di tutti i libri di testo compresi nell'elenco ufficiale dei libri approvati deve essere, entro il mese di settembre, depositata dagli editori o dagli autori presso i Regi provveditori agli studi in modo che sia sempre possibile controllare se i testi messi in vendita corrispondono a quelli sottoposti al giudizio della Commissione.

Il prezzo di vendita di ciascun libro di testo approvato non può essere modificato nel periodo di tempo in cui dura l'adozione.

Art. 210.

(Art. 7 R. decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 209).

Tra i componenti della Commissione, i quali partecipino ai lavori, si ripartisce, quale compenso, la somma di L. 70 per ogni volume esaminato.

Il compenso spetta a tutti i membri, appartengano essi o no all'Amministrazione dello Stato.

Ai commissari, i quali non risiedono a Roma, sono, inoltre, corrisposte le diarie e le spese di viaggio.

Art. 211.

(Art. 195 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432).

E' fatto divieto ai maestri, ai direttori didattici governativi o comunali, agli ispettori scolastici ed, in genere, a tutti i funzionari preposti ai servizi dell'istruzione elementare di esercitare il commercio dei libri di testo.

Nei riguardi dei contravventori sarà provveduto in via disciplinare.

Art. 212.

(Art. 196 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432).

Qualora sia comprovato che, per l'adozione dei libri di testo, si sia fatto uso di indebite pressioni sul corpo insegnante o su insegnanti singoli e di mezzi illeciti di propaganda, i libri di testo in questione possono essere, con decisione motivata del ministro, radiati dall'elenco dei libri approvati. La radiazione può essere temporanea o definitiva.

Contro la decisione anzidetta e nel termine di trenta giorni dalla comunicazione di essa, è ammesso ricorso allo stesso ministro che decide sentito il Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Art. 213.

(Art. 197 e 198 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432).

Ai sensi del precedente articolo è considerato come uso di indebite pressioni e di mezzi illeciti di propaganda da parte di un produttore o commerciante di libri di testo l'impiego retribuito di persone aventi funzioni d'insegnamento, direttive o ispettive nelle scuole elementari o che, comunque, siano addette ai servizi dell'istruzione elementare.

La corresponsione di un compenso o di una percentuale agli autori di libri non è considerata quale retribuzione ai sensi del comma precedente.

CAPO V.

Biblioteche scolastiche.

Art. 214.

(Art. 1 decreto-legge Luogotenenziale 2 settembre 1917, n. 1521).

Ogni classe elementare, esclusa la prima, avrà una biblioteca scolastica per uso degli alunni.

La biblioteca scolastica è di proprietà del Comune ed è posta sotto la diretta sorveglianza e responsabilità di ciascun maestro.

Il servizio della biblioteca è obbligatorio per i maestri, secondo le disposizioni che saranno date dalle competenti autorità scolastiche.

Art. 215.

(Art. 2 decreto-legge Luogotenenziale 2 settembre 1917, n. 1521).

Per la istituzione, il mantenimento e l'incremento delle dette biblioteche, gli alunni di ciascuna classe saranno

uniti in associazione e pagheranno, esclusi i poveri, un contributo di 10 centesimi per ogni mese di scuola nei Comuni urbani, e di 5 centesimi nei Comuni rurali.

Questi contributi, raccolti dal maestro della classe, saranno erogati esclusivamente in acquisto di libri o di altro materiale per la biblioteca, esclusi i mobili.

I libri da acquistare dovranno essere preventivamente approvati dal Regio ispettore scolastico.

Art. 216.

(Art. 3 decreto-legge Luogotenenziale 2 settembre 1917, n. 1521).

Un armadio o scaffale per la biblioteca scolastica fa parte del mobilio scolastico obbligatorio per il Comune.

Un solo scaffale potrà tuttavia servire per la biblioteca di più classi.

La lettura dei libri potrà essere fatta in sede, quando vi siano locali e mobili adatti, o mediante prestito a domicilio, semprechè i genitori o tutori degli alunni prendano impegno scritto di restituire i libri in buono stato o di pagarne il valore, in caso di smarrimento o deterioramento.

La dichiarazione scritta di cui sopra è esente da bollo.

Art. 217.

(Art. 4 decreto-legge Luogotenenziale 2 settembre 1917, n. 1521).

Al mantenimento e all'incremento delle biblioteche scolastiche si provvederà:

a) con l'accennato contributo degli alunni delle pubbliche scuole elementari;

b) con sussidi sul bilancio dello Stato, delle Provincie, dei Comuni e di altri Enti locali;

c) con doni e legati, in danaro o in libri, fatti ai Comuni per le dette biblioteche;

d) col prodotto di sottoscrizioni e collette fatte a profitto di esse.

TITOLO VI.

ASSISTENZA E PREVIDENZA SCOLASTICA.

CAPO I.

Il patronato scolastico.

Art. 218.

(Art. 199 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432; art. 14 R. decreto 10 giugno 1926, n. 1125).

Per provvedere al servizio dell'assistenza scolastica a favore degli alunni iscritti nelle pubbliche scuole elementari è istituito in ogni Comune il patronato scolastico. Nelle grandi città il patronato può essere diviso in sezioni rionali.

All'assistenza il patronato provvede nelle forme più pronte e più pratiche per assicurare l'istruzione e la frequenza degli alunni nella scuola, e preferibilmente con la istituzione della refezione scolastica, con la concessione di sussidi per vesti e calzature, con la distribuzione di libri, quaderni ed altri oggetti scolastici.

Inoltre il patronato viene in aiuto all'istruzione popolare col dotarla di mezzi meccanici di illustrazione didattica a norma dell'art. 32, col promuovere la fondazione di giardini ed asili d'infanzia, di biblioteche scolastiche e popolari, di ricreatori ed educatori, con l'istituire scuole speciali per la emigrazione e per altri bisogni locali, e con tutti gli altri mezzi ritenuti efficaci, secondo le condizioni dei luoghi, a completare l'opera della scuola.

Ai fini indicati dal suo statuto ogni patronato aggiungerà quello della propaganda per l'adempimento dell'obbligo scolastico.

Art. 219.

(Art. 200 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432).

Il patronato scolastico è ente morale. Esso è costituito di soci fondatori, benemeriti e annuali, ed è amministrato da un Consiglio composto di cinque membri scelti secondo le norme stabilite dal proprio statuto.

Lo statuto stabilisce altresì le norme per il funzionamento dell'istituto.

Il Comune provvede all'ordinamento delle istituzioni ausiliarie della scuola elementare ed alle nomine del personale addettovi su parere conforme del Consiglio del patronato scolastico.

Art. 220.

(Art. 201 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432).

Lo statuto del patronato scolastico, proposto dal podestà del Comune, ed ogni modificazione di esso sono sottoposti all'approvazione del Regio provveditore agli studi.

Art. 221.

(Art. 202 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432).

Il patronato adempie ai suoi fini:

1° con i contributi dei soci;

2° con i sussidi dello Stato;

3° con le somme che ai fini dell'assistenza scolastica sono stanziate nei bilanci del Comune, della Provincia e di altri Enti, specialmente degli istituti di beneficenza;

4° con doni, legati ed altri eventuali proventi.

Le somme di cui al n. 3 sono versate all'amministrazione del patronato nei modi e nei termini stabiliti dal regolamento.

Art. 222.

(Art. 203 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432).

I Comuni hanno facoltà di iscrivere in bilancio un fondo per sovvenire gli alunni appartenenti a famiglie povere, sia con la refezione scolastica, sia con la distribuzione di indumenti, di libri di testo e d'altro occorrente per l'istruzione, semprechè a tali bisogni non si provveda sufficientemente da enti di pubblica beneficenza.

I Comuni possono deliberare tali spese anche se eccedano il limite legale della sovrimposta.

Le autorità di vigilanza e di tutela sui Comuni curano che le spese di cui nel presente articolo siano preferite ad ogni altra spesa facoltativa, che non abbia per iscopo la pubblica sanità ed incolumità, salvi gl'impegni contrattuali esistenti.

Art. 223.

(Art. 204 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432).

L'autorità tutoria non deve approvare qualsiasi nuova spesa facoltativa o aumento di spesa facoltativa ordinaria o straordinaria in confronto a quelle inscritte nei bilanci al 31 dicembre 1923, salvo che non abbia per iscopo la sanità ed incolumità pubblica, quando in relazione alla medesima non sia aumentato del 5 per cento della spesa stessa il fondo destinato al patronato scolastico.

Le somme stanziate nei bilanci dei Comuni e delle Provincie al 2 febbraio 1924 per l'assistenza scolastica e per sussidi ed istituzioni scolastiche di qualsiasi natura non possono essere diminuite.

Art. 224.

(Art. 205 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432).

Il bilancio preventivo e il conto consuntivo del patronato sono soggetti all'approvazione del Consiglio scolastico.

Capo II.

Economato scolastico, mutualità, assistenza ad anormali.

Art. 225.

(Art. 206 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432).

Ogni direttore didattico governativo ha facoltà di promuovere presso il locale patronato la fondazione di un economato avente il compito di facilitare alle famiglie e alle scuole del circolo didattico l'acquisto del materiale, dei libri e dei generi di cancelleria.

Art. 226.

(Art. 207 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432).

In ogni circolo di direzione didattica è creato un circolo di mutualità scolastica per l'educazione alla previdenza e alla reciproca assistenza degli scolari appartenenti alle scuole del circolo.

L'amministrazione delle istituzioni mutualistiche è affidata a volontari dell'assistenza scolastica scelti dal direttore fra i più meritevoli dei maestri che offrano la loro opera allo scopo predetto.

All'amministrazione della mutualità possono essere chiamati anche padri di soci, capaci e volenterosi.

Art. 227.

(Art. 208 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432).

Per raggiungere i fini previsti dall'articolo precedente, ogni circolo di mutualità scolastica provvede:

a) a dare aiuto ai soci malati e cure preventive ai soci gracili e predisposti;

b) a promuovere l'educazione fisica, l'assistenza intellettuale e le ricreazioni istruttive;

c) alla iscrizione dei soci alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali, ai sensi della legge 17 luglio 1910, numero 521, e del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3184.

Art. 228.

(Art. 209 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432).

Per i fini indicati alle lettere *a*) e *b*) del precedente articolo la mutualità ha carattere esclusivamente locale e si esercita secondo i modi più opportuni ed adatti alle condizioni dell'ambiente. Ove le soddisfatte esigenze locali lo consentano possono i circoli di mutualità concorrere anche ad opere di carattere nazionale che rientrino nei fini stessi della istituzione. A tale uopo i circoli di mutualità dei grandi Comuni e di una Provincia possono riunirsi in federazioni comunali o provinciali di mutualità scolastica, le quali possono anche costituirsi in ente morale per la mutualità scolastica.

Ai circoli di mutualità spetta il contributo di cui all'articolo 3 della legge 17 luglio 1910, n. 521, ed ai soci dei circoli di mutualità, iscritti alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali, è assegnata la quota di concorso di cui all'articolo 2, ultimo comma, della legge stessa.

Art. 229.

(Art. 210 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432).

Il regolamento detta le norme per la iscrizione alla mutualità, la costituzione dei circoli, delle federazioni, le contribuzioni, la erogazione dei sussidi, la gestione delle singole opere di assistenza, il controllo delle spese.

Il Ministero della pubblica istruzione può assegnare ogni anno, su proposta dei Regi provveditori agli studi, 30 medaglie al merito della assistenza scolastica, di cui 5 d'oro, 10 d'argento e 15 di bronzo, ai volontari più benemeriti della mutualità scolastica.

Art. 230.

(Art. 211 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432;
art. 22 R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722).

Ad una delle Facoltà mediche del Regno è affidato con decreto Reale il compito di promuovere gli studi relativi alla morfologia, fisiologia e psicologia delle varie costituzioni umane in rapporto alle anomalie della crescenza infantile.

L'incarico suddetto ha la durata di tre anni ed è riconfermabile.

La Facoltà di cui al 1° comma propone al Ministero dell'istruzione le norme per l'assistenza ai fanciulli anormali e la organizzazione delle classi differenziali; dà parere sulle domande di sussidio; controlla, mediante tecnici di sua scelta, le scuole differenziali per anormali.

Resta in facoltà del Ministero della pubblica istruzione di concedere sussidi ad istituzioni esistenti al 14 ottobre 1925, che prestino opera per l'educazione e l'istruzione degli anormali.

Per le spese di assistenza educativa agli anormali nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione è stanziata annualmente la somma di L. 500,000.

I Comuni versano allo stesso fine, ai patronati scolastici, una somma annua di L. 100 per ogni alunno che presenti, a giudizio tecnico, anormalità di sviluppo, suscettibile di correzione e miglioramento mediante speciale assistenza educativa.

Tale somma può essere aumentata in rapporto a speciali inderogabili esigenze locali dell'educazione differenziale mediante convenzioni da stipulare fra patronato e Comune.

Art. 231.

(Art. 212 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432).

Ciascun insegnante o direttore didattico versa alla Cassa dei depositi e prestiti la somma annua corrispondente a una giornata di stipendio al netto maturato al 1° gennaio.

Il prodotto è impiegato a rendere più larga e proficua la educazione e l'istruzione degli orfani e delle orfane degl'insegnanti elementari nei modi stabiliti con apposita legge.

Con decreto Reale sarà disposto il censimento periodico degli orfani dei maestri e dei direttori didattici, aventi l'età dai sei ai diciotto anni, e saranno dettate le norme per provvedere alle varie forme di assistenza in rapporto alla diversa condizione degli orfani e delle loro famiglie.

Capo III.

Ispettori onorari per le opere integrative.

Art. 232.

(Art. 213 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432).

Nei vari Comuni del Regno sono nominati con Regio decreto ispettori onorari per le opere integrative della scuola.

Essi restano in ufficio un triennio, ma possono essere confermati.

Art. 233.

(Art. 214 e 215 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432).

L'ispettore onorario ha le seguenti attribuzioni:

1° presta il suo concorso morale in vantaggio delle opere integrative della scuola nelle zone in cui esse abbiano minore efficienza;

2° coordina le varie opere integrative, che mirano a fini analoghi, in modo che i mezzi della beneficenza pubblica ed i sussidi dello Stato e degli altri enti siano ripartiti fra le istituzioni più meritevoli;

3° esegue, per incarico delle autorità scolastiche, inchieste sulle condizioni e il valore delle varie iniziative nel campo delle istituzioni prescolastiche, complementari o postscolastiche;

4° promuove la compilazione di speciali guide tecniche per i maestri e di pubblicazioni adatte a collegare intimamente tutti gli altri sforzi diretti a mantenere e a consolidare l'efficacia educativa della scuola nazionale.

Gli ispettori onorari possono essere riuniti in gruppi tecnici distrettuali o nazionali, secondo la tabella allegato *H*.

Art. 234.

(Art. 216 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432).

L'ufficio e l'opera degli ispettori delle opere integrative della scuola non sono retribuiti nè da indennità nè da gettoni di presenza.

TITOLO VII.

Disposizioni speciali per le nuove Provincie.

Art. 235.

(Art. 225 e 226 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432).

L'amministrazione scolastica per tutti i Comuni, eccettuati i capoluoghi di Provincia, è affidata al Regio Provveditorato.

Oltre i Comuni capoluoghi di Provincia possono assumere la diretta gestione delle proprie scuole anche quei Comuni che, ad insindacabile giudizio del ministro per la pubblica istruzione, risultino in tutto idonei ad amministrarle.

Art. 236.

(Art. 227 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432).

La quota di contributo, da consolidarsi a carico dei Comuni dei territori annessi di cui agli articoli 3 della legge 26 settembre 1920, n. 1322, e 2 della legge 19 dicembre 1920, n. 1778, i quali hanno le scuole elementari amministrate dal Regio provveditore agli studi, è fissata nella misura di L. 2 per ogni abitante secondo la popolazione risultante dai dati del censimento del 1921. Detto contributo sarà versato a cominciare dal 1° gennaio 1924 da ciascun Comune con le modalità ed entro i termini prescritti dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

In tale contributo non sono comprese le somme dovute dai Comuni per effetto delle lettere *b*) e *c*) dell'art. 55 del presente testo unico.

Art. 237.

(Art. 237 e art. 229, 1° comma, testo unico 22 gennaio 1925, n. 432; art. 2, 1° comma, R. decreto-legge 22 novembre 1925, n. 2191).

L'attestato di abilitazione, conseguito secondo gli ordinamenti del cessato regime, è equipollente, agli effetti giuridici, all'abilitazione all'insegnamento elementare conseguita secondo gli ordinamenti del Regno.

I maestri che ottennero l'abilitazione all'insegnamento elementare in una lingua diversa dall'italiana non possono insegnare se non possiedano anche l'abilitazione all'insegnamento in lingua italiana. Essi possono conseguire questa abilitazione superando i relativi esami che saranno indetti alla fine di ciascun anno scolastico con ordinanza del ministro per la pubblica istruzione.

Ai fini dell'attribuzione dello stipendio i maestri forniti dell'attestato di abilitazione, conseguito secondo gli ordinamenti del cessato regime, dopo due anni dall'attestato di maturità si considerano come se avessero iniziato la carriera con la qualifica di ordinari.

Art. 238.

(Art. 236 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432).

L'attestato di maturità, conseguito presso un istituto magistrale secondo gli ordinamenti della cessata monarchia austro-ungarica, è sufficiente soltanto per l'insegnamento a titolo provvisorio, salvo il disposto dell'articolo seguente.

Art. 239.

(Art. 2, 1° comma, R. decreto 22 febbraio 1925, n. 428).

L'attestato di maturità, conseguito dagli insegnanti elementari delle scuole della città di Fiume, secondo gli ordinamenti del Regno di Ungheria, è considerato equipollente all'abilitazione all'insegnamento elementare, conseguito secondo gli ordinamenti del Regno.

Art. 240.

(Art. 3 R. decreto-legge 22 novembre 1925, n. 2191).

Per l'assegnazione alle scuole dei Comuni in cui si parla abitualmente una lingua diversa dall'italiana, saranno preferiti quei maestri che dimostrino di possedere una conoscenza sufficiente della lingua del paese.

Art. 241.

(Art. 240, 1° comma, testo unico 22 gennaio 1925, n. 432).

I benefici concessi a favore dei maestri combattenti nel Regio esercito e nella Regia marina non si applicano ai maestri, che abbiano prestato servizio nell'esercito austriaco e nella marina austriaca, agli effetti della carriera.

Art. 242.

(Art. 242 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432).

Nel conferimento dei posti di maestro nel territorio di confine delle nuove Provincie, a parità di condizioni, è titolo di preferenza l'aver prestato servizio magistrale nelle nuove Provincie e l'aver risieduto per almeno cinque anni nei territori annessi.

Art. 243.

(Art. 243 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432).

Nulla è innovato provvisoriamente per quanto concerne il trattamento economico agli insegnanti di religione.

Art. 244.

(Art. 245 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432).

Il servizio provvisorio prestato nelle nuove Provincie anteriormente all'annessione è computato per intero.

Art. 245.

(Art. 1° R. decreto-legge 26 agosto 1926, n. 1794).

Per provvedere al funzionamento delle scuole elementari nella provincia dell'Istria è autorizzata la costruzione a cura del Ministero della pubblica istruzione di edifici scolastici, che saranno dati ai Comuni in uso con l'obbligo della custodia e manutenzione, secondo le norme vigenti per i locali scolastici.

Negli edifici per le scuole rurali in località ove difettino case di abitazione civile, sarà obbligatoria anche la costruzione dell'alloggio per l'insegnante, il quale sarà tenuto al pagamento del canone, che verrà determinato dal Ministero della pubblica istruzione.

TITOLO VIII.

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE.

CAPO I.

Disposizioni finali.

Art. 246.

(Art. 248, 2° e 3° comma, testo unico 22 gennaio 1925, n. 432).

E' data facoltà al Governo del Re di modificare le disposizioni anteriori al 31 dicembre 1923 sulle tasse di iscrizione, di frequenza, di esami e di diplomi nelle scuole di metodo per l'educazione materna e nei corsi estivi, proporzionando o mettendo in relazione le tasse stesse con quelle stabilite dal R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, per gli alunni di scuole medie similari.

Tali disposizioni sono estese alle scuole di metodo per la istruzione dei ciechi e dei sordomuti.

Art. 247.

(Art. 251 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432).

L'indennità mensile, corrisposta agli insegnanti elementari in base al decreto-legge Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, ed alle successive disposizioni di estensione e di proroga, è ridotta di L. 780 annue.

L'indennità di residenza, di cui al decreto-legge Luogotenenziale 6 luglio 1919, n. 1239, e alla legge 20 agosto 1921, n. 1080, è soppressa.

CAPO II.

Disposizioni transitorie.

§ 1. — *Grado preparatorio dell'istruzione elementare.*

Art. 248.

(Art. 253 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432).

Le maestre in servizio al 30 gennaio 1924 in scuole materne, comunque denominate e mantenute, possono, se munite del titolo di abilitazione all'insegnamento elementare, partecipare ai concorsi magistrali indetti dai Comuni o dai Regi provveditori agli studi senza che sia tenuto conto dei limiti di età.

Art. 249.

(Art. 254 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432; art. 16 R. decreto 10 giugno 1926, n. 1125).

Il personale sfornito del titolo legale, in servizio al 30 gennaio 1924 in scuole materne, comunque denominate o mantenute, è conservato nel posto che occupa, se abbia prestato opera lodevole da un decennio.

Coloro che abbiano un servizio di durata inferiore sono tenuti a fornirsi del titolo richiesto entro un quinquennio dal 30 gennaio 1924.

Durante un quinquennio dal 2 dicembre 1924 potranno essere ammesse all'esame nelle scuole di metodo o nelle scuole di cui alla lettera *c*) dell'art. 39, per conseguire il titolo legale di abilitazione all'insegnamento del grado preparatorio, le maestre di asilo previste dal 2° comma del presente articolo, le quali da più di tre anni prestino lodevole servizio se pure sprovviste del titolo richiesto per l'iscrizione nelle scuole di metodo sopradette.

Entro lo stesso termine del quinquennio possono essere ammesse all'esame per il conseguimento del titolo legale, indipendentemente dalle condizioni di cui al comma precedente, coloro che abbiano superato l'età di 23 anni.

Art. 250.

(Art. 4 R. decreto-legge 4 febbraio 1926, n. 208).

Per un quinquennio, a decorrere dal 1° febbraio 1926, potranno essere ammessi alle prove finali per conseguire il titolo di abilitazione di cui all'art. 49 tutti coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 47, anche se non siano stati iscritti ai corsi o non li abbiano frequentati.

§ 2. — *Norme relative alle scuole non classificate.*

Art. 251.

(Art. 5 R. decreto 20 agosto 1926, n. 1667).

La trasformazione di scuole classificate in non classificate, senza distinzione di scuole urbane e rurali, avverrà in ragione della metà dei posti di ruolo che si rendano comunque disponibili ogni anno, tanto nei ruoli delle Amministrazioni scolastiche regionali quanto in quelli dei Comuni autonomi.

A tali posti verranno trasferiti i maestri di ruolo delle suddette scuole uniche: coloro fra questi che non abbiano fatto domanda per l'assegnazione ad una sede determinata verranno trasferiti per servizio. Alla trasformazione si procederà dando la precedenza a quelle scuole uniche che hanno minor numero di frequentanti.

Art. 252.

Art. 6 R. decreto 20 agosto 1926, n. 1667).

I professori di scuole medie che al 23 ottobre 1926 erano comandati presso gli Enti delegati possono continuare nel loro incarico sempre che per ragioni di servizio il loro comando non venga revocato.

Art. 253.

(Art. 7 R. decreto 20 agosto 1926, n. 1667).

Per il primo quinquennio dal 1926-27, gli Enti di cultura delegati che per la gestione delle scuole non classificate eserciteranno la loro azione nei territori per ciascuno di essi indicati, sono i seguenti:

1° la Società Umanitaria, per il Veneto e la Venezia Giulia;

2° l'Opera nazionale per l'Italia redenta, per la Venezia Tridentina;

3° il Gruppo di azione per le scuole del popolo, per la Lombardia;

4° il Gruppo di azione per le scuole rurali, per il Piemonte;

5° il Comitato ligure per l'educazione del popolo, per la Liguria;

6° l'Ente nazionale di cultura, per la Toscana e l'Emilia;

7° le Scuole per i contadini dell'Agro Romano e delle Paludi Pontine, per il Lazio, gli Abruzzi, l'Umbria, le Marche;

8° il Consorzio nazionale emigrazione e lavoro, per la Campania e il Molise;

9° l'Associazione nazionale per gli interessi del Mezzogiorno d'Italia, per la Calabria, la Basilicata, la Sicilia e la Sardegna;

10° l'Ente pugliese di cultura, per le Puglie.

§ 3. — *Norme sui conti consuntivi delle cessate Amministrazioni scolastiche provinciali.*

Art. 254.

(Art. 1 R. decreto-legge 14 novembre 1926, n. 2113).

Le Amministrazioni scolastiche provinciali, per le gestioni tenute fino all'esercizio 1922-23 incluso, si intendono discaricate, ai soli effetti contabili, in base ai rendiconti compilati ed approvati dai rispettivi Consigli scolastici provinciali, sui quali non sia sorta contestazione, nè abbiano avuto luogo riserve.

Rimangono impregiudicate le responsabilità di qualsiasi genere che, per fatti inerenti alle gestioni stesse, siano emerse o possano emergere, anche in seguito ai riscontri, indagini e verifiche di cui al successivo art. 257.

Resta fermo l'obbligo della resa del conto giudiziale da parte del tesoriere nei riguardi dei fondi gestiti per conto delle Amministrazioni scolastiche provinciali.

Art. 255.

(Art. 2 R. decreto-legge 14 novembre 1926, n. 2113).

In luogo dei conti consuntivi non presentati dalle cessate Amministrazioni provinciali scolastiche, alla data del 22 dicembre 1926, i Provveditorati agli studi regionali formeranno per ciascun Ufficio scolastico soppresso un rendiconto unico cumulativo sino al 30 giugno 1923, tenendo distinti i risultati dei singoli esercizi.

Tale conto sarà sottoposto all'approvazione del Consiglio scolastico regionale, agli effetti di cui al precedente articolo.

Art. 256.

(Art. 3 R. decreto-legge 14 novembre 1926, n. 2113).

I rendiconti di cui ai precedenti articoli ed i relativi documenti saranno conservati a cura del Ministero dell'istruzione per un periodo di almeno dieci anni dalla fine dell'esercizio cui si riferiscono. Il ministro per l'istruzione, di concerto con quello per le finanze, sentita la Corte dei conti, determinerà quali documenti debbano essere conservati per un maggior numero di anni.

Art. 257.

(Art. 4 R. decreto-legge 14 novembre 1926, n. 2113).

Il ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per le finanze, determinerà, sentita la Corte dei conti, per quali delle contabilità relative alle gestioni di cui ai precedenti articoli debba essere effettuato il riscontro della Corte stessa ai termini di legge.

Lo stesso ministro, di concerto con quello per le finanze, disporrà inoltre tutte le indagini e verifiche che riterrà del caso.

L'iniziativa delle indagini può essere presa anche dal ministro per le finanze.

§ 4. — *Norme relative all'edilizia scolastica.*

Art. 258.

(Art. 120 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432).

Per lo svolgimento del programma di costruzioni di cui agli articoli dal 107 al 113 le somme stanziate nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione a titolo di concorso dello Stato per il pagamento degli interessi relativi ai mutui per la costruzione degli edifici scolastici, sono per dieci anni, a decorrere dal 1° luglio 1924, progressivamente aumentate della somma costante di lire 1,000,000 in ciascun anno.

Art. 259.

(Art. 1 R. decreto-legge 2 dicembre 1926, n. 2204).

Nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione sarà stanziata, a far tempo dall'esercizio finanziario 1926-27 e progressivamente per i successivi esercizi finanziari 1927-28 e 1928-29, la somma annua di L. 200,000 quale concorso dello Stato per il pagamento degli interessi sui mutui da accordarsi per la costruzione degli edifici scolastici a completamento delle concessioni fatte ai sensi della legge 4 giugno 1911, n. 487, del decreto Luogotenenziale 6 aprile 1919, n. 846, e del R. decreto-legge 19 novembre 1921, n. 1704.

Art. 260.

(Art. 2 R. decreto-legge 2 dicembre 1926, n. 2204).

I mutui suppletivi di cui al precedente articolo saranno accordati per opera di completamento e di sistemazione di edifici scolastici in corso di costruzione o per edifici scolastici da iniziare e per i quali già siano stati concessi mutui col concorso dello Stato nel pagamento degli interessi.

Art. 261.

(Art. 2 R. decreto-legge 7 luglio 1925, n. 1173).

Sono attribuiti al Ministero dei lavori pubblici, per la parte riguardante il Mezzogiorno e le Isole, i servizi dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione, diretti a facilitare la costruzione di edifici scolastici.

Il Ministero della pubblica istruzione comanda presso quello dei lavori pubblici il necessario personale tecnico e amministrativo.

Art. 262.

(Art. 2 R. decreto-legge 26 agosto 1926, n. 1794).

Per provvedere alle spese necessarie per la compilazione dei progetti, l'acquisto e la occupazione delle aree, la direzione dei lavori, i sopraluoghi per la sorveglianza ed il controllo, la costruzione e l'arredamento principale (banchi e cattedre) delle aule scolastiche, di cui all'art. 245, è autorizzata sul bilancio del Ministero della pubblica istruzione l'assegnazione di L. 1,250,000 all'anno per otto esercizi finanziari a decorrere da quello 1926-27.

§ 5. — *Norme relative al personale ispettivo, direttivo ed insegnante.*

Art. 263.

(Art. 18, 3° comma, testo unico 22 gennaio 1925, n. 432).

Agli effetti dell'ammissione ai concorsi per i posti di ispettore scolastico è riconosciuto il titolo di abilitazione all'ispet-

torato a coloro fra gli attuali direttori didattici governativi, che abbiano tenuto l'ufficio ispettivo in dipendenza del decreto-legge Luogotenenziale 27 aprile 1919, n. 771.

Art. 264.

(Art. 17 R. decreto 10 giugno 1926, n. 1125).

Nel primo quinquennio dal 6 luglio 1926 sono ammessi ai concorsi per i posti di ispettore scolastico anche i direttori governativi e comunali sprovvisti del titolo di abilitazione all'ispettorato, purchè alla data del bando abbiano almeno cinque anni di lodevole servizio di direzione.

Il limite di età per questi concorrenti è elevato a cinquant'anni.

Art. 265.

(Art. 2 legge 21 gennaio 1926, n. 98).

Nel primo concorso a posti di ispettore scolastico sarà considerato come insegnamento elementare precedentemente prestato il servizio reso in qualsiasi ufficio dipendente dal Ministero della pubblica istruzione.

Art. 266.

(Art. 1 e 3 R. decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1820).

Il diploma di abilitazione alla direzione didattica si consegue, oltre che a norma della lettera *c*) dell'art. 2 del R. decreto 13 marzo 1923, n. 736, anche per titoli ed esame speciale in apposite sessioni di esame indette transitoriamente dal Ministero della pubblica istruzione fra gl'insegnanti elementari con cinque anni di servizio alle condizioni indicate nel bando.

Le sessioni d'esame anzidette saranno due e verranno indette in sede di concorsi a posti di direttore didattico governativo.

Gli aspiranti che conseguono il voto che sarà indicato nel bando potranno ottenere anche la nomina di direttore alle condizioni stabilite nel bando stesso.

Il rilascio del diploma per coloro che superino l'esame è soggetto alla tassa di L. 50.

Art. 267.

(Art. 2 R. decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1820).

La Commissione giudicatrice degli esami di cui all'articolo precedente è quella stessa che giudica il concorso a posti di direttore didattico governativo; ai componenti di essa si applicano le disposizioni dell'art. 18 del presente testo unico, anche per i candidati che aspirano al conseguimento del diploma di abilitazione alla direzione didattica.

Art. 268.

(Art. 257 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432).

I maestri elementari che, per effetto della riduzione di posti, attuata in dipendenza dell'applicazione del R. decreto 27 maggio 1923, n. 1177, furono esonerati dal servizio, e, a norma dell'art. 2 del R. decreto 15 luglio 1923, n. 1738, collocati in disponibilità senza stipendio, saranno riassunti in servizio di mano in mano che si faranno vacanze, con lo stipendio e l'anzianità che avevano al tempo in cui furono messi in disponibilità.

§ 6. — *Norme relative al personale degli Istituti per ciechi e sordomuti.*

Art. 269.

(Art. 28 R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722).

I direttori di istituti di ciechi di cui all'art. 176, i quali al 14 ottobre 1925 esercitavano lodevolmente in detti istituti da almeno sette anni l'ufficio di direttori didattici, saranno riconosciuti idonei a tale ufficio.

Quelli che l'ufficio di direttori didattici non esercitavano da almeno sette anni, dovranno essere coadiuvati da un insegnante fornito del titolo speciale di abilitazione, o provvedersi essi medesimi del titolo suddetto.

Art. 270.

(Art. 29 R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722).

Gli insegnanti e gli assistenti, di cui all'art. 178, i quali al 14 ottobre 1925 erano in servizio presso gl'istituti dei ciechi da almeno sette anni, sono provvisoriamente conservati in ufficio e potranno essere confermati in via definitiva, anche senza titolo speciale, se dopo un triennio di prova risulti, dalle relazioni dei direttori degli istituti ed in seguito ad eventuali ispezioni, che abbiano lodevolmente applicati i nuovi programmi.

Gli altri insegnanti ed assistenti, che alla stessa data avevano meno di sette anni di servizio, ma più di uno, purchè forniti del diploma di maestro elementare, sono conservati in ufficio per un triennio, durante il quale devono fornirsi del titolo speciale.

Art. 271.

(Art. 30 R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722).

I direttori, gli insegnanti e gli assistenti degli istituti dei sordomuti prescelti ai sensi dell'art. 176, che, sprovvisti di titoli, al 14 ottobre 1925 avessero prestato da più di 5 anni lodevole servizio e fossero in condizione di poterlo validamente prestare, saranno conservati nelle rispettive funzioni per altri tre anni, dopo il quale periodo in seguito ai risultati favorevoli di apposita ispezione, si intenderanno definitivamente confermati.

I direttori, gli insegnanti e gli assistenti sprovvisti di titolo che non avessero alla data predetta compiuto 5 anni di lodevole servizio, sono mantenuti ai loro posti per un quinquennio, durante il quale potranno fornirsi del titolo richiesto.

§ 7. — *Norme per le nuove Provincie.*

Art. 272.

(Art. 260 e 229, 2° comma, testo unico 22 gennaio 1925, n. 432).

A cominciare dall'anno scolastico 1923-24, in tutte le prime classi delle scuole elementari alloglotte l'insegnamento è impartito in lingua italiana.

Nell'anno scolastico 1924-25, anche nelle seconde classi di dette scuole si insegnerà in italiano.

Negli anni scolastici successivi, si procederà analogamente per le altre classi fino a che, in un numero di anni uguale a quello dell'intero corso, in tutte le classi si insegnerà in italiano.

Fino a che non sia avvenuta la sostituzione della lingua di insegnamento a norma dei commi precedenti, nessun maestro, salvo casi di necessità, può insegnare in lingua diversa dall'italiana se non sia ad essa regolarmente abilitato.

Art. 273.

(Articolo unico R. decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 71).

Nelle scuole elementari che non siano state ancora trasformate a norma dell'articolo precedente la promozione alla classe superiore non si consegue se non superando una prova di lingua italiana.

A tal uopo verranno impartite entro l'orario normale non meno di cinque ore settimanali di insegnamento di lingua italiana, secondo le modalità fissate dal Regio provveditore agli studi.

Questi, ove non sia possibile provvedere altrimenti, avrà facoltà di assumere per lo scopo anzidetto maestri provvisori, ai quali può affidare tale insegnamento anche in più scuole di diverse località.

Agli insegnanti di cui al comma precedente il cui servizio sia riconosciuto lodevole, è assegnata la retribuzione stabilita dall'art. 155, oltre il rimborso delle spese di viaggio o dell'indennità chilometrica su strada ordinaria qualora l'insegnamento sia prestato fuori della loro sede scolastica.

Art. 274.

(Art. 232 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432).

Sono mantenuti come insegnanti nelle scuole civiche, comunque trasformate, i maestri specializzati forniti della abilitazione di gruppo, conseguita secondo le norme del cessato regime.

Art. 275.

(Art. 264 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432; art. 2 R. decreto 20 agosto 1926, n. 1667).

Fino a contraria disposizione continuano ad aver vigore nella Venezia Tridentina e Giulia e a Zara le norme della cessata monarchia austro-ungarica riguardanti la determinazione e l'applicazione delle penalità per le violazioni dell'obbligo scolastico, restando tuttavia salva la esclusiva competenza dell'autorità giudiziaria per quanto concerne ogni esecuzione coercitiva delle penalità medesime.

Nella procedura, relativa alle dette penalità, ai dirigenti scolastici ed ai Consigli scolastici distrettuali, si intenderanno sostituiti rispettivamente i direttori didattici e gli ispettori scolastici.

. . . .

Art. 276.

(Art. 33 R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722).

. . . .

Per il periodo di un quinquennio, a far data dal 1° luglio 1925, il titolo di abilitazione all'insegnamento del grado preparatorio nelle nuove Provincie potrà essere conseguito in speciali corsi di preparazione organizzati da enti morali a ciò autorizzati dal Ministero.

Tali corsi di preparazione avranno una durata non minore di due anni e si svolgeranno per un periodo non minore di tre mesi in ciascun anno di studio.

Essi saranno organizzati come i corsi estivi di cui alla lettera *b*) dell'art. 39 del presente testo unico, salvo speciali insegnamenti determinati dalle peculiari condizioni linguistiche e di ambiente delle nuove Provincie.

Ai corsi potranno essere ammesse, oltre che le insegnanti elementari regolarmente abilitate e le persone fornite dei titoli di cui all'art. 43, anche le maestre giardiniere abilitate secondo la legislazione del cessato regime e cioè fornite del titolo conseguito in conformità delle norme dello statuto di organizzazione degli istituti magistrali, approvato con l'ordinanza ministeriale austro-ungarica 31 luglio 1886, n. 6031 (art. 8, paragrafi 90 a 101).

Tabelle annesse al testo unico.

TABELLA *A* (art. 9).

CONCORSO ALLE SPESE
PER I LOCALI DEI REGI PROVVEDITORATI AGLI STUDI.

a) Concorso annuo dello Stato alle spese per locali dei Provveditorati di Roma; Napoli, Milano, Torino, Venezia, Palermo, Bologna, Firenze, Bari, Genova, Ancona, Trieste	L. 10,000
b) Concorso annuo dello Stato alle spese per locali dei Provveditorati di Aquila, Cosenza, Cagliari . . .	» 6,000
c) Concorso annuo dello Stato alle spese per locali dei Provveditorati di Trento, Perugia, Potenza, Campobasso	» 4,000

TABELLA *B* (articoli 10 e 12).

PERSONALE ISPETTIVO E DIRETTIVO
DELLE SCUOLE ELEMENTARI.

	Numero dei posti
Ispettori centrali (grado 6°)	n. 6
Ispettori scolastici (grado 7°, 8° e 9°)	» 260
Direttori didattici governativi (grado 10°)	» 1710

TABELLA *C* (art. 45).

ORGANICO DELLE SCUOLE DI METODO
PER L'EDUCAZIONE MATERNA.

1° Una direttrice, incaricata dell'insegnamento d'igiene e pedagogia infantile (posto di ruolo);
2° Un insegnante di religione, lingua italiana, storia e geografia (posto di ruolo);
3° Un insegnante di plastica e disegno (posto di ruolo);
4° Un insegnante di canto (per incarico);
5° Un insegnante di matematica e scienze naturali (per incarico);
6° Una insegnante di economia domestica e lavori donneschi (per incarico);
7° Una o più insegnanti di classi preparatorie infantili (posti di ruolo).

N.B. — Al personale suddetto spettano gli stipendi e le retribuzioni qui appresso indicate:

1° Direttrice: stipendio iniziale e aumenti periodici stabiliti dal R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, per il settimo grado del personale appartenente al gruppo *A;*
2° Insegnante di religione, italiano, storia e geografia;
3° Insegnante di plastica e disegno:
straordinario: stipendio stabilito dal citato R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, per l'undecimo grado del personale appartenente al gruppo *A;*
ordinario di 2ª classe: fino a 10 anni, stipendio stabilito per il decimo grado del personale appartenente al gruppo *A;*
ordinario di 1ª classe: con più di 15 anni, stipendio stabilito per il nono grado del personale appartenente al gruppo *A;*
4°, 5°, 6° Insegnante di canto, insegnante di matematica e scienze naturali, insegnante di economia domestica e lavori donneschi: retribuzione per ore, come pei supplenti di scuola media compresi nella lettera *b*) della tabella 6, annessa al R. decreto 6 maggio 1923, n. 1654;
7° Insegnante di classi preparatorie infantili:
straordinario: stipendio stabilito dal R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, per il dodicesimo grado del personale appartenente al gruppo *B;*
ordinario di 2ª classe: fino a 11 anni, stipendio stabilito per l'undecimo grado del personale appartenente al gruppo *B;*
ordinario di 1ª classe: con più di 11 anni, stipendio stabilito per il decimo grado del personale appartenente al gruppo *B.*

TABELLA D (art. 62).

TABELLA della percentuale per ogni 100 lire di spesa organica legale dovuta ai Comuni che conservano l'amministrazione delle scuole elementari, per concorsi e rimborsi scolastici a carico dello Stato.

PROVINCIA	N. d'ordine	COMUNE	Percentuale
ALESSANDRIA	1	Acqui	68
	2	Alessandria	64
	3	Borgo San Martino	76
	4	Casale Monferrato	75
	5	Nizza Monferrato	75
	6	Novi Ligure	65
	7	Tortona	70
ANCONA	8	Ancona	70
AQUILA	9	Aquila	69
AREZZO	10	Arezzo	70
ASCOLI PICENO	11	Ascoli Piceno	73
	12	Fermo	70
AVELLINO	13	Avellino	71
BARI	14	Bari	70
	15	Barletta	70
BELLUNO	16	Belluno	65
BENEVENTO	17	Benevento	75
BERGAMO	18	Bergamo	62
	19	Clusone	78
	20	Treviglio	68
BOLOGNA	21	Bologna	53
	22	Imola	63
BRESCIA	23	Brescia	40
	24	Chiari	74
	25	Niardo	72
	26	Salò	69
	27	Verolanuova	68
CAGLIARI	28	Cagliari	70
CALTANISSETTA	29	Caltanissetta	75
CAMPOBASSO	30	Campobasso	73
CARNARO	31	Fiume	65
CASERTA	32	Caserta	71
	33	Gaeta	69
	34	Nola	77
CATANIA	35	Catania	63
	36	Caltagirone	76
CATANZARO	37	Catanzaro	69
CHIETI	38	Chieti	74
COMO	39	Como	66
COSENZA	40	Castrovillari	73
	41	Cosenza	66
	42	Paola	74
	43	Rossano	76
CREMONA	44	Casalmaggiore	53
	45	Crema	67
	46	Cremona	42
CUNEO	47	Alba	77
	48	Bra	62
	49	Cuneo	66
	50	Mondovì	69
	51	Saluzzo	72
FERRARA	52	Cento	68
	53	Ferrara	58
FIRENZE	54	Firenze	60
	55	Pistoia	67
	56	San Miniato	67
FOGGIA	57	Bovino	75
	58	Foggia	71
	59	San Severo	76
FORLI'	60	Forlì	61

PROVINCIA	N. d'ordine	COMUNE	Percentuale
FRIULI	61	Cividale	75
	62	Gorizia	73
	63	Pordenone	62
	64	San Vito al Tagliamento	70
	65	Udine	64
GENOVA	66	Alassio	76
	67	Albenga	75
	68	Albissola Marina	64
	69	Albissola Superiore	64
	70	Altare	79
	71	Bardineto	80
	72	Bavari	73
	73	Bolzaneto	68
	74	Campomorone	71
	75	Camogli	72
	76	Canepa	67
	77	Carcare	75
	78	Celle Ligure	71
	79	Ceranesi	74
	80	Chiavari	72
	81	Cogoleto	74
	82	Cornigliano Ligure	71
	83	Crocefieschi	76
	84	Genova	54
	85	Lavagna	75
	86	Masone	68
	87	Millesimo	67
	88	Montebruno	67
	89	Olba	73
	90	Pegli	69
	91	Pieve Ligure	72
	92	Pontedecimo	68
	93	Pra	74
	94	Quarto dei Mille	60
	95	Quinto al Mare	62
	96	Rivarolo Ligure	76
	97	Sant'Ilario Ligure	70
	98	Santa Margherita Ligure	71
	99	Savignone	76
	100	Savona	59
	101	Segno	64
	102	Sestri Ponente	68
	103	Vezzi Portio	70
	104	Voltri	68
	105	Zoagli	70
GIRGENTI	106	Girgenti	72
GROSSETO	107	Grosseto	68
IMPERIA	108	Imperia	65
	109	San Remo	65
ISTRIA	110	Pola	61
LECCE	111	Brindisi	62
	112	Lecce	62
LIVORNO	113	Livorno	62
LUCCA	114	Lucca	68
MACERATA	115	Macerata	73
MANTOVA	116	Mantova	63
	117	Poggio Rusco	68
MASSA-CARRARA	118	Massa	66
MESSINA	119	Messina	70
MODENA	120	Mirandola	65
	121	Modena	64
MILANO	122	Abbiategrasso	69
	123	Busto Arsizio	67
	124	Gallarate	65
	125	Legnano	67
	126	Lodi	67
	127	Milano	42
	128	Monza	69
	129	Saronno	71
	130	Sesto San Giovanni	68
NAPOLI	131	Casoria	70
	132	Castellammare	73
	133	Napoli	55
	134	Pozzuoli	67

PROVINCIA	N. d'ordine	COMUNE	Percentuale
NOVARA	135	Biella	66
	136	Domodossola	74
	137	Novara	62
	138	Pallanza	70
	139	Varallo	74
	140	Vercelli	68
PADOVA	141	Este	69
	142	Monselice	66
	143	Padova	65
PARMA	144	Parma	62
PALERMO	145	Celafù	82
	146	Palermo	65
	147	Termini Imerese	68
PAVIA	148	Mortara	64
	149	Pavia	66
	150	Voghera	67
PERUGIA	151	Perugia	76
	152	Terni	65
PESARO	153	Pesaro	71
PIACENZA	154	Fiorenzuola	74
	155	Piacenza	58
PISA	156	Pisa	67
POTENZA	157	Melfi	75
	158	Potenza	75
RAVENNA	159	Faenza	49
	160	Lugo	63
	161	Ravenna	64
REGGIO CALABRIA	162	Palmi	64
	163	Reggio Calabria	63
REGGIO EMILIA	164	Guastalla	64
	165	Reggio Emilia	55
ROMA	166	Roma	55
	167	Velletri	69
	168	Viterbo	69
ROVIGO	169	Adria	66
	170	Rovigo	73
SALERNO	171	Sala Consilina	77
	172	Salerno	73
SASSARI	173	Sassari	63
SIENA	174	Montepulciano	74
	175	Siena	67
SIRACUSA	176	Siracusa	65
SONDRIO	177	Sondrio	75
SPEZIA	178	Spezia	65
TARANTO	179	Taranto	65
TERAMO	180	Teramo	77
TORINO	181	Aosta	74
	182	Chieri	69
	183	Gressoney	66
	184	Grugliasco	75
	185	Ivrea	71
	186	Moncalieri	72
	187	Pianezza	74
	188	Pinerolo	76
	189	Susa	77
	190	Torino	42
TRAPANI	191	Mazzara del Vallo	70
	192	Trapani	64
TRENTO	193	Trento	61
TRIESTE	194	Trieste	69
TREVISO	195	Crespano	70
	196	Godega	75
	197	Istrana	73
	198	Ponte di Piave	70
	199	Revine Lago	75
	200	Treviso	64

PROVINCIA	N. d'ordine	COMUNE	Percentuale
VENEZIA	201	Venezia	68
VERONA	202	Verona	78(1)
	203	Asiago	70
VICENZA	204	Vicenza	65
ZARA	205	Zara	62

(1) R. decreto-legge 6 aprile 1926, n. 914.

TABELLA *E* (art. 117).

TASSE PER I CONCORSI MAGISTRALI E PER I CERTIFICATI DI SERVIZIO.

Tassa di ammissione ai concorsi per posti di maestri elementari dei ruoli dipendenti dal Regio provveditorato. L. 25

(Le Amministrazioni comunali, provinciali e di altri enti morali hanno facoltà di imporre, a loro profitto, tasse di ammissione ai concorsi da esse indetti, in misura non superiore a quella suindicata).

Tassa per ogni certificato di servizio rilasciato ai maestri elementari . . . . L. 10

TABELLA *F* (articoli 62 e 154).

STIPENDI DEGLI INSEGNANTI.

CATEGORIE	Stipendio	Supplemento di servizio attivo
Straordinario	5,600	1,200
Ordinario	5,900	1,400
Id dopo 4 anni	6,200	1,400
Id. id. 8 id.	6,600	1,400
Id. id. 12 id.	7,000	1,700
Id. id. 16 id.	7,600	1,700
Id. id. 20 id.	8,200	1,700
Id. id. 24 id.	8,800	1,700
Id. id. 28 id.	9,500	1,700

TABELLA *G* (art. 179).

PERSONALE DELLA REGIA SCUOLA MAGISTRALE DI METODO.

Direttore (retribuzione L. 2500 annue)	1
Insegnante di pedagogia e didattica speciale (retribuzione L. 2000 annue)	1
Insegnante di anatomia fisiologica ed igiene (retribuzione L. 2000 annue)	1
Assistente di tirocinio o segretario della scuola (retribuzione L. 1500 annue)	1
Bidello custode (retribuzione L. 800 annue)	1
Totale	5

TABELLA *H* (art. 233).

GRUPPI TECNICI.

1° Assistenza all'infanzia, educazione delle madri, asili d'infanzia di iniziativa privata.

2° Scuole libere di economia domestica e corsi di propaganda di igiene, pubblicazioni periodiche di igiene della casa e della scuola; propaganda per la pulizia nella scuola e nei pubblici edifici; lotta per mezzo della scuola contro l'alcoolismo e le altre malattie sociali.

3° Opere di assistenza educativa agli anormali; educazione speciale dei minorati; biblioteche per i ciechi.

4° Opere di assistenza educativa ai minorenni traviati e ai minorenni condannati con pena sospesa; pubblicazioni per la rieducazione morale dei carcerati; istruzioni e libri per la preparazione dei maestri dei luoghi di pena.

5° Iniziative varie per il consolidamento della cultura degli ex allievi delle scuole primarie e popolari, scuole speciali e d'iniziativa privata; propaganda per la cultura professionale dei giovani operai; viaggi d'istruzione; ricreatori; scuole all'aperto; dopo-scuola; riorganizzazioni varie per migliorare i rapporti della scuola con le famiglie; opere di cultura, specialmente professionale, promosse da organizzazioni di mutilati.

6° Biblioteche popolari; valorizzazione della tradizioni popolari e della letteratura e arte di popolo; studi etnografici; mostre etnografiche.
7° Iniziative per il miglioramento degli arredi scolastici e del materiale didattico; iniziative per la decorazione della scuola e le illustrazioni di libri scolastici e per i fanciulli; educazione musicale del popolo; discoteche ed in genere conservazione del tesoro musicale delle varie regioni italiane; biblioteche musicali popolari; teatri popolari.
8° Cinematografia educativa: proiezioni luminose e valorizzazione scientifica mediante la visione; formazione di fototeche per uso delle scuole del popolo.
9° Attività scientifica varia per la differenziazione educativa delle varie regioni d'Italia; pubblicazione di guide popolari per la migliore conoscenza dei tesori artistici e delle bellezze naturali delle varie regioni italiane; sport scolastico e pubblicazioni relative.
10° Educazione fisica del popolo in rapporto allo spirito nazionale e militare.
11° Iniziative per l'educazione economica del popolo; propaganda al risparmio e alla mutualità; cooperative scolastiche; casse scolastiche; propaganda per la diffusione del credito agrario nel Mezzogiorno d'Italia.
12° Educazione agraria; lezioni e corsi speciali di cultura agraria nelle scuole per gli adulti; propaganda per l'incremento della ricchezza nazionale agricola; igiene del contadino; istituzioni speciali, colonie-scuola per i giovani lavoratori; scuole di avviamento agricolo.
13° Educazione dei marinai e dei pescatori; letteratura popolare relativa alla vita marinara; propaganda delle glorie marinare italiane; scuole speciali per il popolo delle marine.
14° Valorizzazione delle piccole industrie mediante istruzione speciale dentro e fuori le scuole.
15° Corsi di perfezionamento per maestri; concorsi a premio fra i maestri; biblioteche magistrali.
16° Patronati ed opere di assistenza dipendenti da essi; colonie montane e marine di fondazione privata.
17° Assistenza educativa agli emigranti e finanziamento dei gruppi di azione per l'istruzione e l'assistenza agli emigranti; iniziative di associazioni nazionali per la difesa dell'italianità all'estero.
18° Pubblicazioni varie sulle opere integrative della scuola.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la pubblica istruzione:
FEDELE.

Numero di pubblicazione 1196.

REGIO DECRETO 18 marzo 1928, n. 780.

Disposizioni relative ai libri di testo per le scuole elementari.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione elementare, approvato con il R. decreto 22 gennaio 1925, n. 432;
Veduto il R. decreto 7 gennaio 1926, n. 209, convertito in legge con la legge 7 aprile 1927, n. 496;
Veduto il R. decreto 22 maggio 1927, n. 850;
Veduta la legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I libri di testo di storia, geografia, lettura, economia e diritto per le scuole elementari e per i corsi integrativi di avviamento professionale debbono rispondere, nell'àmbito dei programmi vigenti, alle esigenze storiche, politiche, giuridiche ed economiche affermatesi dal 28 ottobre 1922 in poi.

Art. 2.

I libri di storia, geografia, economia e diritto, già approvati dall'anno 1923 all'anno 1927, potranno continuare ad essere adottati come libri di testo nelle scuole elementari e nei corsi integrativi di avviamento professionale, a partire dall'anno scolastico 1928-29, qualora riportino una nuova approvazione in conformità dei criteri stabiliti dall'art. 1.

La stessa norma varrà anche per i libri di lettura, a partire dall'anno scolastico 1929-30. I libri di lettura destinati alle classi 1ª e 2ª saranno esenti da revisione.

Per l'anno scolastico 1928-29 seguiteranno ad essere adottati per tutte le classi i libri di lettura già scelti per il corrente anno scolastico 1927-28.

Art. 3.

Gli autori ed editori che intendano di fare approvare, agli effetti dell'articolo precedente, i libri di loro produzione o edizione dovranno fare apposita domanda su carta legale al Ministero della pubblica istruzione nel termine che sarà stabilito da apposita ordinanza ministeriale.

Art. 4.

Alla domanda dovranno essere unite:

a) cinque copie del libro già approvato e cinque copie a stampa o in bozze di stampa nitidamente impresse del nuovo libro, recanti, anche in appendice, le modificazioni od aggiunte da introdursi, con l'indicazione precisa del prezzo di vendita;

b) la quietanza del versamento della tassa di L. 120 per ogni volume.

Art. 5.

L'approvazione dei libri sarà deferita al Ministero della pubblica istruzione su proposta della Commissione centrale di cui all'art. 1 del R. decreto 22 maggio 1927, n. 850. Varranno, per la formulazione dei giudizi sui libri presentati e per quant'altro occorra per l'applicazione del presente decreto, le norme contenute nel R. decreto 7 gennaio 1926, n. 209, convertito in legge con la legge 7 aprile 1927, n. 496, e nell'ordinanza ministeriale 16 febbraio 1926.

Art. 6.

L'adozione dei libri di testo per qualsiasi classe fatta nell'anno scolastico 1928-29 e quella dei libri di lettura fatta nell'anno scolastico 1929-30, avranno efficacia limitatamente al 30 settembre 1930.

Art. 7.

Il presente decreto avrà vigore dal giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 marzo 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDELE — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 aprile 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 271, foglio 182. — CASATI.

Numero di pubblicazione 1197.

REGIO DECRETO 29 marzo 1928, n. 772.

Norme relative agli esami per primo segretario di legazione di 2ª classe o per console di 1ª classe.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto l'art. 3 della legge 2 giugno 1927 (V), n. 862, sull'ordinamento della carriera diplomatico-consolare;

Sentito il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Con appositi decreti del Ministro degli affari esteri saranno fissate le norme relative agli esami per primo segretario di legazione di 2ª classe o per console di 1ª classe, previsti dall'art. 3 della legge 2 giugno 1927 (V), n. 862, nonchè la data e la sede degli esami stessi, e sarà nominata la Commissione giudicatrice.

I titoli di servizio di cui al medesimo articolo della legge sopracitata saranno:

a) il servizio prestato;

b) l'attitudine al servizio diplomatico o consolare;

c) le benemerenze patriottiche e le qualità morali.

Art. 2.

Il concorso di cui all'art. 1 avrà luogo normalmente ogni biennio, salva la facoltà al Ministro di anticipare o posticipare tale termine, se, per le esigenze dei ruoli e del servizio, lo riterrà opportuno.

Il bando di concorso sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Coloro che si trovano nelle condizioni previste per poter concorrere dovranno farne regolare domanda nel termine che verrà stabilito dal bando del concorso.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 marzo 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 aprile 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 271, foglio 168. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 1198.

REGIO DECRETO 16 febbraio 1928, n. 653.

Dichiarazione di istituzione pubblica di assistenza e beneficenza dell'Istituto « Emilio Treves » pel patronato dei giovani liberati dal carcere, in Roma.

N. 653. R. decreto 16 febbraio 1928, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, l'Istituto « Emilio Treves » pel patronato dei giovani liberati dal carcere, in Roma, viene dichiarato istituzione pubblica di assistenza e beneficenza.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 aprile 1928 - Anno VI

Numero di pubblicazione 1199.

REGIO DECRETO 16 febbraio 1928, n. 654.

Dichiarazione di istituzione pubblica di assistenza e beneficenza del Patronato « Gina Mazza » per l'assistenza e protezione alle liberate dal carcere, in Roma.

N. 654. R. decreto 16 febbraio 1928, col quale, su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, il Patronato « Gina Mazza » per l'assistenza e protezione alle liberate dal carcere, in Roma, viene dichiarato istituzione pubblica di assistenza e beneficenza.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 aprile 1928 - Anno VI

Numero di pubblicazione 1200.

REGIO DECRETO 1° marzo 1928, n. 656.

Riconoscimento, ai sensi del R. decreto 13 agosto 1926, n. 1907, del Consorzio di irrigazione Scopela, con sede in Castel d'Azzano (Verona).

N. 656. R. decreto 1° marzo 1928, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, viene riconosciuto, ai sensi del R. decreto 13 agosto 1926, n. 1907, il Consorzio di irrigazione Scopela, con sede nel comune di Castel d'Azzano, provincia di Verona.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 aprile 1928 - Anno VI

Numero di pubblicazione 1201.

REGIO DECRETO 4 marzo 1928, n. 679.

Trasformazione del fine inerente al patrimonio del Monte di pietà di Ostra Vetere.

N. 679. R. decreto 4 marzo 1928, col quale, su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, il fine inerente al patrimonio del Monte di pietà di Ostra Vetere viene trasformato a favore dell'Asilo infantile amministrato dalla Congregazione di carità del Comune medesimo.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 aprile 1928 - Anno VI

DECRETO MINISTERIALE 20 aprile 1928.

Estensione a tutti gli esportatori di agrumi delle norme speciali tecniche sugli imballaggi, sul peso lordo, sull'indicazione esterna su ogni collo, approvate con decreto Ministeriale 18 aprile 1928.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto l'art. 15, n. 3, della legge 23 giugno 1927, n. 1272, con la quale fu istituito il marchio nazionale per l'esportazione dei prodotti ortofrutticoli;

Visto l'art. 1 del R. decreto 12 agosto 1927, n. 1756, con il quale furono approvate le norme integrative della predetta legge 23 giugno 1927, n. 1272;

Visto il decreto Ministeriale 18 aprile 1928 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 94 del 20 aprile 1928, con il quale furono emanate le norme speciali tecniche per l'esportazione dei prodotti agrumari;

Sentito l'Istituto nazionale per l'esportazione;

Decreta:

Art. 1.

Le norme speciali tecniche per l'esportazione dei prodotti agrumari, emanate con decreto Ministeriale 18 aprile 1928, sono rese obbligatorie per tutti gli esportatori di tali prodotti per quanto concerne:

1° i tipi d'imballaggio fissati dal decreto succitato (qualità e spessore del legname, forma, costruzione e dimensioni delle casse);

2° il peso lordo minimo per cassa di ogni singolo tipo.

E' esteso inoltre a tutti gli esportatori di agrumi l'obbligo di indicare sulle casse spedite per l'estero il proprio nome e sede e la marca, nonchè la specie e il numero dei frutti effettivamente contenuti nella cassa. Tali indicazioni vanno apposte come segue:

a) sul fianco sul quale si chiudono i cerchi di castagno: sulla metà sinistra l'indicazione del contenuto; sulla metà destra il nome e la sede dell'esportatore;

b) sulla testata a sinistra del fianco predetto: la marca dell'esportatore e il numero dei frutti effettivamente contenuti nella cassa.

Nelle mezze casse, è tollerato che sia impressa sul coperchio, la marca dell'esportatore.

Nel caso di casse involte in juta o in sacco, le indicazioni suindicate sono da ripetere in modo chiaro e facilmente visibile sull'involucro.

Art. 2.

Sono estese a tutti gli esportatori di agrumi le tolleranze generali di cui all'art. 11 del decreto Ministeriale 18 aprile 1928.

Art. 3.

E' vietato a tutti gli esportatori di agrumi di apporre sulle casse l'indicazione « standard » o altra similare che intenda attestare la rispondenza della merce e dell'imballaggio a quanto prescritto dalle norme speciali tecniche sull'esportazione agrumaria.

Art. 4.

Fino a contraria disposizione l'esportazione alla rinfusa, in ceste o in sacchi, in gabbie o gabbioni è libera da ogni vincolo.

Parimenti fino a contraria disposizione, è libera da ogni vincolo l'esportazione di agrumi per l'Australia e per la Turchia.

Art. 5.

La contravvenzione alle disposizioni contenute nel presente decreto è punita ai sensi dell'art. 1 del R. decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1756.

Art. 6.

Il decreto Ministeriale 24 settembre 1927 che estende a tutti gli esportatori di agrumi alcune delle norme speciali tecniche sull'esportazione agrumaria e il decreto Ministeriale 1° gennaio 1928 che contiene modificazioni al predetto decreto sono abrogati e sostituiti dal presente.

Art. 7.

Il presente decreto entra in vigore alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 aprile 1928 - Anno VI

Il Ministro: Belluzzo.

DECRETO MINISTERIALE 20 aprile 1928.

Tolleranze per la campagna 1927-28 sulle graduazioni di qualità degli agrumi stabilite dalle norme speciali tecniche approvate con decreto Ministeriale 18 aprile 1928.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Vista la legge 23 giugno 1927, n. 1272, con la quale fu istituito il marchio nazionale per l'esportazione di prodotti ortofrutticoli;

Visto il R. decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1756, con il quale furono approvate le norme integrative della predetta legge, e più precisamente l'art. 2;

Visto il decreto Ministeriale 18 aprile 1928, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 94, del 20 aprile 1928, con il quale furono approvate le norme speciali per l'esportazione di prodotti agrumari;

Considerato che l'andamento della stagione e dei raccolti agrumari consiglia l'adozione di alcune tolleranze per l'esportazione agrumaria della campagna 1927-28;

Sulla proposta dell'Istituto nazionale per l'esportazione;

Decreta:

Art. 1.

Per i limoni della Sicilia e della Calabria e i « limoni ricioppi » e i « verdelli » della Sicilia di cui agli articoli 1 e 9 del decreto Ministeriale 18 aprile 1928, da esportare durante la campagna 1927-28, sono ammesse le tolleranze qui appresso indicate:

per i frutti di « primissima »: tolleranza del 30 % di frutti con non più di tre cocciniglie per ciascun frutto;

per i frutti di « prima »: tolleranza del 50 % dei frutti con non più di otto cocciniglie per ciascun frutto o con qualche macchia di ruggine che non si estenda per oltre i due terzi della base dell'umbone (collare);

per i frutti di « seconda »: tolleranza del 50 % dei frutti con non più di otto cocciniglie per ciascun frutto, con qualche macchia di ruggine che non si estenda oltre la base dell'umbone con qualche lieve lesione (piticchia secca).

Art. 2.

Per le arance della Sicilia e della Calabria di cui agli articoli 3 e 9 del decreto Ministeriale 18 aprile 1928 da esportare durante la campagna 1927-28, sono ammesse le tolleranze qui appresso indicate:

per i frutti di « primissima »: tolleranza di non oltre il 15 % di frutti con infezione di cocciniglie in genere così poco estesa da non pregiudicarne l'apparenza;

per i frutti di « prima »: tolleranza di non oltre il 30 % di frutti con infezione di cocciniglie in genere così poco estesa da non pregiudicarne l'apparenza;

per i frutti di « seconda »: tolleranza di non oltre il 50 % di frutti e con infezione di cocciniglie in genere non molto estesa.

Art. 3.

Per i limoni di Sorrento, di Maiori e di Fondi di cui all'art. 5 del decreto Ministeriale 18 aprile 1928 da esportare durante la campagna 1927-28, sono ammesse le tolleranze qui appresso indicate:

per i frutti di « prima »: tolleranza di non oltre quattro piccole macchie verdi per frutto;

per i frutti di « seconda »: tolleranza di non oltre sette piccole macchie verdi per frutto e di qualche macchia di ruggine che non si estenda per oltre i due terzi della base dell'umbone (collare);

per i frutti di « terza »: tolleranza di non oltre quindici piccole macchie verdi per frutto, di qualche macchia di

ruggine che non si estenda oltre la base dell'umbone e di qualche lieve lesione (piticchia secca).

Art. 4.

Per le arance di Sorrento, del Salernitano e di Fondi di cui all'art. 6 del decreto Ministeriale 18 aprile 1928, sono ammesse le tolleranze qui appresso indicate:

per i frutti di « prima »: tolleranza di non oltre tre macchie verdi per frutto;

per i frutti di « seconda »: tolleranza di non oltre quattro macchie verdi per frutto.

Art. 5.

Per i limoni di Rodi Garganico, di cui all'art. 7 del decreto Ministeriale 18 aprile 1928, da esportare durante la campagna 1927-1928, sono ammesse le tolleranze qui appresso indicate:

per i frutti di « prima »: tolleranza di non oltre quattro piccole macchie verdi per frutto;

per i frutti di « seconda »: tolleranza di non oltre sette piccole macchie verdi per frutto, di qualche macchia di ruggine che non si estenda per oltre i due terzi della base dell'umbone (collare).

Art. 6.

Per le arance di Rodi Garganico, di cui all'art. 8 del decreto Ministeriale 18 aprile 1928, sono ammesse le tolleranze qui appresso indicate:

per i frutti di « prima »: tolleranza di non oltre tre macchie verdi per frutto;

per i frutti di « seconda »: tolleranza di non oltre quattro macchie verdi per frutto.

Art. 7.

Il decreto Ministeriale 24 settembre 1927 che stabilisce tolleranze per la campagna 1927-28 alle norme speciali tecniche per l'esportazione agrumaria e il decreto Ministeriale 1° gennaio 1928 che contiene aggiunte al predetto decreto, sono abrogati e sostituiti dal presente.

Art. 8.

Il presente decreto entra in vigore alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 aprile 1928 - Anno VI

Il Ministro: BELLUZZO.

DECRETO MINISTERIALE 15 aprile 1928.

Nomina del procuratore generale presso il Tribunale speciale per la difesa dello Stato.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LA GUERRA

Vista la legge 25 novembre 1926, n. 2008, recante provvedimenti per la difesa dello Stato;

Visti i Regi decreti 12 dicembre 1926, n. 2062, 13 marzo 1927, n. 313, e 1° marzo 1928, n. 380, contenenti norme per l'attuazione della legge predetta;

Ritenuta la necessità di sostituire il cav. uff. Mauro Montesano, dimissionario, nella carica di procuratore generale presso il Tribunale speciale per la difesa dello Stato;

Di concerto col Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Decreta:

Il gr. uff. avv. Roberto Orrù, sostituto procuratore generale di Corte di cassazione, con funzioni di procuratore generale di Corte di appello, è nominato procuratore generale presso il Tribunale speciale per la difesa dello Stato, in sostituzione del cav. uff. Mauro Montesano, dimissionario.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 aprile 1928 - Anno VI

Il Capo del Governo, Ministro per la guerra: MUSSOLINI.

Il Guardasigilli, Ministro per la giustizia: ROCCO.

DECRETI MINISTERIALI 18 aprile 1928.

Assegnazione di funzionari presso gli uffici del pubblico ministero del Tribunale speciale per la difesa dello Stato.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LA GUERRA

Vista la legge 25 novembre 1926, n. 2008, recante provvedimenti per la difesa dello Stato;

Visti i Regi decreti 12 dicembre 1926, n. 2062, 13 marzo 1927, n. 313, e 1° marzo 1928, n. 380, contenenti norme per l'attuazione della legge predetta;

Ritenuta la necessità di assegnare altro personale agli uffici del pubblico ministero presso il Tribunale speciale per la difesa dello Stato;

Decreta:

Il signor Landolfi cav. uff. avv. Emanuele, Regio avvocato militare, è assegnato a prestare servizio presso il Tribunale speciale per la difesa dello Stato.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 aprile 1928 - Anno VI

Il Capo del Governo, Ministro per la guerra: MUSSOLINI.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LA GUERRA

Vista la legge 25 novembre 1926, n. 2008, recante provvedimenti per la difesa dello Stato;

Visti i Regi decreti 12 dicembre 1926, n. 2062, 13 marzo 1927, n. 313, e 1° marzo 1928, n. 380, contenenti norme per l'attuazione della legge predetta;

Ritenuta la necessità di assegnare altro personale agli uffici del pubblico ministero presso il Tribunale speciale per la difesa dello Stato;

Decreta:

Il signor Baratelli comm. avv. Carlo, Regio vice avvocato militare, è assegnato a prestare servizio presso il Tribunale speciale per la difesa dello Stato.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 aprile 1928 - Anno VI

Il Capo del Governo, Ministro per la guerra: MUSSOLINI.

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1928.

Revoca della nomina a sostituto procuratore presso il Tribunale speciale per la difesa dello Stato.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LA GUERRA

Vista la legge 25 novembre 1926, n. 2008, recante provvedimenti per la difesa dello Stato;
Visti i Regi decreti 12 dicembre 1926, n. 2062, 13 marzo 1927, n. 313, e 1° marzo 1928, n. 380, contenenti norme per l'attuazione della legge predetta;
Visto il nostro decreto 4 corrente mese, con cui, fra l'altro, il cav. uff. avv. Giuseppe Giliberti è stato assegnato a prestar servizio presso il Tribunale speciale per la difesa dello Stato;
Visto l'art. 4 del R. decreto 1° marzo 1928, n. 380, che dà potestà al Ministro per la guerra di revocare le nomine ed assegnazioni in servizio al Tribunale speciale;

Decreta:

Il nostro decreto in data 4 corrente mese con cui il cav. uff. avv. Giuseppe Giliberti, sostituto procuratore del Re, è assegnato a prestare servizio presso il Tribunale speciale per la difesa dello Stato in qualità di sostituto procuratore, è revocato per la parte relativa ad esso Giliberti.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 aprile 1928 - Anno VI

Il Capo del Governo, Ministro per la guerra: MUSSOLINI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Apertura di ricevitoria telegrafica.

Il giorno 10 aprile 1928 - Anno VI, è stato attivato il servizio telegrafico pubblico nella ricevitoria postale di Sant'Ambrogio in provincia di Palermo, con orario limitato di giorno.
Telegrammi per detta località accettansi con destinazione Sant'Ambrogio di Cefalù.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

DIREZIONE GENERALE DELL'AGRICOLTURA

Comuni fillosserati.

Essendosi accertata la presenza della fillossera nel comune di Pergine, in provincia di Arezzo, con decreto 17 aprile 1928-VI, sono state estese al territorio del detto Comune, le norme contenute negli articoli 10 a 14 del regolamento 13 giugno 1918, n. 1099, circa l'esportazione di talune materie indicate ai numeri 1, 2, 3, 4, dell'art. 10 del regolamento stesso.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e delle rendite
del 20 aprile 1928 - Anno VI

Francia	74.68	Belgrado	33.375
Svizzera	365.67	Budapest (Pengo)	3.32
Londra	92.62	Albania (Franco oro)	364.75
Olanda	7.65	Norvegia	5.07
Spagna	318.17	Russia (Cervonetz)	97 —
Belgio	2.649	Svezia	5.10
Berlino (Marco oro)	4.537	Polonia (Sloty)	212.75
Vienna (Schillinge)	2.668	Danimarca	5.09
Praga	56.25	Rendita 3,50 %	75.325
Romania	11.95	Rendita 3,50 % (1902)	70 —
Peso argentino Oro	18.35	Rendita 3 % lordo	45.825
Peso argentino Carta	8.07	Consolidato 5 %	85.95
New York	18.962	Littorio 5 %	86.10
Dollaro Canadese	18.95	Obbligazioni Venezie 3,50 %	78.10
Oro	365.88		

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Data degli esami per il concorso a 10 posti di volontario nella carriera diplomatico-consolare ed elenco degli ammessi.

Gli esami del concorso a dieci posti di volontario nella carriera diplomatico-consolare di cui al decreto 6 dicembre 1927 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 dicembre 1927 - Anno VI, avranno inizio il giorno 1° maggio p. v., alle ore 12 precise a Palazzo Chigi.
Al concorso stesso sono ammessi i seguenti candidati:
Archi Pio, Arrighi Ernesto.
Badoglio Mario, Baistrocchi Ettore, Bandini Filippo, Belloni Maurizio, Benardelli Gualtiero, Brugnoli Alberto.
Cabalzar Guido Ferruccio, Cappellani Raffaele, Caruso Casto, Castellani Augusto, Castronuovo Manlio, Catalano Gonzaga Fabrizio, Chastel Roberto, Cerulli Irelli Giuseppe, Corrias Angelino.
Dalla Rosa Rolando, D'Amelj Melodia Vincenzo, D'Aquino Alfonso, De Angeli Pio, Del Bono Giorgio, De Notaristefani Antonio, Di Lorenzo Del Casale Nicola, Dulio Carlo.
Ferrero Andrea, Ferretti Carlo, Ferroni Dino, Fiaccadori Bruno, Franco Fabrizio.
Gabrici Tristano, Gallimberti Matteo, Giovannini Pietro, Gozzi Giorgio, Grillo Remigio, Grugni Aldo.
Lantini Furio, Laurenti Mariano, Lenzi Alfredo, Lo Faro Francesco.
Macchi Di Cellere Francesco, Martini Roberto, Mengarini Bruno, Marzano Carlo, Molinari Sergio.
Navarrini Guido, Nicolai Paolo, Notari Guido.
Pescatori Federico, Pletti Mario, Prato Eugenio.
Revedin Giovanni, Rossi Mario Franco.
Serafini Giorgio, Sestilli Riccardo, Setti Giuseppe Enea, Silj Francesco.
Tiberi Giorgio.
Ungarelli Giacomo.
Venturini Antonio, Veschi Arrigo, Vessella Nicola, Vitelli Francesco, Volpe Prignano Oreste, Volpicelli Alessandro.
Zamboni Carlo, Zecchin Guido.

ROSSI ENRICO, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.